

RESOCONTO STENOGRAFICO - SITZUNGSBERICHT

Ore 10.00

Presidenza del Presidente Magnani

PRESIDENTE: Prego i consiglieri di prendere posto.
Prego procedere all'appello nominale.

PAHL: *(Sekretär):(ruft die Namen auf)*
(segretario):(fa l'appello nominale)

PRESIDENTE: Signori consiglieri la seduta è aperta.
Hanno giustificato la loro assenza i consiglieri Berger, Biancofiore, Dellai, Durnwalder, Gneccchi *(pomeriggio)*, Laimer, Malossini, Stirner Brantsch e Widmann.
Diamo lettura del processo verbale della seduta precedente.

PINTER: *(segretario):(legge il processo verbale)*
(Sekretär):(verliest das Protokoll)

PRESIDENTE: Ci sono osservazioni in merito al processo verbale? Nessuna, il processo verbale si considera approvato.

Comunicazioni:

Il 16 novembre 2004 è pervenuta da parte della Corte d'Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, una comunicazione di ordinanza, pronunciata l'8 novembre 2004, con la quale la Corte medesima ha dichiarato "rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'unico articolo 1 della legge regionale del Trentino-Alto Adige 29 settembre 2004, n. 3" e ha disposto la "trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per il relativo giudizio".

Sono pervenute le seguenti interrogazioni a risposta scritta:

- n. 59, presentata in data 10 novembre 2004 dai Consiglieri regionali Morandini, de Eccher, Mair, Seppi, Giovanazzi e Mosconi, concernente la riforma complessiva del welfare regionale nella finanziaria;
- n. 60, presentata in data 16 novembre 2004 dal Consigliere regionale Seppi, concernente la deliberazione della Giunta regionale n. 522/20.10.2004, sulla realizzazione di un Convegno scientifico sulla tutela delle minoranze;

- n. 61, presentata in data 16 novembre 2004 dal Consigliere regionale Seppi, concernente la deliberazione della Giunta regionale n. 529/20.10.2004, in merito alla designazione del rappresentante della Regione nel Consiglio di Amministrazione dell'Università degli studi di Trento per il quadriennio 2004-2008;
- n. 62, presentata in data 16 novembre 2004 dal Consigliere regionale Seppi, concernente la deliberazione della Giunta regionale n. 533/20.10.2004, riguardante la ricerca di mercato per l'individuazione di un immobile da destinare a nuova sede degli Uffici del Catasto e del Libro fondiario di Cavalese;
- n. 63, presentata in data 16 novembre 2004 dal Consigliere regionale Seppi, concernente la deliberazione della Giunta regionale n. 534/20.10.2004, riguardante l'affidamento di un incarico di consulenza per il procedimento di rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio di Trento;
- n. 64, presentata in data 16 novembre 2004 dal Consigliere regionale Seppi, concernente la deliberazione della Giunta regionale n. 535/20.10.2004, riguardante la sostituzione di un componente in seno al Comitato consultivo regionale per l'ordinamento delle I.P.A.B. previsto dalla legge regionale 1° agosto 1963, n. 3;
- n. 65, presentata in data 18 novembre 2004 dal Consigliere regionale Urzi, concernente le limitazioni al trasporto di animali, esclusi cani e gatti, sui vettori Air Alps.

È stata data risposta alla interrogazione n. 56.

Il testo della interrogazione medesima e la relativa risposta scritta forma parte integrante del resoconto stenografico della presente seduta.

Riprendiamo la trattazione del primo punto iscritto all'ordine del giorno:
DISEGNO DI LEGGE N. 10: Riforma dell'ordinamento delle autonomie locali – presentato dalla Giunta regionale (continuazione).

Ha chiesto di intervenire il cons. Lamprecht. Ne ha facoltà.

LAMPRECHT: Danke Herr Präsident! Ich ersuche Sie, die Sitzung für eine halbe Stunde zu unterbrechen, damit die Gespräche, die bereits vor der Sitzung begonnen wurden, fortgeführt werden können, um eine Klärung der anstehenden Punkte herbeizuführen.

Ich ersuche Sie, die Sitzung bis 10.45 Uhr zu unterbrechen.

PRESIDENTE: Va bene. Visto che in questi giorni c'è stata la riunione dei Capigruppo e quindi si è ripresa l'attività di confronto per vedere di trovare un iter più veloce all'ordine del giorno, ritengo opportuno di accordare questa mezz'ora di sospensione dei lavori.

(ore 10.17)

(ore 10.50)

PRESIDENTE: Riprendiamo i lavori. Ha chiesto di intervenire, sull'ordine dei lavori, il cons. Dello Sbarba. Ne ha facoltà.

DELLO SBARBA: Presidente, ci sono i gruppi riuniti che discutono punto per punto sulle questioni che ci interessano ed il confronto credo sia abbastanza positivo, però avrebbero bisogno di un altro po' di tempo. Si parlava di mezz'ora.

PRESIDENTE: Facciamo 40 minuti, così siamo sicuri di non sbagliarci. Ci troviamo alle ore 11.30.

(ore 10.51)

(ore 11.30)

PRESIDENTE: Riprendiamo i lavori. Do lettura dell'art. 4:

Art. 4

(Attribuzioni del consiglio comunale)

1. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

“2. Esso delibera:

- a) lo statuto dell'ente, delle aziende speciali e delle società a prevalente partecipazione del comune, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b) i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, il rendiconto della gestione, i piani strategici, i documenti di programmazione, i piani di settore, i programmi di opere pubbliche e i relativi piani finanziari, i piani territoriali e urbanistici, nonché i programmi per la loro attuazione e le eventuali deroghe, i pareri da rendere nelle predette materie;
- c) i progetti preliminari nei casi fissati dallo statuto comunale;
- d) la disciplina del personale non riservata alla contrattazione collettiva e le dotazioni organiche complessive;
- e) la costituzione e la modificazione delle forme collaborative intercomunali di cui al Capo IX;
- f) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- g) la disciplina generale, l'assunzione e la dismissione dei servizi pubblici locali, la scelta delle relative forme gestionali;
- h) la costituzione e la partecipazione a società per azioni o a responsabilità limitata, nonché la variazione o la dismissione delle quote di partecipazione per lo svolgimento di attività imprenditoriali diverse dalla gestione di servizi pubblici;
- i) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, compresa la determinazione delle relative aliquote;

- l) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- m) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- n) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni di lavori che non siano previsti espressamente nel bilancio di previsione e relativa relazione previsionale o in altri atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario comunale o di altri funzionari;
- o) la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del comune o della provincia, ovvero da essi dipendenti o controllati;
- p) ed inoltre su quelle materie che al consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 4, sono state espressamente attribuite dallo statuto.”.

2. Nel comma 2-bis, istituito dal comma 2 dell'articolo 63 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, e nel comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, le parole “lettera n)” sono sostituite dalle parole “lettera o)”.

PAHL:

Art. 4
(*Funktionen des Gemeinderates*)

1. Im Artikel 13 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 mit seinen späteren Änderungen wird Absatz 2 durch den nachstehenden Absatz ersetzt:

„2. Er beschließt:

- a) die Satzung der Körperschaft, der Sonderbetriebe und der Gesellschaften mit Mehrheitsbeteiligung der Gemeinden, die Verordnungen, die Ordnung der Ämter und Dienste;
- b) die Jahres- und Mehrjahreshaushaltspläne mit deren Änderungen, die Rechnungslegung, die Leitbilder, die Planungsdokumente, die Bereichspläne, die Programme für öffentliche Arbeiten und die entsprechenden Finanzierungspläne, die Gebiets- und Bauleitpläne sowie die Pläne für deren Ausführung und die etwaigen Abweichungen von diesen, die abzugebenden Stellungnahmen in den vorgenannten Bereichen;
- c) die Vorprojekte in den in der Gemeindegatzung vorgesehenen Fällen;
- d) die Personalordnung, sofern diese nicht den Tarifverhandlungen vorbehalten ist, sowie die gesamten Stellenpläne;
- e) die Bildung und Änderung von Formen der Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden gemäß Kapitel IX;
- f) die Errichtung und die Aufgaben der dezentralen Stellen und Einrichtungen der Bürgerbeteiligung sowie die Vorschriften für deren Tätigkeit;
- g) die allgemeine Regelung, die Übernahme und die Aufgabe der örtlichen öffentlichen Dienstleistungen, die Wahl der jeweiligen Verwaltungsformen;
- h) die Schaffung von Aktiengesellschaften bzw. Gesellschaften mit beschränkter Haftung und die Beteiligung an denselben sowie die Änderung

nicht näher definiert worden sind, dem Gemeinderat vorbehalten waren, ist dann mit der Reform von 1993 das umgekehrt worden, nämlich dass alles, was nicht explizit dem Gemeinderat zugeschrieben wird, der Ausschuss bzw. der Bürgermeister zu tun hat, daraus diese Abwertung des Gemeinderates, daraus auch ein Defizit an demokratischer Ausübung in den Gemeinden. Dem gilt es nun entgegen zu wirken.

Jetzt behandeln wir gerade den Artikel 4, in dem formuliert wird, was in der Satzung dem Gemeinderat vorzubehalten ist. Insofern stellt er einen der wesentlichen Punkte dieser Reform der Gemeindeordnung dar.

In der Kommission hatten die Kommissionsmitglieder – und dafür bedanke ich mich – Änderungsanträge von mir angenommen, so dass die Planungsdokumente, die Bereichspläne usw. generell wieder dem Gemeinderat zurückgegeben werden. Also es ist bereits in der Kommission eine Ausweitung passiert und dafür bedanke ich mich. In der Kommission allerdings ist ein Wunsch von mir abgelehnt worden, den ich nicht verstehe. Zwar geht es darum, welches Gremium zu den Fachplänen des Landes Stellung beziehen muss. Das Urbanistikgesetz sieht vor, dass das Land Pläne erlässt. Diese Pläne werden dann den Gemeinden übermittelt. Die Gemeinden nehmen dazu Stellung. Die Stellungnahmen der Gemeinden kommen wieder in die Landesregierung zurück und darauf basiert dann der endgültige Entwicklungsplan theoretisch für 10 Jahre. Insofern betrifft dies die wesentlichen Planungsdokumente des Landes. Nun steht allerdings wagt im Raumordnungsgesetz, dass die Gemeinden dazu Stellung nehmen und es ist in vielen Gemeinden ein regelmäßiger Kampf, wie das jetzt ist. Wer verkörpert die Gemeinde? Ist das der Bürgermeister, wenn er auf Gemeindepapier eine Stellungnahme abgibt? Ist es der Gemeindeausschuss oder der Gemeinderat? Uns scheint es wesentlich, dass hier Klarheit herrscht, auf dass auch diese Kompetenzstreitigkeiten nicht viel unnötige Energie auf Gemeindeebene verbrauchen, es ist der Gemeinderat, der ein Gutachten zu den wesentlichen Entwicklungsplänen des Landes abgibt.

Noch ein Wort zur italienischen Übersetzung. Diese Fachpläne heißen nicht „piani specialistici“, sondern die heißen „piani di settore“. Danke!

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Lamprecht. Ne ha facoltà.

LAMPRECHT: Danke, Herr Präsident! Die Südtiroler Volkspartei spricht sich auch für diesen Abänderungsantrag aus, den die Kollegin Kury erläutert hat. Es ist eine der Zuständigkeiten, wo wir auch der Auffassung sind, dass es dem Gemeinderat zustehen sollte, dass er über Fachpläne des Landes auch diskutieren soll.

Wir sprechen uns dafür aus und wir stimmen für diesen Abänderungsantrag.

PRESIDENTE: Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione l'emendamento.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 1 voto di astensione e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento è approvato.

Passiamo all'emendamento prot. n. 1603/6, prima firmataria la cons. Kury, che recita: al comma 1 dell'art. 4 del testo modificativo dell'art. 13, comma

2 della L.R. n. 1/93 vengono aggiunte le seguenti parole al termine della lettera g): “concessioni a terzi, approvazione di contratti di servizio”.

PAHL: Im 1. Absatz des Artikels 4 werden im vorgeschlagenen Text für Art. 13 Abs. 2 des RG 1/93 am Ende des Buchstaben g) folgende Worte hinzugefügt: „Konzessionen an Dritte, Genehmigung der Dienstverträge.“.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire la cons. Kury. Ne ha facoltà.

KURY: Danke, Herr Präsident! Ich würde meine Kollegen um einen Augenblick Aufmerksamkeit ersuchen, weil mir dieser Änderungsantrag wesentlich vorkommt. Ich könnte auch, wenn dieser angenommen würde, die restlichen zurückziehen. Um was geht es hier? Was ist eigentlich die neue Herausforderung der Gemeindeverwaltung? Die neue Herausforderung ist es, auch um Kosten zu sparen, dass man verschiedene Gemeindedienste auslagert. Das ist die Tendenz, die wir in den letzten 5 Jahren feststellen konnten, die Auslagerung von Gemeindediensten zum Zweck der Kosteneinsparung, zum Zweck der Effizienz. Soweit kann das auch akzeptiert werden. Was dabei nicht akzeptiert werden kann, ist, dass diese Auslagerung funktioniert, ohne dass klar definiert wird, dass die Interessen der Öffentlichkeit hier im Vordergrund stehen und nicht irgendwelche Profite von jenen Unternehmen, die die ausgelagerten Dienste dann durchführen. Also es geht um die Wahrung der öffentlichen Interessen und wo sind diese definiert? Diese können nur in den Dienstverträgen definiert werden. Die Dienstverträge definierten zum Beispiel bestimmte Qualitätskriterien, die weiterhin bei einem ausgelagerten Dienst zu garantieren sind. Diese Dienstverträge definieren die Kontrollmechanismen für die Einhaltung der Qualitätskriterien usw. Also im Grund geht es bei diesem Artikel darum, dass wir nicht eine wilde Privatisierung haben, dass nicht Prioritäten wahrgenommen werden, die den öffentlichen Interessen widersprechen, dass wir durch die Dienstverträge sicherstellen und die sind selbstverständlich dem Gemeinderat vorzubehalten, dass Gemeindedienste weiterhin im Interesse der Öffentlichkeit arbeiten und dass die politische Lenkungsfunktion nicht abhanden kommt, die allerdings nur dann gewährleistet wird, wenn die demokratische Vielfalt – und diese ist nur im Gemeinderat vorhanden – zum Tragen kommt. Deshalb scheint es mir ganz wichtig, dass die Dienstverträge dem Gemeinderat vorbehalten bleiben. In der Reform von 1993 ist das nicht berücksichtigt, weil 1993 diese Tendenz noch nicht erkennbar war. Aber von 1993 bis zum Jahre 2004 ist auch aufgrund von staatlichen Reformen viel passiert. Deshalb denke ich, ist es jetzt wichtig, diese Dienstverträge bei der Auslagerung von Gemeindediensten dem Gemeinderat vorzubehalten.

PRESIDENTE: Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione l'emendamento.

Favorevoli? Contrari? Astenuti?

Scusate, dobbiamo ripetere la votazione.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 6 voti di astensione, 11 voti favorevoli e tutti gli altri contrari, l'emendamento è respinto.

Normalmente quando non si chiede il numero legale o votazioni diverse si dicono i favorevoli e gli astenuti e quindi gli altri sono contrari.

Prego, cons. Kury.

KURY: Sull'ordine dei lavori, Presidente. Siccome questi 11 voti favorevoli a me sembravano un pochino di più, non metto in dubbio, però c'era un po' di confusione. Si potrebbe fare la votazione per appello nominale, Presidente?

PRESIDENTE: Va bene. Facciamo la votazione per appello nominale.
Iniziamo con il nominativo del cons. Bombarda.

PAHL: BOMBARDA (*si*), BONDI (*astenuto*), CARLI (*astenuto*), CASAGRANDA (*no*), CATALANO (*si*), CHIOCCHETTI (*no*), CIGOLLA (*no*), COGO (*non presente*), de ECCHER (*si*), DELLADIO (*non presente*), DELLAI (*non presente*), DELLO SBARBA (*si*), DENICOLÒ (*nein*), DEPAOLI (*no*), DIVINA (*si*), DURNWALDER (*non presente*), FRICK (*non presente*), GHIRARDINI (*no*), GIOVANAZZI (*si*), GNECCHI (*non presente*), HEISS (*ja*), HOLZMANN (*astenuto*), KASSLATTER MUR (*nein*), KLOTZ (*ja*), KURY (*ja*), LADURNER (*nein*), LAIMER (*non presente*), LAMPRECHT (*nein*), LEITNER (*ja*), LENZI (*non presente*), LUNELLI (*no*), MAGNANI (*astenuto*), MAIR (*ja*), MALOSSINI (*non presente*), MINNITI (*astenuto*), MOLINARI (*no*), MORANDINI (*astenuto*), MOSCONI (*si*), MUNTER (*nein*), MURARO (*no*), MUSSNER (*nein*), ODORIZZI (*no*), PAHL (*nein*), PALLAORO (*no*), PARDELLER (*nein*), PAROLARI (*astenuto*), PINTER (*si*), PÖDER (*ja*), PÜRSTALLER (*nein*), SAURER (*non presente*), SEPPI (*si*), STIRNER BRANTSCH (*non presente*), STOCKER (*nein*), THALER ZELGER (*nein*), THEINER (*nein*), TURELLA (*non presente*), UNTERBERGER (*nein*), URZÌ (*astenuto*), VIGANÒ (*no*), VIOLA (*si*), WIDMANN (*non presente*), AMISTADI (*si*), ANDREOTTI (*si*), BARBACOVÌ (*astenuto*), BASSETTI (*si*), BAUMGARTNER (*nein*), BERGER (*non presente*), BERTOLINI (*non presente*), BEZZI (*no*), BIANCOFIORE (*non presente*).

PRESIDENTE: Comunico l'esito della votazione per appello nominale:

votanti	54
voti favorevoli	19
voti contrari	26
astensioni	9

Il Consiglio non approva l'emendamento.

Gli emendamenti prot. n. 1603/7 e n. 1603/9, prima firmataria la cons. Kury, sono ritirati.

Sull'ordine dei lavori, ha chiesto di intervenire la cons. Klotz. Ne ha facoltà.

KLOTZ: Eine sprachliche Berichtigung im deutschen Text. Bei Punkt i) steht ein „und“ zuviel: „i) die Einführung und Regelung und der Abgaben, einschließlich der Festsetzung deren Prozentsätze;“. Ein „und“ muss gestrichen werden.

PRESIDENTE: Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione l'art. 4.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 11 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli, l'art. 4 è approvato.

Passiamo all'art. 5.

Art. 5
(Progetti preliminari di opere pubbliche)

1. Dopo l'articolo 13 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

"Art. 13-bis

(Progetti preliminari di opere pubbliche)

1. Lo statuto comunale fissa l'importo minimo dei progetti preliminari di opere pubbliche da approvare in consiglio comunale. Tale importo non può essere superiore a 250 mila euro per i comuni fino a 1.000 abitanti, a 500 mila euro per i comuni da 1.001 a 3.000 abitanti, ad 1 milione di euro per i comuni da 3.001 a 10.000 abitanti, a 2 milioni 500 mila euro per i comuni da 10.001 a 15.000 abitanti, a 5 milioni di euro per i comuni oltre i 15.000 abitanti."

PAHL:

Art. 5
(Vorprojekte von öffentlichen Arbeiten)

1. Nach Artikel 13 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen wird der nachstehende neue Artikel eingefügt:

"Art. 13-bis

(Vorprojekte von öffentlichen Arbeiten)

1. Die Gemeindegemeinschaft legt den Mindestbetrag der Vorprojekte von öffentlichen Arbeiten fest, die vom Gemeinderat zu genehmigen sind. Dieser Betrag darf in den Gemeinden mit einer Bevölkerung bis zu 1.000 Einwohnern das Ausmaß von 250.000 Euro, in den Gemeinden von 1.001 bis 3.000 Einwohnern das Ausmaß von 500.000 Euro, in den Gemeinden mit einer Bevölkerung von 3001 bis 10.000 Einwohnern das Ausmaß von 1 Million Euro, in den Gemeinden mit einer Bevölkerung von 10.001 bis 15.000 Einwohnern das Ausmaß von 2,5 Millionen Euro und in den Gemeinden mit einer Bevölkerung von mehr als 15.000 Einwohnern das Ausmaß von 5 Millionen Euro nicht überschreiten."

PRESIDENTE: C'è un emendamento, prot. n. 1635/4, primo firmatario il cons. Pöder, che recita: all'art. 5, comma 1, la seconda frase del testo proposto per l'art. 13-bis della legge regionale n. 1/93 viene così sostituita: "Tale importo non può superare l'8 per cento delle spese correnti del bilancio di previsione del comune per l'anno finanziario in corso".

PAHL: Der zweite Satz im vorgeschlagenen Text für Art. 13-bis des Regionalgesetzes Nr. 1/1993 wird wie folgt ersetzt:

„Dieser Betrag darf 8 Prozent der laufenden Ausgaben des jeweils geltenden Haushaltsvoranschlags der Gemeinde nicht überschreiten.“

PRESIDENTE: Ci sono interventi? Prego, cons. Pöder.

PÖDER: Vielen Dank, Herr Präsident! In diesem Gesetzentwurf nimmt man eine Vielfalt von Einstufungen vor, die nicht immer logisch sind oder logisch erscheinen. Auf den ersten Blick kann man sagen, dass bei dieser Regelung im Art. 5, im neuen Art. 13-bis, schon dem Umstand Rechnung getragen wurde, in den Gemeinden mit unterschiedlicher Größe verschiedene Obergrenzen festzusetzen, so in größeren Gemeinden natürlich eine höhere Grenze und in einer kleineren Gemeinde eine kleinere Grenze, ein kleinerer Betrag, der festgesetzt wurde und es geht hier immer um jenen Mindestbetrag der Vorprojekte von öffentlichen Arbeiten, die vom Gemeinderat zu genehmigen sind. Ich denke, dass wir hier in diesem Zusammenhang vielleicht schon eine bestimmte Festsetzung auf Prozentebene definieren sollten. Man sollte schon auf Prozentebene eine klarere Regelung treffen. Die Unterscheidung hier ist nach Einwohnerzahlen im Vorschlag des Regionalausschusses gemacht worden und in unserem Abänderungsantrag setzt man eine prozentmäßige Begrenzung fest. Ich denke schon, dass es einen Mindest- und einen Höchstbetrag geben sollte, der prozentuell in irgendeiner Weise gedeckt ist. Nichts anderes will unser Antrag, damit auf der einen Seite die Möglichkeit für die Gemeinde besteht, in einem bestimmten Rahmen die Beträge selbst festzusetzen, auf der anderen Seite allerdings ein einheitlicher Betrag in diesem Zusammenhang festzulegen ist.

Vizepräsident Denicolò übernimmt den Vorsitz
Assume la Presidenza il Vicepresidente Denicolò

PRÄSIDENT: Danke! Der Abg. Parolari hat das Wort.

PAROLARI: Grazie, Presidente. Questo articolo è decisamente importante, perché fa in modo che nei consigli comunali si vada a discutere dei progetti preliminari di opere pubbliche, significa riportare discussione, confronto, democrazia nei consigli comunali, attraverso la discussione di un argomento decisamente significativo ed importante.

Nei lavori della 1^a Commissione le ipotesi esaminate per poter creare delle scale di riferimento erano due, quella approvata dalla commissione stessa, che divideva il valore dei progetti preliminari, secondo il numero degli abitanti, partendo da un minimo di 250 mila euro per i comuni più piccoli, fino ad un limite massimo di 5 milioni di euro per i comuni oltre i 15 mila abitanti.

In realtà si era esaminato, nella discussione generale, l'ipotesi di utilizzare, come proposto dal cons. Pöder, una percentuale cui fissare la percentuale delle spese correnti. In tal caso sarebbe stato più logico non fissare una percentuale unica per tutti i comuni, indipendentemente dalla grandezza, perché l'8% significherebbe far portare nei comuni più piccoli opere di dimensione veramente piccolissima, mentre nei comuni capoluogo dover portare opere solamente se superiori al valore di 10, 15, se non 20 milioni di euro.

La scelta è caduta, da parte della Commissione, sulla divisione numerica rispetto al valore delle opere, fissata numericamente piuttosto che in percentuale, per cui credo, per quanto ci riguarda, non sosterremo questo emendamento, ma sosterremo l'art. 5, così come è stato approvato dalla Commissione.

PRÄSIDENT:

Art. 6
(Astensione dalle deliberazioni)

1. La rubrica dell'articolo 33 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni è nel solo testo tedesco sostituita dalla seguente: "Verbot der Teilnahme an der Beschlussfassung".

2. Nel primo comma dell'articolo 33 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, e successive modificazioni, come sostituito dal comma 8 dell'articolo 16 della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10, dopo la parola "enti" è aggiunta la parola "privati" e le parole "di astenersi" sono soppresse.

3. Nel comma 1-bis dell'articolo 33 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, istituito dal comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10, dopo il termine "proprio" sono inserite le parole "o del coniuge".

4. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 33 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 9, introdotto dall'articolo 16, comma 1, della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10, è aggiunto il seguente:

"1-ter. L'obbligo di astensione di cui ai commi 1 e 1-bis non sussiste per i componenti degli organi collegiali che rivestano la qualità di socio della società destinataria degli effetti del provvedimento, a eccezione del socio di società di persone e del socio che nella società di capitali disponga di almeno un quinto dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o di almeno un decimo dei voti nel caso di società quotata in borsa. L'obbligo di astensione non sussiste inoltre per i componenti degli organi collegiali che abbiano, in rappresentanza del comune, un rapporto di amministrazione o vigilanza con enti, associazioni, comitati, società e imprese destinatarie degli effetti del provvedimento."

5. Il secondo comma dell'articolo 33 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

2. Le disposizioni dei commi 1, 1-bis e 1-ter si applicano anche al segretario e a coloro che hanno titolo alla adozione o alla proposta di atti o all'espressione di pareri in base al vigente ordinamento."

PRÄSIDENT: Danke! Gibt es weitere Wortmeldungen? Dies ist nicht der Fall. Dann stimmen wir über diesen Abänderungsantrag ab. Wer spricht sich dafür aus? Wer ist dagegen? Wer enthält sich der Stimme?

Bei 7 Gegenstimmen und 5 Enthaltungen ist der Antrag mehrheitlich abgelehnt.

Wünscht jemand zum Art. 5 das Wort? Niemand. Dann wird darüber abgestimmt. Wer spricht sich für den Art. 5 aus? Wer spricht sich dagegen aus? Wer enthält sich der Stimme?

Bei 5 Enthaltungen ist der Art. 5 mehrheitlich genehmigt.

PAHL:

Art. 6
(Verbot der Teilnahme an der Beschlussfassung)

1. Die Überschrift des Artikels 33 des Regionalgesetzes vom 21. Oktober 1963, Nr. 29 mit seinen späteren Änderungen wird in der deutschen Fassung durch die nachstehende ersetzt: „Verbot der Teilnahme an der Beschlussfassung“.

2. Im Artikel 33 Absatz 1 des Regionalgesetzes vom 21. Oktober 1963, Nr. 29 mit seinen späteren Änderungen, ersetzt durch Artikel 16 Absatz 8 des Regionalgesetzes vom 23. Oktober 1998, Nr. 10, wird vor dem Wort „Körperschaften“ das Wort „private“ eingefügt und in der italienischen Fassung werden die Worte „di astenersi“ gestrichen.

3. Im Artikel 33 Absatz 1-bis des Regionalgesetzes vom 21. Oktober 1963, Nr. 29, eingeführt durch Artikel 16 Absatz 1 des Regionalgesetzes vom 23. Oktober 1998, Nr. 10, werden die Worte „um ein eigenes oder um das Interesse“ durch die Worte „um ein eigenes Interesse oder um das Interesse des Ehegatten bzw.“ ersetzt.

4. Im Artikel 33 des Regionalgesetzes vom 21. Oktober 1963, Nr. 9 wird nach dem Absatz 1-bis, eingeführt durch Artikel 16 Absatz 1 des Regionalgesetzes vom 23. Oktober 1998, Nr. 10, der nachstehende Absatz eingefügt:

„1-ter. Das Verbot der Teilnahme gemäß Absatz 1 und 1-bis gilt nicht für die Mitglieder der Kollegialorgane, die Teilhaber der Gesellschaft sind, für welche die Maßnahme gilt, mit Ausnahme der Teilhaber von Personengesellschaften und der Gesellschafter, die in einer Kapitalgesellschaft über mindestens ein Fünftel der in der ordentlichen Versammlung abzugebenden Stimmen bzw. über mindestens ein Zehntel der Stimmen bei börsennotierten Gesellschaften verfügen. Dem Verbot der Teilnahme unterliegen auch die Mitglieder der Kollegialorgane nicht, die in Vertretung der Gemeinde an der Verwaltung oder Aufsicht der Körperschaften, Vereinigungen, Ausschüsse, Gesellschaften und Unternehmen, für welche die Maßnahme gilt, beteiligt sind.“

5. Im Artikel 33 des Regionalgesetzes vom 21. Oktober 1963, Nr. 29 mit seinen späteren Änderungen wird Absatz 2 durch den nachstehenden Absatz ersetzt:

„2. Die in den Absätzen 1, 1-bis und 1-ter enthaltenen Bestimmungen gelten auch für den Sekretär sowie für diejenigen, die im Sinne der geltenden Ordnung dazu berechtigt sind, Maßnahmen zu erlassen bzw. vorzuschlagen oder Stellungnahmen abzugeben.“

PRÄSIDENT: Es liegen Abänderungsanträge vor. Wir beginnen mit den Streichungsanträgen: Prot. Nr. 1636/1: „L'articolo 6 è soppresso. – Artikel 6 ist aufgehoben“, vorgelegt vom Abg. Morandini.

Sie haben das Wort.

MORANDINI: Grazie, Presidente. La proposta soppressiva voleva essere uno stimolo nei confronti della Giunta, lo dico perché stando alla formulazione prevista dalla normativa nazionale, contenuta nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mi pare più lineare, più corretta quella formulazione. Non ho presentato un emendamento sostitutivo, perché lo ha già fatto il collega de

Eccher ed annuncio subito il voto favorevole al suo emendamento sostitutivo, che tratteremo subito dopo questo.

Volevo un attimo proporre all'assessore competente un ripensamento su questo testo, perché la norma nazionale su questo punto mi pare più chiara, anche più corretta, più lineare, più trasparente, in quanto prevede l'impostarsi del comportamento degli amministratori comunali al principio dell'imparzialità ed a quello di buona amministrazione e poi prevede una serie di fattispecie, nelle quali gli amministratori stessi hanno l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione, evidentemente anche alle votazioni e di allontanarsi dall'aula durante la trattazione, allorquando sono in discussione ed in votazione delibere che riguardano interessi propri o del coniuge o di loro parenti sino al quarto grado o di affini fino al secondo grado.

Naturalmente non è che si debba applicare questa norma ovunque, è chiaro che si escludono i provvedimenti normativi o di carattere generale come i piani urbanistici, eccettuati i casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione ed interessi specifici.

Nella lettura dell'emendamento sostitutivo, presentato dal collega de Eccher, è data ulteriore specificazione di altre fattispecie, però volevo evidenziare la ragione per cui ho ritenuto di proporre questo emendamento e di chiedere alla Giunta un ripensamento, almeno su qualche passaggio del contenuto del testo uscito dalla Commissione. Grazie.

PRÄSIDENT: Danke! Gibt es weitere Wortmeldungen? Der Regionalausschuss? Niemand. Dann stimmen wir über diesen Streichungsantrag ab. Wer spricht sich dafür aus? Wer spricht sich dagegen aus? Wer enthält sich der Stimme?

Bei 6 Jastimmen, 5 Enthaltungen und mehrheitlich Neinstimmen ist der Antrag abgelehnt.

Der nächste Antrag ist ein Ersetzungsantrag, vorgelegt von Abg. De Eccher, Prot. Nr. 1628/6:

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

„Art. 6

(Astensione dalle deliberazioni)

1. L'articolo 33 della legge regionale 21 ottobre 1963 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

“Art. 33

(Doveri degli amministratori comunali)

1. Il comportamento degli amministratori comunali, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le proprie funzioni, competenze e responsabilità e quelle dei dirigenti delle rispettive amministrazioni.

2. Gli amministratori comunali hanno l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione, allontanandosi dall'aula durante la trattazione di delibere riguardanti interessi propri, o del coniuge o di loro parenti sino al quarto grado o di affini sino al secondo grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi

dell'amministratore o del coniuge o di parenti fino al quarto grado o di affini sino al secondo grado.

3. I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici hanno l'obbligo di astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio del comune da loro amministrato.

4. Al sindaco, agli assessori ed ai consiglieri comunali è fatto divieto di ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del comune da loro amministrato.

5. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche al segretario comunale e a coloro che abbiano titolo alla adozione o alla proposta di atti o all'espressione di pareri in base all'ordinamento vigente.

6. La giunta provinciale, accertate le violazioni alle disposizioni di cui al comma 2, annulla le deliberazioni e deferisce i soggetti di cui al comma 5 agli organi competenti per le sanzioni disciplinari.

7. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 comportano la decadenza del mandato in conformità con quanto stabilito dall'articolo 19 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5."."

PAHL: Artikel 6 wird durch den nachstehend angeführten Artikel ersetzt:

Art. 6

(Verbot der Teilnahme an der Beschlussfassung)

1. Artikel 33 des Regionalgesetzes vom 21. Oktober 1963 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen wird durch den nachstehenden Artikel ersetzt:

"Art. 33

(Pflichten der Gemeindeverwalter)

1. Die Gemeindeverwalter müssen bei der Ausübung ihrer Funktionen unparteilich sein und nach dem Grundsatz der guten Verwaltung vorgehen, und zwar indem zwischen den eigenen Funktionen, Zuständigkeiten und der eigenen Verantwortung und jenen der Führungskräfte der jeweiligen Verwaltungen zu unterscheiden ist.

2. Die Gemeindeverwalter haben die Pflicht, der Debatte und der Abstimmung fern zu bleiben und den Saal zu verlassen, wenn Beschlüsse getroffen werden, die ihre Interessen, jene des Ehegatten oder Verwandter bis zum vierten Grad oder Verschwägerter bis zum zweiten Grad betreffen. Die Enthaltungspflicht betrifft nicht Gesetzesmaßnahmen oder allgemeine Maßnahmen, wie etwa die Raumordnungspläne, außer in jenen Fällen, in dem ein unmittelbarer und direkter Zusammenhang zwischen dem Inhalt des Beschlusses und spezifischen Interessen des Verwalters oder des Ehegatten oder Verwandten bis zum vierten Grad oder Verschwägerten bis zum zweiten Grad besteht.

3. Die für den Bereich Raumordnung, Bauwesen und öffentliche Arbeiten zuständigen Mitglieder des Gemeindevorstandes dürfen in dem von ihnen verwalteten Gemeindegebiet keine berufliche Tätigkeit auf dem Sachgebiet des privaten und öffentlichen Bauwesens ausüben.

4. Der Bürgermeister, die Assessoren und die Mitglieder des Gemeinderates dürfen bei Körperschaften oder Institutionen, die von der von

ihnen verwalteten Gemeinde abhängen oder von dieser kontrolliert werden, keine Ämter bekleiden oder Beratungen übernehmen.

5. Die Bestimmungen gemäß Absatz 2 finden auch gegenüber dem Gemeindesekretär und gegenüber jenen Anwendung, die aufgrund der geltenden Ordnung das Recht haben, Akte zu erlassen oder vorzuschlagen oder Gutachten abzugeben.

6. Sollte die Verletzung der Bestimmungen gemäß Absatz 2 festgestellt werden, annulliert die Landesregierung die Beschlüsse und überlässt die Disziplinarstrafen für die in Absatz 5 angeführten Personen den zuständigen Organen.

7. Die Verletzung der Bestimmungen gemäß Absatz 2, 3 und 4 hat in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Artikels 19 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5 den Amtsverfall zur Folge.“.

Assume la Presidenza il Presidente Magnani Präsident Magnani übernimmt den Vorsitz

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. de Eccher. Ne ha facoltà.

de ECCHER: Questo emendamento riprende un discorso che è stato affrontato a suo tempo a livello nazionale, sul piano normativo, in particolare il decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 è una situazione che pone dei limiti più severi e più restrittivi, leggo in particolare il comma 3, perché è un comma di ampio significato: “I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici hanno l’obbligo di astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio del comune da loro amministrato.”

Ho avuto modo di verificare che effettivamente questa modifica si rende opportuna in comuni anche di una certa rilevanza, vi sono stati assessori che hanno continuato a lavorare e perlomeno sul piano della trasparenza ritengo opportuno intervenire.

Sappiamo tutti che vi sono altri sistemi, perché l’assessore può utilizzare uno studio vicino, può trovare mille sistemi comunque per contravvenire sul piano della moralità e dell’etica, però perlomeno sul piano dell’immagine credo che un segnale vada dato. In questo senso rivendico l’opportunità di operare con l’emendamento.

PRESIDENTE: Ci sono altri interventi? Prego, cons. Kury.

KURY: Danke! Auch dieser Artikel ist ein sehr wichtiger. Um Interessenskonflikte zu vermeiden, kündige ich hier unsere Unterstützung zum Änderungsantrag des Kollegen de Eccher an. Sollte der angenommen werden, wären wir glücklich, denn ich denke, es geht hier schon darum, Interessenskonflikte so weit wie möglich auszuschalten und der vorgeschlagene Artikel 6, wie er jetzt vorliegt, ist absolut unbefriedigend, weil er das Verbot an der Teilnahme von Entscheidungen nur theoretisch formuliert und es danach aufgrund der Ausnahmeregelung de facto wieder aufhebt. Insofern unsere volle Unterstützung für diesen Antrag, der ein wichtiger ist. Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass dieser Artikel 6 wieder einer der wichtigeren Artikel für

die Gemeindeordnung ist, um Interessenskonflikte für alle Zukunft auszuschalten.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Morandini. Ne ha facoltà.

MORANDINI: Avevo già espresso nell'illustrazione del mio emendamento, signor Presidente, soppressivo dell'intero articolo, naturalmente che voleva essere stimolatore nei confronti della Giunta, per ritoccare, in termini più trasparenti questo articolo, così come uscito dalla Commissione, naturalmente dichiaro il mio voto favorevole all'emendamento sostitutivo del cons. de Eccher. Normalmente sono contrario a recepire le norme nazionali, però mi pare che su questo passaggio la norma nazionale sia assolutamente lineare, puntuale e trasparente e confrontata con il testo editato dalla Commissione mi pare migliore la norma nazionale.

Faccio presente che vertiamo su una materia assai delicata, relativa a fattispecie che nei consigli comunali sollevano non poche discussioni, talvolta anche tensioni che si trascinano fuori dalle aule.

Quello che chiedo ai colleghi della maggioranza è che si dia attenta lettura alla normativa nazionale, recuperata dall'emendamento interamente sostitutivo, a firma del cons. de Eccher, perché questa normativa è chiara, mette in ordine le questioni, si fa carico dei criteri di imparzialità e del principio di buona amministrazione – do lettura in particolare del secondo comma – prevede l'obbligo di astensione anche dal prendere parte alla discussione, oltre che alla votazione, naturalmente allontanandosi dall'aula, ogni qualvolta siano in discussione delibere che riguardano interessi propri dell'amministratore comunale o del coniuge o di parenti fino al quarto grado o di affini sino al secondo grado. Naturalmente non includendo in questo obbligo provvedimenti normativi o di carattere generale.

Ho inteso intervenire per sollecitare ad una riflessione su questo, perché mi pare una norma di un passaggio assolutamente delicato ed importante. Grazie.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Mosconi. Ne ha facoltà.

MOSCONI: Grazie, Presidente. Intervengo su questo emendamento, perché lo ritengo estremamente importante nell'economia generale di questo disegno di legge, non sarebbe male se su questo importante argomento si potesse ascoltare anche qualche voce della maggioranza.

Sostengo questo emendamento, perché porta chiarezza soprattutto su due punti, che trovo estremamente importanti, le incompatibilità in genere sono disciplinate nelle leggi nostre, nei provvedimenti nazionali, eccetera, in questo emendamento il comma 3 recita testualmente: *“I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici hanno l'obbligo di astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio del comune da loro amministrato”*.

So che c'è chi la pensa diversamente da questa proposta, però dobbiamo necessariamente prendere atto che nei comuni di piccole dimensioni esistono situazioni di effettivi, evidenti e palesi conflitti fra chi esercita professionalmente una certa attività e nello stesso tempo è chiamato a

deliberare o comunque condizionare o influire sulle decisioni che competono anche ad altri organi del comune.

Il secondo aspetto riguarda gli incarichi che possono essere assunti dal sindaco, dagli assessori, dai consiglieri comunali nelle istituzioni che in qualche modo sono sottoposte al controllo e alla vigilanza del comune da loro amministrato. Anche in questo caso possono nascere situazioni di effettivo e reale conflitto di interessi e quindi il fatto di impedire che ciò avvenga è un ulteriore elemento importante di chiarezza che andrebbe seriamente valutato.

Vedo che il disinteresse dell'aula è totale e quindi è inutile sforzarsi e parlare di cose di un certo interesse, di una certa importanza. L'unico appunto che potrei fare a questo emendamento che voterò con convinzione, riguarda l'affidamento alla Giunta provinciale della funzione di accertamento delle violazioni. Non so in che modo la Giunta provinciale, non essendo gli atti più sottoposti all'approvazione della Giunta provinciale, in che modo possa accertare e disporre eventuali sanzioni in caso di contravvenzioni, eccetera, questo diventa un po' più difficile, ma per i rimanenti contenuti esprimo un voto favorevole.

Torno a ripetere che sarebbe opportuno sentire qualche parere della maggioranza, che sarà il benvenuto.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Urzi. Ne ha facoltà.

URZÌ: Grazie, Presidente. Solo per sostenere, in maniera sintetica, le ragioni a favore di questo emendamento, tecnicamente presentato dal collega de Eccher, pienamente condiviso, tanto da rappresentare questo tema un motivo di impegno antico. Possiamo dire che, da parte di Alleanza Nazionale, la scorsa legislatura si sollevò un ampio dibattito sia in Commissione legislativa che successivamente in Consiglio regionale.

Siamo contenti del fatto che anche oggi si sia aperta una parentesi di riflessione, su questi aspetti che sono elencati in maniera estremamente chiara, al di sopra di ogni possibilità di equivoco nell'emendamento in discussione. Chiara al di sopra di ogni possibilità di equivoco anche perché questo è lo spirito, ma anche il testo stesso della normativa in vigore a livello nazionale che noi riteniamo debba essere interpretata, assunta anche a livello locale, attraverso un provvedimento legislativo autonomo del Consiglio della Regione Trentino-Alto Adige.

Mi soffermo, signor Presidente, in particolare sul comma 3: *I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici hanno l'obbligo di astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio del comune da loro amministrato.* Mi pare che questo passaggio non abbia bisogno di alcuna illustrazione. Tende ad affermare un principio di lealtà e di correttezza di rapporti di trasparenza amministrativa, che ha la necessità di essere recepito anche nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige.

Credevo che voler ignorare il problema, superarlo attraverso delle piroette come abbiamo assistito anche recentemente fare in altra sede, sia inutile, pericoloso, dannoso al fine della trasparenza dell'azione amministrativa che deve essere sempre garantita. Allora se non c'è la remissione volontaria da parte della persona interessata dall'attività professionale in materia di edilizia

privata e pubblica nel territorio che egli stesso amministra, spesso come assessore all'urbanistica piuttosto che ai lavori pubblici, allora ci deve essere un provvedimento di legge che fissa questo principio ed impone all'amministratore questo tipo di attenzione.

Credo che ignorare il problema sia grave, signor Presidente e quindi mi appello alla responsabilità ed alla sensibilità dell'aula, perché l'emendamento possa essere approvato. Grazie.

PRESIDENTE: Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione l'emendamento.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 1 voto di astensione, 15 voti favorevoli e tutti gli altri contrari, l'emendamento è respinto.

Il cons. Morandini ritira gli emendamenti prot. n. 1636/2 e n. 1636/3.

Passiamo all'emendamento prot. n. 1628/7 a firma del cons. de Eccher, che recita: al comma 2 dell'articolo 6 le parole "le parole di astenersi" sono soppresse e sono sostituite dalle parole "la parola divieto" è sostituita dalla parola "obbligo".

PAHL: In Absatz 2 des Artikels 6 wird anstelle der vorgeschlagenen, nur den italienischen Text betreffenden Streichung der Worte "di astenersi" vorgeschlagen, die Worte "Das Verbot bedeutet" durch folgende Worte zu ersetzen: „Die Enthaltungspflicht beinhaltet“

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. de Eccher. Ne ha facoltà.

de ECCHER: Si tratta di un emendamento tecnico, lessicale, se gli uffici reputano che questa formulazione risulti più chiara mantengo l'emendamento, viceversa lo posso anche ritirare, perché tutto nasce da un errore precedente che è stato poi corretto, si fa riferimento all'obbligo di astensione, poi si passa al divieto, forse la formulazione che ho presentato risulta più chiara. Comunque se gli uffici ritengono di accogliere l'emendamento è un contributo, eventualmente non c'è problema a ritirarlo.

PRESIDENTE: Prego, assessore Amistadi.

AMISTADI: Chiedo se è possibile ritirarlo, perché si arriva allo stesso risultato ed il nostro è più preciso, in quanto sull'art. 14 esistente si prevede il divieto di astenersi. Ora il divieto di astenersi è un'incongruenza, è l'obbligo di astenersi.

Alla fine risulta la seguente frase: l'obbligo di astenersi importa anche l'obbligo di allontanarsi dall'aula durante la trattazione di detti affari". Questa è la correzione ultima che nella sostanza credo non cambi niente.

PRESIDENTE: Va bene è ritirato l'emendamento. Il cons. Morandini ritira l'emendamento prot. n. 1636/4.

Passiamo all'emendamento prot. n. 1658, a firma dei cons. Giovanazzi ed altri, che recita: Il comma 3 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

3. Il comma 1-bis dell'articolo 33 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 introdotto dal comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10, è sostituito dal seguente:

“1-bis. In materia di pianificazione urbanistica, l'obbligo di astensione di cui al comma 1 non sussiste in caso di approvazione di piani urbanistici e loro varianti di carattere generale. Nel caso di approvazione di varianti non aventi carattere generale l'obbligo di astensione di cui al comma 1 sussiste solo per i componenti degli organi deliberanti che abbiano un concreto, immediato ed attuale interesse economico, proprio o del coniuge o di parenti fino al secondo grado o di affini fino al primo grado ovvero di imprese o enti con i quali abbiano rapporto di amministrazione, vigilanza o prestazione d'opera e la deliberazione comporti modifiche più favorevoli rispetto alla situazione precedente.”.

PAHL: Abs. 3 des Art. 6 wird durch den nachstehenden Absatz ersetzt:

3. Der mit Abs. 1 des Art. 16 des Regionalgesetzes vom 23. Oktober 1998, Nr. 10 eingeführte Abs. 1-bis des Art. 33 des Regionalgesetzes vom 21. Oktober 1963, Nr. 29 wird durch den nachstehenden Absatz ersetzt:

„1-bis. Im Bereich der Raumordnung gilt die Enthaltungspflicht laut Abs. 1 im Falle der Genehmigung der Raumordnungspläne und ihrer Änderungen allgemeinen Charakters nicht. Im Falle der Genehmigung von Änderungen, die nicht allgemeinen Charakter haben, besteht die Enthaltungspflicht laut Abs. 1 nur für die Mitglieder der beschließenden Gremien, die ein konkretes, unmittelbares und aktuelles wirtschaftliches Interesse haben, wobei es sich um ein eigenes oder um das Interesse von Verwandten bis zum zweiten Grad und Verschwägerten bis zum ersten Grad oder um das Interesse von Unternehmen oder Körperschaften handeln kann, mit denen sie auf verwaltungstechnischer Ebene, im Bereich der Aufsicht oder der Erbringung von Leistungen Beziehungen unterhalten und wenn die Beschlussfassung eine im Vergleich zur vorherigen Lage vorteilhafteren Änderung nach sich zieht.“.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Giovanazzi. Ne ha facoltà.

GIOVANAZZI: Questo emendamento introduce una piccola modifica che va a toccare il comma 3, che prevede di togliere l'obbligo di astensione nel caso di approvazione di varianti al piano regolatore di carattere generale. Rimane invariato tutto il resto, solo che l'astensione, se dovesse essere approvato questo emendamento, non esiste più, dal momento che si vanno ad approvare varianti di carattere generale.

Questo eviterebbe di sostenere dei costi per quanto riguarda la nomina del commissario ad acta e l'allungamento anche delle procedure, perché sappiamo benissimo che alla fine il risultato è sempre lo stesso. Si nomina un commissario ad acta, le varianti sono le stesse, c'è solo l'allungamento delle procedure e costi in più. Quindi rimane invariato tutto il resto, si introduce solo questa piccola modifica che credo, anche da parte della Giunta, dovrebbe essere accolta.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Pinter. Ne ha facoltà.

PINTER: Grazie, Presidente. Il problema sollevato dal cons. Giovanazzi ha un fondamento, anche se non concordo sulla soluzione poi prospettata. Il fondamento è quello che noi abbiamo una situazione sempre più ricorrente ed ormai generalizzata, basti citare un esempio, anche per il piano regolatore del comune di Rovereto, quindi più di 30 mila abitanti si è ricorsi al commissario ad acta, quindi abbiamo una situazione paradossale, nella quale il principale atto di pianificazione, quindi forse l'atto politicamente più importante, è sottratto al consiglio comunale ed al dibattito del consiglio comunale stesso.

Ora è vero che questo dipende non soltanto dagli obblighi giuridici, ma talvolta anche dalle interpretazioni un po' ristrette dell'obbligo giuridico ed è vero che gli uffici enti locali spesse volte hanno dato dei pareri diversi da quelli che sono i comportamenti reali assunti dai consiglieri comunali. Nel senso che il problema di verifica di un interesse concreto, immediato ed attuale da parte dei consiglieri chiamati a votare su un provvedimento urbanistico, delle volte è stato fatto in una maniera estensiva, quando invece probabilmente, anche sulla base di interpretazioni degli uffici potrebbe essere più restrittiva.

E' vero peraltro che poi le interpretazioni in sede di giustizia amministrativa sono invece molto più restrittive, cioè tendono ad avvalorare il fatto dell'obbligo generalizzato dall'astenersi quando c'è un tipo di interesse da parte del consigliere o dei suoi parenti.

Allora credo che si potrebbe pensare di provare ad incidere su questo problema almeno in due modi, uno potrebbe essere quello che a livello di legge urbanistica ci sia una procedura obbligata di discussione del consiglio comunale sui provvedimenti di varianti ai piani regolatori, nel senso che il consiglio comunale comunque ne debba discutere e nel dettaglio, salvo poi, nel momento della delibera, astenersi e quindi se poi non c'è il numero fare intervenire il commissario ad acta, ma farlo intervenire dopo che sia stato chiaro il dibattito, che le scelte siano state assunte con responsabilità da parte degli amministratori e che nemmeno la giunta si sia nascosta dietro il commissario ad acta, per essere molto chiari.

Questo si potrebbe fare a prescindere dall'astenersi, però io credo che non sarebbe male, perché la proposta del cons. Giovanazzi pone un problema troppo forte, nel senso che distinguere tra varianti generali, piani urbanistici e varianti non di carattere generale non è che funzioni la cosa, perché il cambio di destinazione urbanistica può essere proprio attraverso la variante generale o addirittura sul nuovo piano regolatore. Quindi se cambio da agricolo a residenziale la proprietà di un consigliere o un suo parente, non posso dire che quello non è importante.

Quindi non distinguerei fra il tipo di provvedimenti, perché i provvedimenti che siano generali o particolari possono avere le stesse conseguenze sull'interesse dell'amministratore, semmai distinguerei tra il provvedimento di carattere generale e faccio un esempio. A Rovereto una delle motivazioni in base alle quali molti consiglieri si sono astenuti è che c'era una previsione generalizzata di possibilità di aumento di volume o di possibilità di innalzamento del tetto, eccetera.

Ora se la previsione è uguale per tutti i cittadini, indifferentemente dalla proprietà dell'area o dell'immobile, non ha senso che io mi astenga, perché non è che lo faccio per vantaggio mio, ma è un vantaggio generalizzato, fa parte delle norme. Quindi secondo me non dovrebbe esserci l'obbligo di

astensione sulla norma di carattere generale di un piano, semmai c'è l'obbligo di astensione sulla modifica del retino, puntuale, laddove determinano un vantaggio economico diretto.

Concludo Presidente facendo una proposta: non potrebbe l'assessore pensare di sostituire questo emendamento con un emendamento che almeno precisi in maniera più puntuale cos'è l'interesse concreto ed immediato da parte degli amministratori, perché una scrittura di questo interesse, un poco più rigorosa, intendo dire che l'interesse sta nel fatto che ti cambio destinazione del tuo parente in maniera puntuale, ma non che sia una norma di carattere generale che incide sul piano, forse potrebbe aiutare a non mettere nelle condizioni i consiglieri o dall'astenersi per non trovarsi poi con il rischio dell'invalidamento del provvedimento urbanistico, o comunque determinare una situazione di maggiore percorribilità.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire l'assessore Amistadi. Ne ha facoltà.

AMISTADI: In effetti su questo emendamento concordo perfettamente con lo spirito di quanto vuol dire, abbiamo tutti sperimentato le difficoltà nell'approvare i piani urbanistici comunali ed anche la frustrazione di doverci affidare ad un commissario che viene da fuori per approvare un piano che va contro il principio, ormai consolidato, che un comune ha il diritto di autogovernarsi, di organizzare il proprio territorio.

Però l'emendamento come l'ha scritto il cons. Giovanazzi è chiaro che ha difficoltà, anche perché è contro l'imparzialità che dovrebbe attenersi all'attività del consigliere, proprio perché anche nei piani generali l'interesse particolare ci può essere, quindi concordo con quanto ha detto il cons. Pinter.

Accolgo anche le richieste del cons. Pinter che vanno contro lo spirito dell'emendamento proposto dal cons. Giovanazzi, tecnicamente non so se riusciamo a farlo, forse durante la pausa del pranzo, perché bisogna pensarci un attimo, non è una cosa facile, è abbastanza delicata e spero di poter arrivare con un emendamento che contempra le due esigenze che sono tutte e due concordi nello spirito e nella sostanza e vedere se riusciamo a trovare la soluzione. Questo chiedo.

PRESIDENTE: Voglio dire che accetto questa proposta, se il cons. Giovanazzi è d'accordo, poi lo dirà, di riformulare con la Giunta questo emendamento e quindi la mia proposta è quella di sospendere la seduta e si riprende alle ore 14.30.

Ha chiesto di intervenire il cons. Giovanazzi. Ne ha facoltà.

GIOVANAZZI: Mi rendo perfettamente conto della delicatezza del problema che abbiamo portato in discussione, credo però che primo o poi bisogna anche avere il coraggio di affrontare in modo chiaro queste questioni, perché sappiamo benissimo che non è attraverso questi divieti che si risolvono i problemi o si tengono all'esterno coloro che hanno interessi, magari nel momento che si vanno a fare delle varianti ai piani regolatori.

Cons. Pinter, sarebbe forse opportuno affrontare con coraggio questo e dire che i consiglieri discutessero su tutte le varianti ai piani regolatori e che da quegli interventi emergessero eventualmente le posizioni che vanno a

favorire interessi particolari, perché è ora di finirla di trovare il modo per non avere il numero legale in consiglio, affidare ai commissari ad acta la stesura di un piano che viene fatto dietro le quinte e che dà maggiore copertura a coloro che hanno interessi in quella variante. Perciò bisognerebbe avere il coraggio di affrontarlo quel problema e dire: signori, discutiamone in consiglio e smettiamola di introdurre divieti, impedimenti che poi diventano non delle garanzie, ma delle possibilità di muoversi meglio per tutelare i propri interessi.

PRESIDENTE: La seduta è sospesa, in attesa che riscrivano l'emendamento e riprendiamo i lavori alle ore 14.30.

(ore 12.50)

(ore 14.35)

Presidenza del Presidente Magnani

PRESIDENTE: Prego procedere all'appello nominale.

PINTER: *(segretario):(fa l'appello nominale)*
(Sekretär):(ruft die Namen auf)

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Riprendiamo i lavori.

Sospendiamo per il momento la trattazione dell'emendamento prot. n. 1658, a firma del cons. Giovanazzi, in quanto è alla traduzione e verrà distribuito appena sarà pronto.

Proseguiamo con l'emendamento prot. n. 1636/5, a firma del cons. Morandini, che recita: il comma 4 è soppresso.

PAHL: Absatz 4 ist aufgehoben.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Urzì. Ne ha facoltà.

URZÌ: Grazie, Presidente. Solo un chiarimento, lei ha parlato di una sospensione dell'emendamento Giovanazzi in attesa di avere una riformulazione, una traduzione, non lo so, ma io credo sia consuetudine, signor Presidente, affrontare gli emendamenti nell'ordine in cui è prevista la trattazione e quindi conviene regolarmente attendere l'emendamento Giovanazzi, discuterlo, votarlo e poi passare ai successi emendamenti. Grazie.

PRESIDENTE: Prego, cons. Giovanazzi.

GIOVANAZZI: Posso essere d'accordo con la proposta del cons. Urzì ed invito...

PRESIDENTE: ...scusi, consigliere, intanto vuole illustrare la nuova formulazione?

GIOVANAZZI: Sì, ma volevo dire che l'invito è che non diventi prassi quella di attendere il proponente, per la discussione di un emendamento, qualora di tratti di un determinato consigliere. Mi sembra di essere stato sufficientemente chiaro.

Credo che la proposta che mi è stata consegnata dall'assessore Amistadi manifesti una timida apertura verso l'obiettivo che l'emendamento originario si proponeva di raggiungere. Questo interviene sul regolamento, mi sembra comunque che sia sicuramente un passo avanti.

Colgo l'occasione, visto che c'è anche lo spazio temporale per farlo, per dire che su questo argomento bisogna che i consiglieri, quando si parlerà di revisione anche a livello di piano urbanistico provinciale, i consiglieri che hanno fatto l'esperienza di sindaci di comuni abbiano il coraggio di togliere alcune norme che prevedono l'astensione dei consiglieri nella discussione dei piani regolatori generali. E' meglio che i consiglieri prendano posizione all'interno del consiglio, dichiarino la loro posizione, in modo che emerga chiaramente se quel consigliere si è assunto quel comportamento per favorire interessi particolari, oppure per dare un contributo alla discussione generale sull'attuazione del piano urbanistico.

Dico che è ora di finirla con questa ipocrisia, perché alla fine i piani regolatori vengono redatti da persone estranee alla comunità e su suggerimento, qualche volta non sempre, di pochi all'interno di quel comune ed in questo modo esautorando completamente l'assemblea comunale.

Detto questo, Presidente, mi dichiaro d'accordo sull'emendamento che è stato riformulato. Mi permetto di leggerlo: dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3-bis. Nel comma 1-bis dell'articolo 33 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, istituito dal comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10, è aggiunto in fine il seguente periodo: “L'obbligo di astensione non sussiste nel caso di variazione, che determini modifiche più favorevoli rispetto alla situazione precedente, delle norme di attuazione del piano, le quali riguardino categorie omogenee di immobili ricompresi nel piano stesso.””

PRESIDENTE: Prego, assessore Amistadi.

AMISTADI: Chiedo scusa e devo ringraziare anche i miei funzionari che si sono dedicati saltando il pranzo, anche perché è un emendamento un po' delicato, nel senso che non bisogna andare oltre, perché diventerebbe motivo di ricorso. L'emendamento è un'aggiunta al comma 3, così come formulato, adesso lo stanno traducendo, nel frattempo lo presentiamo così com'è se è possibile, vi chiedo solo un attimo di pazienza.

PRESIDENTE: Il cons. Morandini mi ha fatto pervenire comunicazione che i suoi emendamenti sono ritirati fino all'art. 15.

Do lettura dell'emendamento prot. n. 1866, a firma dell'assessore Amistadi, che recita: dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3-bis. Nel comma 1-bis dell'articolo 33 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, istituito dal comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10, è aggiunto in fine il seguente periodo: “L'obbligo di

astensione non sussiste nel caso di variazione, che determini modifiche più favorevoli rispetto alla situazione precedente, delle norme di attuazione del piano, le quali riguardino categorie omogenee di immobili ricompresi nel piano stesso.”.

PAHL: Nach Abs. 3 wird der nachstehende Absatz hinzugefügt:

„3-bis. Im Art. 33 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 21. Oktober 1963, Nr. 29, eingeführt durch Art. 16 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 23. Oktober 1998, Nr. 1, wird folgender Satz hinzugefügt: Die Pflicht der Stimmenthaltung gilt im Falle von Änderungen als aufgehoben, welche zu einer günstigeren Abänderung der Durchführungsbestimmungen des Bebauungsplanes im Vergleich zu der vorhergehenden Situation führen, die bereits im Plan aufscheinende homogene Liegenschaften betreffen“.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Parolari. Ne ha facoltà.

PAROLARI: Grazie, Presidente. E' solo per chiedere delucidazioni sul significato. Ho sentito, perché non ho ancora potuto leggere l'emendamento, *norme più favorevoli*, ma più favorevoli a chi? Cosa si intende con *delle scelte più favorevoli nelle norme tecniche di attuazione*? Ho sentito bene? E qualora fosse così, *più favorevoli*, ma più favorevoli a chi? Non si capisce bene il significato.

PRESIDENTE: Prego, assessore Amistadi.

AMISTADI: Si tratta, mi sembra abbastanza chiaro, più favorevoli rispetto alla situazione precedente, se si decidesse, ad esempio, di permettere l'innalzamento del tetto, evidentemente riguarda tutti e quindi è più favorevole rispetto alle situazioni precedenti. Così come se si aumentassero gli indici di fabbricazione su una determinata area, che riguardano tutti, più favorevole rispetto a quella di prima, in questo caso non è necessaria l'astensione, perché riguarda tutti e quindi non c'è un interesse personale.

Riguarda solo le norme tecniche di attuazione, quando sono più favorevoli rispetto alla situazione di prima, allora non c'è obbligo di astensione.

PRESIDENTE: Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione l'emendamento.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 1 voto di astensione e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento è approvato.

Passiamo all'emendamento prot. n. 1603/11, prima firmataria la cons. Kury, che recita: il comma 4 dell'art. 6 viene così modificato:

“4. Dopo il comma 1 dell'art. 33 della L.R. del 21 ottobre 1963, n. 9 è inserito il seguente periodo: “L'obbligo di astensione dalle deliberazioni non sussiste per i componenti degli organi collegiali che abbiano, in rappresentanza del comune, un rapporto di amministrazione o vigilanza con enti, associazioni, comitati, società e imprese destinatarie degli effetti del provvedimento”.”.

PAHL: Der 4. Absatz des Art. 6 erhält folgende Fassung:

„4. Im Art. 33 des Regionalgesetzes vom 21. Oktober 1963, Nr. 9 wird nach Absatz 1 folgender Text eingefügt:

„Dem Verbot der Teilnahme an der Beschlussfassung unterliegen nicht die Mitglieder der Kollegialorgane, die in Vertretung der Gemeinde an der Verwaltung oder Aufsicht der Körperschaften, Vereinigungen, Ausschüsse, Gesellschaften und Unternehmen, für welche die Maßnahme gilt, beteiligt sind.“.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire la cons. Kury. Ne ha facoltà.

KURY: Vielen Dank, Herr Präsident! Es geht hier also um die eigenartige Formulierung des neuen 4. Absatzes. Wir formulieren ja aufgrund des alten Textes vorher prinzipiell ein Verbot der Teilnahme und hier im Absatz 4 formulieren wir dann wieder die Ausnahmen, die aus unserer Sicht nicht einsichtig sind. Es scheint uns nicht einsichtig, warum man aus dieser Personengruppe wieder eine Gruppe ausnimmt, nämlich die Teilhaber der Personengesellschaften oder die Gesellschafter, die in einer Kapitalgesellschaft über 1/5 verfügen oder mindestens 1/10 bei Börsen dotierten Gesellschaften. Ich denke prinzipiell – so wie es auch die Staatsnorm vorsieht – sollte ein allgemeines Verbot der Teilnahme aufrechterhalten werden und nicht nach der Formulierung des Prinzips des Verbots der Teilnahme dann im Grunde mit dem nächsten Artikel wieder die Durchlöcherung dieses Verbots. Wir schlagen deshalb vor, nur jenen Teil zu belassen, der hier im Art. 4 den letzten Teil ausmacht, nämlich die Mitglieder der Kollegialorgane, die in Vertretung der Gemeinde an der Verwaltung oder Aufsicht von Körperschaften usw. beteiligt sind, das verstehen wir sehr wohl. Allerdings die Ausnahmen vorher sind für uns nicht einsichtig und deshalb schlagen wir vor, dass aus dem Art. 4 die ersten zwei Sätze gestrichen werden und nur der dritte aufrecht erhalten bleibt.

PRESIDENTE: Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione l'emendamento.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 4 voti di astensione, 8 voti favorevoli e tutti gli altri contrari, l'emendamento è respinto.

Passiamo all'emendamento prot. n. 1631/13, a firma del cons. Urzì, che recita: all'art. 6, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente periodo: "I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato".

PAHL: Bei Artikel 6 wird nach Absatz 4 des Artikels 6 der nachstehend angeführte Satz hinzugefügt:

„Die für die Sachbereiche Raumordnung, Bauwesen und öffentliche Arbeiten zuständigen Mitglieder des Gemeindevorstandes dürfen in dem von ihnen verwalteten Gebiet keine berufliche Tätigkeit im Bereich des privaten und öffentlichen Bauwesens ausüben.“:

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Urzì, ne ha facoltà.

URZÌ: Grazie, Presidente. In maniera estremamente sintetica, anche perché del tema abbiamo indirettamente già parlato anche in precedenza. Adesso lo affrontiamo di petto e nella sostanza ed andiamo ad intervenire con la nostra proposta su questa parte di legge in cui vorremmo che venisse recepito quel principio che nell'ordinamento nazionale è ormai consolidato, per cui i componenti la giunta comunale, competenti in materia di urbanistica, di edilizia, di lavori pubblici hanno la necessità, il dovere proprio di astenersi dall'esercitare la stessa attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica sul territorio da essi amministrato.

E' un tema antico, un tema che è stato oggetto, già nel corso della passata legislatura, di un dibattito ed un tema che ha visto comporsi un sostegno trasversale, in virtù proprio del principio stesso che intende introdurre, che è quello della trasparenza dell'azione amministratrice, che ha la necessità di essere recepita anche nel dettato di legge.

Laddove la coscienza della persona non invita al ritiro dalle responsabilità professionali, ebbene c'è bisogno che sia la legge a dire alla persona coinvolta come ha la necessità di doversi porre nell'ambito del suo impegno istituzionale.

Signor Presidente, su questo principio, che è un principio di un'assoluta trasparenza, ma anche di un'assoluta chiarezza, auspico che possa essere raggiunta un'intesa, perché non si introdurrebbe nell'ordinamento della regione un concetto estraneo ad una coscienza collettiva, ma si introdurrebbe nell'ordinamento della Regione un principio già normalmente accolto e consolidato nell'ordinamento nazionale e quindi in ogni altra realtà al di fuori della nostra regione.

In questo senso mi appello al Consiglio. Grazie.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Parolari. Ne ha facoltà.

PAROLARI: Grazie, Presidente. Per dire che la posizione mia e del mio gruppo, rispetto all'emendamento presentato dal cons. Urzì, è del tutto favorevole, perché uguale emendamento è stato anche da noi presentato, sottoscritto anche dai cons. Barbacovi, Pinter e Catalano, come emendamento all'art. 24, era un'aggiunta a quello, i contenuti però sono gli stessi.

Allora vorrei far presente a tutti i consiglieri che a livello nazionale esiste già un legge, c'è il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che all'art. 78, comma 3, dice le stesse, identiche parole: *"I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato"*.

E' lo stesso contenuto dell'emendamento del cons. Urzì ed è un contenuto di giustizia, perché se facciamo un passo indietro con la memoria ci viene in mente 20, 30 anni fa, quando si parlava delle varie mani sulla città e c'erano, anche se in maniera ridotta, anche nel nostro Trentino e dove si parlava di mani sulla città c'era sempre un qualche assessore che – guarda caso – era architetto o geometra o ingegnere e lavorava nel territorio del comune da lui stesso amministrato.

Credo che il fatto che a livello nazionale si siano resi conto della necessità di portare chiarezza, di portare giustizia mettendo dei limiti all'attività

di chi svolge le funzioni di pubblico amministratore e nello stesso tempo fa progetti, sia stato un'opera di giustizia.

Del resto è altrettanto chiaro che dove ci sono persone che sono in giunta e nello stesso tempo sono magari all'interno della commissione edilizia e nello stesso tempo continuano a fare i progettisti sul territorio da essi amministrato, si crea una doppia ingiustizia, da una parte nei confronti degli altri progettisti che si vedono penalizzati, perché cominciano a lavorare di meno, perché la gente si rivolge a chi ha più potere, a chi li può garantire che il progetto possa passare, dall'altro si crea una grande ingiustizia tra i cittadini, perché ci si rivolge agli assessori, in questo caso alla garanzia che il proprio progetto venga accolto, a differenza degli altri cittadini che invece rischiano di trovarsi spesso al palo.

Credo quindi che al di là degli schieramenti politici, ma per un giudizio proprio individuale, morale ed etico, l'emendamento proposto dal cons. Urzì, che limita le possibilità dei componenti della giunta, competenti in materia di urbanistica, di edilizia, di lavori pubblici di svolgere la loro attività professionale sul territorio da essi amministrato, quell'emendamento, che è stato presentato uguale ed identico anche da noi, vada accolto.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire la cons. Kury. Ne ha facoltà.

KURY: Auch von unserer Seite eine überzeugte Zustimmung zu diesem Antrag des Kollegen Urzì.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Molinari. Ne ha facoltà.

MOLINARI: Presidente, a titolo personale esprimo la mia adesione all'emendamento che è stato proposto dal collega Urzì, perché risponde esattamente alla tipologia di circostanze che ha così bene espresso il collega Parolari e che abbiamo sperimentato anche in precedenti esperienze amministrative. Grazie.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Morandini. Ne ha facoltà.

MORANDINI: Presidente, molto telegraficamente per confermare il ritiro degli emendamenti di cui le ho dato notizia in via telefonica e per associarmi a quanto detto adesso dal collega Molinari, alla stregua delle motivazioni che ha adottato in maniera assai chiara il collega Parolari, quindi per dichiarare il mio voto favorevole all'emendamento del cons. Urzì.

PRESIDENTE: Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione l'emendamento prot. n. 1631/13.

E' stata chiesta la votazione a scrutinio segreto.

Prego distribuire le schede per la votazione.

(segue votazione a scrutinio segreto)

PRESIDENTE: Comunico l'esito della votazione:

votanti	54
schede favorevoli	30
schede contrarie	22
schede bianche	2

Il Consiglio approva l'emendamento.

Ci sono interventi sull'art. 6? Se non ci sono interventi, pongo in votazione l'art. 6.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 4 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli, l'art. 6 è approvato.

Passiamo all'art. 7.

Art. 7

(Associazione di comuni)

1. Nel comma 11 dell'articolo 41-ter della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni, le parole “, escluso il comma 3 dell'articolo 51” sono sostituite dalle parole “sugli organi”.

Art. 7

(Gemeindenvereinigungen)

1. Im Artikel 41-ter Absatz 11 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 werden die Worte „, mit Ausnahme des Artikels 51 Absatz 3” durch die Worte „über die Organe” ersetzt.

PRESIDENTE: Ci sono interventi sull'art. 7? Se non ci sono interventi, pongo in votazione l'art. 7.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 9 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli, l'art. 7 è approvato.

Passiamo all'art. 8.

Art. 8

(Unione di comuni)

1. Il comma 1 dell'articolo 42 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, come modificato dall'articolo 8 della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10, è sostituito dal seguente:

“1. Due o più comuni, di norma contermini, appartenenti alla stessa provincia, possono costituire una unione di comuni allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni o di servizi attribuiti o delegati alla loro competenza.”.

2. Nel comma 6 dell'articolo 42 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, come modificato dall'articolo 8 della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10, dopo la prima frase è inserita la seguente: “L'intesa si considera raggiunta qualora le Giunte provinciali, sentito il Consiglio dei Comuni, qualora istituito, oppure altrimenti il Consorzio dei Comuni, non facciano pervenire un atto di dissenso entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di deliberazione regionale.”.

3. Nel comma 7 dell'articolo 42 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, come modificato dall'articolo 8 della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Nel caso di fusione entro il decimo anno dei comuni partecipanti all'unione sono erogati per dieci anni contributi in misura corrispondente a quelli massimi erogabili ad una unione in eguali condizioni. Tale contribuzione è prorogata per un periodo pari agli anni in cui l'unione non ha beneficiato del contributo regionale per effetto della fusione anticipata. L'entità del contributo è incrementata di un terzo, da destinare esclusivamente a spese in conto capitale, in corrispondenza degli anni compresi tra la fusione anticipata e la scadenza del primo decennio."

Art. 8
(Gemeindenverbund)

1. Im Artikel 42 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1, geändert durch Artikel 8 des Regionalgesetzes vom 23. Oktober 1998, Nr. 10 wird Absatz 1 durch den nachstehenden Absatz ersetzt:

„1. Zwei oder mehrere, in der Regel aneinandergrenzende Gemeinden, die derselben Provinz angehören, können einen Gemeindenverbund zur gemeinsamen Ausübung einer Reihe von Funktionen oder zur Erbringung von ihnen zugewiesenen bzw. übertragenen Dienstleistungen gründen.“.

2. Im Artikel 42 Absatz 6 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1, geändert durch Artikel 8 des Regionalgesetzes vom 23. Oktober 1998, Nr. 10, wird nach dem ersten Satz der nachstehende Satz eingefügt: „Das Einvernehmen gilt als erreicht, wenn die Landesregierungen, nach Anhören des Rates der Gemeinden, falls ein solcher errichtet wurde, oder – falls dies nicht der Fall ist – des Gemeindenverbandes, innerhalb dreißig Tagen ab Erhalt des Entwurfes des Beschlusses des Regionalausschusses ihr fehlendes Einverständnis nicht mitteilen.“.

3. Im Artikel 42 Absatz 7 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1, geändert durch Artikel 8 des Regionalgesetzes vom 23. Oktober 1998, Nr. 10, wird der zweite Satz durch nachstehende Sätze ersetzt:

„Falls die im Verbund zusammengeschlossenen Gemeinden vor Ablauf des zehnten Jahres fusionieren, werden Beiträge in dem höchsten Ausmaß, das einem Verbund unter gleichen Bedingungen gewährt werden kann, für zehn Jahre ausgezahlt. Die Dauer der Beitragsleistung wird um die Zahl der Jahre verlängert, in denen der Verbund wegen vorzeitiger Fusion den Beitrag der Region nicht in Anspruch genommen hat. Das Ausmaß des Beitrags wird für die Jahre zwischen der vorzeitigen Fusion und dem Ablauf der ersten zehn Jahre um ein Drittel erhöht, das ausschließlich für Ausgaben auf Kapitalkonto bestimmt ist.“.

PRESIDENTE: Sull'ordine dei lavori ha chiesto di intervenire il cons. Urzi. Ne ha facoltà.

URZÍ: Ricordo all'aula ed a lei che l'emendamento prot. n. 1631/14 era già stato ritirato e voglio ritirare anche l'emendamento prot. n. 1631/15. Grazie.

PRESIDENTE: Passiamo all'emendamento prot. n. 1635/5, a firma dei cons. Pöder e Klotz, che recita: Nel testo proposto per il comma 1 dell'art. 42 della legge regionale n. 1/93 le parole "di norma" sono soppresse.

PAHL: Im vorgeschlagenen Text für Abs. 1, Art. 42 des Regionalgesetzes Nr. 1/1993 werden die Worte „in der Regel“ gestrichen.

PRESIDENTE: Ci sono interventi su questo emendamento? Se non ci sono interventi, lo pongo in votazione

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 2 voti di astensione, 7 voti favorevoli e tutti gli altri contrari, l'emendamento è respinto.

Passiamo all'emendamento prot. n. 1863, primo firmatario il cons. Urzì, che recita: Nel comma 1 dell'art. 42 della LR 4 gennaio 1993 n. 1 come sostituito dal comma 1 è aggiunta in fine la seguente frase "Nella provincia di Bolzano le unioni possono essere costituite solo da comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti".

PAHL: Im Art. 42 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1, ersetzt durch den Abs. 1, wird nachstehender Satz hinzugefügt:

„In der Provinz Bozen können die Gemeindenverbunde nur von Gemeinden mit weniger als 15.000 Einwohnern gegründet werden.“.

PRESIDENTE: Ci sono interventi? Prego, cons. Urzì.

URZÌ: Signor Presidente, questo è un emendamento che ridefinisce sostanzialmente la qualità della richiesta che avevamo presentato in precedenza, abbiamo ritirato altri emendamenti, abbiamo presentato questo che è più chiaro, che applica solamente alla provincia di Bolzano una limitazione, quindi va a limitare la possibilità dell'unione dei comuni, solo in quei comuni con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti.

Ritengo che questo emendamento possa incontrare un ampio sostegno, me lo auguro, in considerazione di tutte le argomentazioni che già in precedenza, nelle scorse sedute del Consiglio abbiano svolto e non voglio in questa sede ripetere. Grazie.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Lamprecht. Ne ha facoltà.

LAMPRECHT: Danke, Herr Präsident! Die so genannten Vereinigungen der Gemeinden sind eigentlich in der Provinz Bozen nicht praktiziert. Aber wenn man hier diese Präzisierung machen möchte, dass es nur für Gemeinden bis zu 15.000 Einwohnern gilt, wie es im Abänderungsantrag des Abg. Urzì vorliegt, können wir als Südtiroler Volkspartei diesem Antrag ohne weiteres zustimmen.

PRESIDENTE: Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione l'emendamento.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 2 voti di astensione, 6 voti contrari e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento è approvato.

Passiamo all'emendamento prot. n. 1632/2, a firma dell'assessore Amistadi, che recita: Il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Nel primo periodo del comma 6 dell’articolo 42 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, come modificato dall’articolo 8 della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10, le parole “le associazioni rappresentative dei comuni” sono sostituite dalle parole “e sentiti i Consigli dei Comuni, qualora istituiti, o i Consorzi dei Comuni” e dopo il primo periodo è inserito il periodo seguente: “L’intesa si considera raggiunta qualora le Giunte provinciali non facciano pervenire un atto di dissenso entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di deliberazione regionale.”.

PAHL: Abs. 2 wird durch den nachstehenden Absatz ersetzt:

„2. Im Art. 42 Abs. 6 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1, geändert durch Art. 8 des Regionalgesetzes vom 23. Oktober 1998, Nr. 10 werden im ersten Satz die Worte „den die Gemeinden vertretenden Vereinigungen“ durch die Worte „nach Anhören der Räte der Gemeinden, falls sie errichtet wurden, oder der Gemeindeverbände“ ersetzt, und nach dem ersten Satz wird der nachstehende Satz eingefügt: Das Einvernehmen gilt als erreicht, wenn die Landesausschüsse ihr Nichteinverständnis nicht innerhalb 30 Tagen ab Erhalt des Entwurfes des Beschlusses des Regionalausschusses mitteilen.“.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire l’assessore Amistadi. Ne ha facoltà.

AMISTADI: Il comma 2 introduce un procedimento più snello per l’adozione, da parte della Giunta regionale, dei criteri per la concessione di contributi regionali alle unioni. In base alla disciplina attuale i criteri sono approvati dalla Giunta regionale, d’intesa con le Giunte provinciali e le associazioni rappresentative dei comuni. Con la nuova disciplina l’intesa è limitata alle giunte provinciali, anche per essere più snelli nelle decisioni, mentre deve essere acquisito solo un parere dei consorzi dei comuni.

Quindi va approvato questo emendamento, che è un emendamento tecnico, che è necessario sia per migliorare la formulazione della norma, sia per rafforzare la nuova disciplina, quella contenuta nella prima parte del comma 6 dell’art. 42, nella quale è rimasto l’obbligo d’intesa anche con i consorzi dei comuni. E’ un emendamento chiarificatore.

PRESIDENTE: Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione l’emendamento.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 8 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli, l’emendamento è approvato.

Ci sono interventi sull’art. 8? Se non ci sono interventi, pongo in votazione l’art. 8, come emendato.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 9 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli, l’art. 8 è approvato.

Passiamo all’art. 9.

Art. 9 (*Consorzi obbligatori di funzioni*)

1. Dopo l'articolo 42 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, è aggiunto il seguente:

“Art. 42-bis

(Consorti obbligatori di funzioni)

1. I consorti obbligatori di funzioni costituiti fra comuni della regione in base a leggi di settore statali o provinciali continuano ad essere regolati dalle disposizioni contenute nei rispettivi statuti, nell'ambito delle finalità indicate dalle leggi stesse, salva l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Giunta regionale 28 maggio 1999, n. 4/L e nel relativo regolamento di attuazione, intendendosi sostituiti agli organi comunali gli organi individuati nello statuto. L'applicazione degli articoli 10, 13, 14, 15, 22, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 e 46 dello stesso decreto del Presidente della Giunta regionale n. 4/L del 1999, e delle norme del regolamento di attuazione riguardanti le stesse materie, è facoltativa in relazione alle dimensioni dell'ente e alla complessità delle funzioni e della struttura organizzativa.

2. La nomina dei rappresentanti dei comuni presso i consorti è effettuata sulla base delle disposizioni previste dagli articoli 13 e 15 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1.

3. Le modifiche agli statuti sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti l'assemblea.”.

Art. 9

(Pflichtkonsortien zur gemeinsamen Ausübung von Funktionen)

1. Im Regionalgesetz vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 wird nach Artikel 42 der nachstehende Artikel eingefügt:

“Art. 42-bis

(Pflichtkonsortien zur gemeinsamen Ausübung von Funktionen)

1. Die unter Gemeinden der Region aufgrund spezifischer Staats- bzw. Landesgesetze errichteten Pflichtkonsortien zur gemeinsamen Ausübung von Funktionen werden weiterhin durch die in den jeweiligen Satzungen enthaltenen Bestimmungen im Rahmen der Zielsetzungen genannter Gesetze, vorbehaltlich der Anwendung der Bestimmungen des Dekretes des Präsidenten des Regionalausschusses vom 28. Mai 1999, Nr. 4/L und der entsprechenden Durchführungsverordnung geregelt, wobei die Gemeindeorgane durch die in der Satzung bestimmten Organe ersetzt werden. Die Anwendung der Artikel 10, 13, 14, 15, 22, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 und 46 des genannten Dekretes des Präsidenten des Regionalausschusses Nr. 4/L aus dem Jahre 1999 sowie der Bestimmungen der Durchführungsverordnung in denselben Bereichen ist fakultativ, abhängig von der Größe der Körperschaft und der Komplexität der Funktionen und der Organisationsstruktur.

2. Die Ernennung der Vertreter der Gemeinden bei den Konsortien erfolgt aufgrund der Bestimmungen der Artikel 13 und 15 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1.

3. Die Satzungsänderungen werden mit der Zustimmung der absoluten Mehrheit der Versammlungsmitglieder genehmigt.“.

PRESIDENTE: Ci sono interventi? Ha chiesto di intervenire il cons. Morandini. Ne ha facoltà.

MORANDINI: Grazie, Presidente. Solo per dire che voterò favorevolmente questa norma, perchè rispetto all'attuale quadro normativo che mi sembra piuttosto incerto, questa norma va certamente nella direzione di chiarirlo, per cui dichiaro il mio voto favorevole.

PRESIDENTE: Altri vogliono intervenire? Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione l'art. 9.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 10 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli, l'art. 9 è approvato.

Passiamo all'art. 10.

Art. 10 (*Attribuzioni del sindaco*)

1. Nel comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, come sostituito dall'articolo 64 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, le parole "secondo le disposizioni dettate dalla legge" sono sostituite dalle parole "ed entra in carica dal momento della proclamazione".

2. Nel comma 5-bis dell'articolo 15 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, introdotto dall'articolo 64 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, la frase "In mancanza, la Giunta provinciale adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'articolo 58." è sostituita dalla frase "In mancanza, la Giunta provinciale adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'articolo 57." e nell'ultimo periodo le parole "dall'articolo 22, nonché" sono sostituite dalle parole "dalla legge,".

Art. 10 (*Funktionen des Bürgermeisters*)

1. Im Artikel 15 Absatz 1 des Gesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1, ersetzt durch den Artikel 64 des Regionalgesetzes vom 30. November 1994, Nr. 3, werden die Worte „gemäß den gesetzlichen Bestimmungen gewählt“ durch die nachstehenden Worte ersetzt: „gewählt und tritt zum Zeitpunkt der Verkündung sein Amt an“.

2. Im Artikel 15 Absatz 5-bis des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1, eingeführt durch Artikel 64 des Regionalgesetzes vom 30. November 1994, Nr. 3, wird der Satz „Ist dies nicht der Fall, so ergreift die Landesregierung die Ersatzmaßnahmen im Sinne des Artikels 58.“ durch den nachstehenden Satz ersetzt „Ist dies nicht der Fall, so ergreift die Landesregierung die Ersatzmaßnahmen im Sinne des Artikels 57.“ und im letzten Satz werden die Worte „im Artikel 22 und“ durch die Worte „in den gesetzlichen Bestimmungen,“ ersetzt.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Morandini. Ne ha facoltà.

MORANDINI: Grazie, Presidente. Volevo un chiarimento dall'assessore, perché mi pare che a tutt'oggi, quanto in questo momento si propone di disciplinarlo con l'art. 10, così come editato dalla Commissione, mi riferisco alle ultime parole del primo comma *“ed entra in carica dal momento della proclamazione”*, a tutt'oggi questa mi pare sia una prassi, se non ho capito male.

Con questa proposta si vuole chiarirlo esplicitamente attraverso l'atto legislativo? Non capisco la ratio della norma.

PRESIDENTE: Prego, assessore Amistadi.

AMISTADI: A parte che è un articolo esclusivamente tecnico, ma in effetti l'interpretazione è quella che ha dato il cons. Morandini, perché essendo il sindaco ad elezione diretta, nel momento in cui è eletto è automaticamente in carica.

PRESIDENTE: Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione l'art. 10.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 10 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli, l'art. 10 è approvato.

Passiamo all'art. 11.

Art. 11
(Consigli circoscrizionali)

1. Il comma 4 dell'articolo 20 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 è sostituito dal seguente:

“4. Il sistema di elezione del presidente del consiglio di circoscrizione è stabilito dallo statuto e con regolamento sono disciplinate le modalità per l'elezione.”.

Art. 11
(Stadt- und Ortsviertelräte)

1. Absatz 4 des Artikels 20 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 wird durch den nachstehenden Absatz ersetzt:

„4. Das System für die Wahl des Vorsitzenden des Stadt- bzw. Ortsviertelrates wird in der Satzung festgelegt, wobei die Modalitäten der Wahl in einer Verordnung zu bestimmen sind.“.

PRESIDENTE: C'è un emendamento, prot. n. 1631/16, a firma del cons. Urzì, che recita: al comma 1 è aggiunto il seguente:

“1-bis. All'articolo 20 della legge regionale 4.1.1993, n. 1 la cifra 30.000 è sostituita con la cifra 13.000.”

PAHL: In Artikel 20 des Regionalgesetzes vom 4.01.1993, Nr. 1 wird die Zahl „30.000“ durch die Zahl „13.000“ ersetzt.

PRESIDENTE: Prego, cons. Urzì.

URZÌ: Grazie, Presidente. Vogliamo considerarlo un emendamento di testimonianza, mi piacerebbe fosse di sostanza, mi piacerebbe potesse essere approvato. Siamo all'emendamento prot. n. 1631/16, Presidente? Allora illustro questo, ma di fatto poi lo ritiro e facciamo valere questa illustrazione per l'emendamento successivo il prot. n. 1631/17, che cambia solo la cifra da 13.000 a 15.000, secondo un principio che si è voluto ormai consolidare nell'aula, su cui non siamo d'accordo.

Per evitare equivoci, signor Presidente, ritiro subito l'emendamento prot. n. 1631/16 ed intervengo successivamente sull'emendamento prot. n. 1631/17.

PRESIDENTE: Diamo lettura dell'emendamento successivo, il prot. n. 1631/17, a firma del cons. Urzì, che recita: al comma 1 è aggiunto il seguente:

“1-bis. All'articolo 20 della legge regionale 4.1.1993, n. 1 la cifra 30.000 è sostituita con la cifra 15.000.”

PAHL: In Artikel 20 des Regionalgesetzes vom 4.01.1993, Nr. 1 wird die Zahl „30.000“ durch die Zahl „15.000“ ersetzt.

PRESIDENTE: Prego, cons. Urzì.

URZÌ: Grazie, Presidente. Vorremmo che questo emendamento provocasse una prima riflessione su un argomento importante, sul quale non riteniamo di dover mettere subito la parola fine, ma che vorremmo attivasse una riflessione più generale ed in quale sede migliore se non quella del Consiglio regionale?

Con questo emendamento si vuole garantire, come primo passo verso la rivalorizzazione di quegli organismi istituiti a suo tempo nell'ambito dei grossi comuni, ossia le circoscrizioni, si vorrebbe trasferire questa esperienza anche in altri comuni, in altre realtà, non necessariamente sopra i 30 mila abitanti, ma sopra i 15 mila abitanti.

Questa è la volontà, introdurre quindi questa forma di partecipazione attiva ed anche attraverso il voto in realtà demograficamente minori, che magari proprio per la conformazione anche del nostro territorio sono articolate non in quartieri, ma in frazioni vere e proprie, quindi frazioni distanziate talvolta anche alcuni chilometri l'una dall'altra; allora garantire una maggiore partecipazione pubblica alla vita della comunità locale, attraverso questa proposizione delle circoscrizioni in realtà demograficamente inferiori.

Quindi io sarei già felice, signor Presidente, se da oggi si incominciasse a ragionare di questo, aprendo un nuovo capitolo legato al riempire di contenuti queste realtà, attribuire loro una funzionalità maggiore rispetto all'attuale.

Questo è un problema spinoso, ma che prima o poi saremo nella condizione ed avremo il dovere di affrontare. Grazie, Presidente.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Morandini. Ne ha facoltà.

MORANDINI: Grazie, signor Presidente. Più che sull'emendamento volevo intervenire sull'articolo a cui l'emendamento si riferisce, quindi non so se lei ritiene che io intervenga ora, oppure sull'articolo in generale.

Posso continuare allora? Si tratta di questo e qui volevo chiedere all'assessore, se non intendo male, da come è proposto l'art. 11 così come la Commissione lo ha licenziato, è anche possibile l'elezione diretta del consiglio comunale.

Vorrei invitarla ad un supplemento di riflessione su questo, assessore Amistadi, perché già c'è una forza notevole, il sindaco eletto dalla comunità, eccetera, quindi mi pare un po' eccessivo questo lasciare la possibilità che sia eletto direttamente. Le cariche di rilievo è importante che siano elette direttamente, ma non quelle inferiori, mi parrebbe davvero che questo potrebbe configurare una sorta di rovesciamento di democrazia, per capirci e quindi è un'ipotesi su cui ho particolari perplessità. Grazie.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Divina. Ne ha facoltà.

DIVINA: Presidente, ho aspettato l'ultimo momento, perché mi sarebbe piaciuto sentire la maggioranza cosa avrebbe votato in merito a questa proposta emendativa, al di là di partecipare con dovuto ossequio all'attività delle opposizioni nella quale mi riconosco, devo purtroppo dissociarmi da questa impostazione o almeno non potrei votare questo emendamento.

Ammetto la buona fede dei presentatori che annunciano la volontà di aumentare la partecipazione sulle scelte della comunità che stanno rappresentando, il problema è entro quali limiti è opportuno considerare la partecipazione un vantaggio sociale. Ripartire una realtà di 15 mila abitanti in piccole frazioni, in piccole realtà di quartiere, credo sia una misura eccessivamente piccola per dare un qualche cosa di utile.

I casi sono due, o sono dei comuni periferici, dove già hanno una realtà frazionale, penso ai comuni del basso Trentino, i due unici che sarebbero a cavallo dei 15 mila abitanti, la realtà arcense divisa già in una infinità di piccole frazioni, dove una sua rappresentanza c'è, perché c'è la realtà frazionale che quando deve far sentire qualcosa in consiglio comunale ha i suoi strumenti. Altre realtà sono ancor meglio rappresentate perché provvedono addirittura a se stesse, penso alla realtà perginese dove abbiamo le frazioni con gli usi civici, che sono ancor più forti, perché pretendono di gestire unità territoriali, beni e comunque un patrimonio collettivo.

Quando serve in realtà così piccole – se serve? – è anche facile provare il comitato di quartiere che fa pressione, la realtà è tanto piccola. Siccome tra qualche articolo andiamo a parlare di indennità dei sindaci, sarò contrario a quella proposta che ho visto aleggiare, sottoscritta da un certo numero di capigruppo, la lievitazione dei costi e la proliferazione di una classe politica che ormai non lo fa più per spirito di partecipare, di responsabilità, di assumersi i dovuti incarichi, comunque prestarsi, perché il tutto qua non è prestarsi è andare a chiedere. Ne parleremo meglio dopo, però qua si sta allargando quella che dovrebbe essere per pochi una professione a tempo pieno, ma lo diventerà per una pletora di sindaci, di assessori che verrebbero retribuiti con un balzo incredibile, parametrati ai consiglieri regionali.

Per realizzare strutture di circoscrizione servono strutture adeguate, locali, uffici stabili e via dicendo, indennità dei presidenti che sono tutte legate alle indennità degli assessori dei rispetti comuni, i gettoni di presenza per tutti i

partecipanti, io lo vedo come un fiume, ogni goccia, ogni piccolo vaso che si versa va a finire in quel grande fiume dove siamo sommersi tutti quanti.

L'utilità di questo emendamento non la vedo, vedo di concerto un aumento di costi che forse non è il caso in questa stagione muoversi in questa direzione, lo dirò dopo quando arriveranno i costi ancor più consistenti, che sono quelli dell'indennità, dato che i sindaci trentini guardano ai sindaci altoatesini con una certa invidia, proprio perché c'è un livello di ricompensare il lavoro con una forbice abbastanza divaricata.

Quello che scriveremo sulle leggi ha valore zero, mi spiego meglio; quando diremo che la possibilità di retribuire sarà tra una forbice tra cinque e dieci è come noi scrivessimo dieci, perché nella possibilità e nella legalità di arrivare al massimo non abbiamo mai visto nessuno autoattribuirsi di questo il minimo. Men che meno una giunta alinea, se sarà la Giunta regionale a dover decidere, si inimicherà tutto il sistema amministrativo trentino, consentendo o applicando il livello minimo, è umano e si tenterà di accontentare tutti quelli che possono essere accontentati, rispettando la legge. Per cui se la legge dice: da uno a dieci, da cinque a dieci, noi sappiamo già che è dieci e che tutto il resto è come non fosse scritto.

Per queste ragioni e non per altro mi devo comportare conseguentemente e non potrei appoggiare questo emendamento.

PRESIDENTE: Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione l'emendamento.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 6 voti di astensione, 4 voti favorevoli e tutti gli altri contrari, l'emendamento è respinto.

Ci sono interventi sull'art. 11? Prego, assessore Amistadi.

AMISTADI: Mi sembra che il riferimento che facevi era alle elezioni dirette anche nelle circoscrizioni. Rientrando nello spirito complessivo di questa legge, che è quella di prevedere che gli statuti comunali abbiano ampia autonomia decisionale, abbiamo anche detto che dipende dalla scelta del consiglio comunale se fare o non fare le elezioni dirette.

La mia posizione personale è abbastanza contraria, io sono per il proporzionale, ma questa è un'idea mia, però devo che in questi tempi si sta elogiando a più non posso il sistema maggioritario, quindi mi adeguo e questo comma prevede che si possa andare alle elezioni dirette.

PRESIDENTE: Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione l'art. 11.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 6 voti di astensione, 1 voto contrario e tutti gli altri favorevoli, l'art. 11 è approvato.

L'art. 12 è stato soppresso dalla Commissione legislativa.

Passiamo all'art. 13.

Art. 13

(Gettoni di presenza)

1. All'articolo 28 del decreto del Presidente della Giunta regionale 19 gennaio 1984, n. 6/L, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 14 agosto 1986, n. 4, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nel comma 1 le parole “nella misura massima di lire 25.000” sono sostituite dalle parole “nella misura fissata dallo statuto”;
- b) nel comma 2 tra le parole “alle sedute” e le parole “delle commissioni” sono inserite le parole “della giunta e”.

2. Nel comma 2 dell'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Giunta regionale 19 gennaio 1984, n. 6/L, introdotto dall'articolo 3 della legge regionale 14 agosto 1986, n. 4, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente: “h-bis) manifestazioni e segni di riconoscenza a favore di dipendenti con attività di servizio pluriennale.”.

Art. 13 (Sitzungsgelder)

1. Im Artikel 28 des Dekretes des Präsidenten des Regionalausschusses vom 19. Jänner 1984, Nr. 6/L, ersetzt durch Artikel 2 des Regionalgesetzes vom 14. August 1986, Nr. 4, werden die nachstehenden Änderungen vorgenommen:

- a) in Absatz 1 werden die Worte “von höchstens 25.000 Lire zu entrichten” durch die nachstehenden Worte ersetzt: “in dem Ausmaß zu entrichten, das in der Satzung festgelegt wurde.”;
- b) in Absatz 2 werden zwischen den Worten „an den Sitzungen“ und den Worten „der ständig formell eingerichteten und einberufenen Gemeinderatskommissionen“ die Worte „des Ausschusses und“ eingefügt.

2. In Artikel 28-quater des Dekretes des Präsidenten des Regionalausschusses vom 19. Jänner 1984, Nr. 6/L, eingeführt durch Artikel 3 des Regionalgesetzes vom 14. August 1986, Nr. 4 wird in Absatz 2 nach dem Buchstaben h) der nachstehende Buchstabe h-bis) hinzugefügt:
„h-bis. Veranstaltungen und Geschenke zur Ehrung langjähriger Bediensteter.“.

PRESIDENTE: C'è un emendamento prot. n. 1603/13, prima firmataria la cons. Kury, che recita: al comma 1 dell'art. 13 viene soppressa la lettera b).

PAHL: Im 1. Absatz des Art. 13 wird Buchstabe b) gestrichen.

PRESIDENTE: Prego, cons. Kury.

KURY: Es geht hier also um die Abänderung des Art. 22. Der Art. 22 der Gemeindeordnung sieht vor, dass die Gemeinderatsmitglieder, die keine monatliche Amtsentschädigung beziehen, Sitzungsgeld bekommen. Soweit so gut. Dann kommt aber in diesem Buchstaben b) eine Änderung, die Folgendes aussagen würde: Die gleiche Entschädigung wie die Sitzungsgelder der Gemeinderatsmitglieder ohne monatliche Amtsentschädigung wird ausbezahlt für die Teilnahme an den Sitzungen des Ausschusses und der ständigen Gemeinderatskommissionen. Ich habe damit Probleme, weil ich mich frage, welche Gemeinderatsmitglieder gibt es, die an den Sitzungen des Ausschusses teilnehmen? Das sind logischerweise Assessoren. Dann frage ich mich - gerade in dem Augenblick, wo wir in diesem Gesetzentwurf für alle Assessoren eine Amtsentschädigung vorsehen, also jenes Verbot aufheben, dass die

Assessori in den Gemeinden unter 2.000 Einwohnern keine Amtsentschädigung mehr bekommen - warum soll dann ein Assessor, der an der Sitzung des Ausschusses des Stadtrates teilnimmt, ein Sitzungsgeld bekommen, wenn er eigentlich eine monatliche Amtsentschädigung für sein Amt als Assessor bekommt und damit mit den Sitzungen beim Ausschuss eigentlich nur seiner Arbeit nachkommt? Deshalb schlagen wir vor, dass der Buchstabe b) gestrichen wird, also jener Passus gestrichen wird, wo zusätzlich zur Feststellung der Tatsache, dass den Gemeinderatsmitgliedern ein Sitzungsgeld ausbezahlt wird, wenn sie bei den Gemeinderatskommissionen sitzen, auch den Assessoren ein Sitzungsgeld ausgezahlt wird, wenn sie im Ausschuss sitzen. Das würde vielleicht Sinn machen, wenn es weiterhin Assessoren gäbe, die keine Amtsentschädigung bekommen, aber gerade das verändern wir mit diesem Gesetzentwurf. Insofern denke ich, macht das keinen Sinn.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Urzì. Ne ha facoltà.

URZÌ: Grazie, Presidente. Sull'ordine dei lavori, in primo luogo per una questione formale, nel senso che non ho gli emendamenti dall'art. 13 in avanti, non so se sono stati distribuiti, chiedo questo chiarimento...

PRESIDENTE: ...ci sono fino all'art. 22...

URZÌ: ...allora mi premurerò di raccogliervi da qualche parte, in archivio.

Ritenevo opportuno, se mi permette signor Presidente, sull'emendamento prot. n. 1631/13, in precedenza già votato ed approvato, relativo all'art. 6, emendamento che prevedeva l'obbligo dell'astensione dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato, da parte dei componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici. Signor Presidente, ritengo sia opportuno, come è chiaro dal testo, sottolineare la volontà di interpretazione autentica che il sottoscritto ha dato per l'emendamento stesso che per quando di fa riferimento all'esercizio di attività professionali in materia di edilizia privata e pubblica, si intende la progettazione, la direzione di lavori nell'ambito del comune amministrato dai assessori competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici.

Peraltro ho dato una scorsa, signor Presidente e devo dire che è problematico nella sua lettura, perché il testo in lingua tedesca, estrapolo solo alcune parole, dice: *dürfen in dem von ihnen verwalteten Gebiet keine berufliche Tätigkeit*. E' vero che questo significa letteralmente *nessuna attività professionale*, questo deriverà sicuramente dalla mia conoscenza relativa della lingua, però può far intendere un'attività professionale anche artigiana, cioè l'idraulico piuttosto che il muratore che segue un determinato tipo di interventi in materia edilizia privata e pubblica nel territorio, quando l'idraulico ed il muratore è anche assessore del dato comune.

Signor Presidente, dico che questo equivoco può nascere dalla lettura del testo in lingua tedesca, non ritengo che possa essere considerato attuale nella lettura del testo in lingua italiana, che fa riferimento sì all'esercizio

di attività professionali, ma chiaramente intende coloro che svolgono progettazione e direzione lavori.

Tanto dovevo, signor Presidente, per chiarezza, ma ritenevo opportuno questo intervento e la ringrazio di avermi concesso l'opportunità di farlo. Grazie.

PRESIDENTE: E' chiaro però che a questo punto non possiamo intervenire su modifiche del testo di un articolo già votato, quindi registriamo la volontà dell'aula e verificheremo se è già sufficiente questa volontà o se ci sia bisogno di modificare in qualche modo il testo magari successivamente.

Prego, cons. Parolari.

PAROLARI: Brevemente, signor Presidente, sull'ordine dei lavori. Volevo dire che anch'io nel mio intervento precedente mi riferivo esclusivamente ad attività professionali di progettazione e direzione lavori ed in questo senso ho votato l'emendamento.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Divina. Ne ha facoltà.

DIVINA: Sull'ordine dei lavori, Presidente, per chiedere all'assessore se non ritiene di dare una spiegazione all'intervento che ha fatto la collega Kury, perché il sottoscritto ripresenterebbe la domanda negli stessi termini.

PRESIDENTE: Prego, assessore.

AMISTADI: Grazie, Presidente. Qui si tratta di una norma che va a morire nel momento in cui si andrà ad approvare l'art. 14. Quindi il problema è che è stata abolita, a livello nazionale, la legge 816 che in qualche modo manteneva i gettoni di presenza per i rappresentanti della giunta e quindi bisognava colmare il vuoto, ma questo riguarda esclusivamente gli assessori che non hanno indennità di carica, quindi andiamo a prevedere nell'art. 14 sotto i 2.000 abitanti e che è un articolo che andrà a morire nel momento in cui verrà applicato l'articolo prossimo,. Su questo non ci sono dubbi, è incompatibile il gettone di presenza più l'indennità di carica.

Questo era per colmare un vuoto normativo, dovuto all'abrogazione della legge 816.

PRESIDENTE: Prego, cons. Divina.

DIVINA: Assessore, la sua risposta è chiara, il problema è che non è chiaro l'insieme, la norma. Andiamo a scrivere un contesto di norme che riformano e con questa lettura dell'attuale art. 13 si scrive un qualcosa che sappiamo già che è incompatibile con quello che andiamo a fare. Allora ha ragione la cons. Kury, questo deve sparire, io non so, se le opposizioni devono presentare degli emendamenti hanno la possibilità di porli in modo sequenziali – passatemi il termine – se uno fosse bocciato il seguente potrebbe sopravvivere.

La giunta non può lavorare con questo sistema, deve dare un suo disegno di riforma, non è che pensiamo: se il prossimo fosse bocciato, almeno con questo saneremo una posizione, dobbiamo dare un qualcosa di organico e

nell'organicità questo non ci sta più. Quindi va approvato l'emendamento soppressivo che propone la cons. Kury, altrimenti si è un pasticcio normativo. Io la leggo così, assessore.

PRESIDENTE: Prego, assessore Amistadi.

AMISTADI: Mi sembrava di essere stato chiaro. Questo è una norma che in qualche modo riempie lo spazio che va da adesso all'applicazione dell'eventuale art. 14 approvato, non oltre evidentemente, perché poi l'art. 14 prevedrà che sotto i 2.000 abitanti si potrà dare l'indennità di carica e quindi non essendoci compatibilità fra gettone di presenza ed indennità di carica, questa cadrà.

Quindi si tratta di coprire questo spazio, anche perché non è che se la legge viene approvata domani mattina parte, è per coprire il vuoto che va da adesso, attualmente che già in qualche modo è mancante la normativa, fino all'applicazione del regolamento. Nel momento in cui si andrà ad applicare il regolamento con l'art. 14 approvato, se sarà approvato, sotto i 2.000 abitanti l'indennità di carica, evidentemente andrà decadendo man mano che si applica il regolamento. Spero di essere stato chiaro.

PRESIDENTE: Prego, assessore Dello Sbarba.

DELLO SBARBA: Assessore, a noi pare anomalo il fatto che in una legge si preveda che rispetto ad una previsione di un articolo, il n. 14 che dovrebbe sistemare la questione, far scomparire l'oggetto di quello che stiamo decidendo adesso, si preveda una situazione normativa diversa, che presuppone che l'art. 14 non esista.

Questo mi resta difficile capirlo, a me sembra che noi stiamo facendo un piccolo pasticcio e questo non mi preoccuperebbe se questo piccolo pasticcio non desse adito a possibili interpretazioni per cui un assessore poi riceve anche il gettone di presenza. Questo mi parrebbe veramente sbagliato.

PRESIDENTE: Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione l'emendamento.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 6 voti di astensione, 6 voti favorevoli e tutti gli altri contrari, l'emendamento è respinto.

Passiamo all'emendamento prot. n. 1631/18, a firma del cons. Urzi, che recita: è aggiunto il seguente punto h ter): "h ter): piccoli omaggi floreali agli sposi contestualmente alla celebrazione delle nozze in Municipio".

Prego, cons. Urzi.

URZÌ: Signor Presidente, volevo annunciare di ritirare l'emendamento prot. n. 1631/18. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie consigliere. Se non ci sono interventi, pongo in votazione l'art. 13.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 10 voti di astensione, 2 voti contrari e tutti gli altri favorevoli, l'art. 13 è approvato.

Passiamo all'art. 14.

Art. 14

(Nuove disposizioni in materia di indennità di carica)

1. L'articolo 1 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 4 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

“Art. 1

(Indennità di carica)

1. Al sindaco, al presidente del consiglio, ai componenti degli organi esecutivi del comune, delle sue articolazioni, delle forme collaborative di cui al Capo IX della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni, nonché degli enti istituiti ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, è attribuita un'indennità mensile di carica fissata con le modalità indicate nel comma 3.

2. I consiglieri comunali, circoscrizionali, delle forme collaborative di cui al Capo IX della legge regionale 4 gennaio 1993 n. 1, e successive modificazioni, nonché degli enti istituiti ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal comma 3, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni.

3. La misura dell'indennità di carica e del gettone di presenza è determinata almeno all'inizio di ogni periodo di amministrazione comunale, con delibera della Giunta provinciale sentiti il Consiglio dei Comuni, ove istituito, ovvero, in sua assenza, il Consorzio dei Comuni nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;
- b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto sia delle fluttuazioni stagionali della popolazione che delle caratteristiche socio-economiche del territorio e delle particolari funzioni assunte dagli enti, nonché del tempo necessario per l'espletamento del mandato e delle connesse responsabilità;
- c) articolazione delle indennità di carica del vicesindaco e degli assessori in rapporto alla misura dell'indennità stabilita per il sindaco entro una fascia di oscillazione compresa fra il 20 e l'80 per cento della medesima. Ai presidenti e ai componenti degli organi esecutivi delle forme collaborative di cui al Capo IX della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, e successive modificazioni, sono attribuite le indennità di carica nella misura prevista per il comune avente maggiore popolazione fra quelli partecipanti;
- d) articolazione dell'indennità di carica del presidente del consiglio, in misura non superiore a quella prevista per gli assessori comunali;
- e) determinazione dell'indennità di carica del sindaco del capoluogo di provincia, in misura pari al trattamento economico corrisposto al consigliere provinciale; determinazione dell'indennità di carica dei sindaci degli altri comuni, in applicazione dei criteri di cui alle lettere a), b), c), d) e in misura decrescente rispetto all'indennità del sindaco del comune capoluogo;
- f) determinazione del gettone di presenza in misura non inferiore a quanto stabilito per i comuni di classe demografica immediatamente superiore con il decreto di cui al comma 8 dell'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; per i comuni con popolazione superiore a 30.000

abitanti la misura del gettone di presenza non può essere inferiore a quella prevista dal medesimo decreto per i comuni della classe demografica più elevata;

g) definizione del limite di cumulabilità delle indennità relative alle cariche contemporaneamente rivestite.

4. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica non è dovuto alcun gettone per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali del medesimo ente.

5. Le indennità di carica sono cumulabili con i gettoni di presenza quando siano dovuti per mandati o rappresentanze presso enti diversi, ricoperti dalla stessa persona.”.

2. Quanto disposto dal comma 1 trova applicazione a partire dal primo turno elettorale generale che si svolgerà nella regione dopo l'entrata in vigore della presente legge.

3. Fino all'applicazione della deliberazione della Giunta provinciale prevista dal comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 4, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, rimangono efficaci le disposizioni in materia di indennità di carica e di gettone di presenza vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La misura del gettone di presenza rimane quella fissata dallo statuto comunale al momento dell'entrata in vigore della presente legge se di importo superiore a quello stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale.

5. Gli articoli 1 e 2 della legge regionale 14 agosto 1986, n. 4 e successive modificazioni, l'articolo 28-bis del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 18 gennaio 1984, n. 6/L, istituito dall'articolo 3 della legge regionale 14 agosto 1986, n. 4, gli articoli 12 e 41-ter, commi 8, 9 e 10, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni e l'articolo 16, comma 7, della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10, sono abrogati.

6. Nel comma 10 dell'articolo 42 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni, le parole “dai commi 8, 9, 10 e” sono sostituite dalle parole “dal comma”.

Art. 14

(Neue Bestimmungen betreffend die Amtsentschädigungen)

1. Im Regionalgesetz vom 7. Mai 1976, Nr. 4 wird Artikel 1 mit seinen späteren Änderungen durch den nachstehenden Artikel ersetzt:

„Art. 1

(Amtsentschädigung)

1. Dem Bürgermeister, dem Vorsitzenden des Gemeinderates und den Mitgliedern der ausführenden Organe der Gemeinde und deren Gliederungen, der aufgrund der Zusammenarbeit unter Gemeinden zustande gekommenen Vereinigungen laut Kapitel IX des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 mit seinen späteren Änderungen sowie der im Sinne des Artikels 7 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 22. März 1974, Nr. 279 errichteten Körperschaften wird eine monatliche Amtsentschädigung zuerkannt, deren Ausmaß nach den in Absatz 3 angeführten Modalitäten festgelegt wird.

2. Den Mitgliedern der Gemeinderäte, der Stadt- und Ortsviertelräte, der aufgrund der Zusammenarbeit unter Gemeinden zustande gekommenen Vereinigungen laut Kapitel IX des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 mit seinen späteren Änderungen sowie der im Sinne des Artikels 7 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 22. März 1974, Nr. 279 errichteten Körperschaften stehen Sitzungsgelder für die Teilnahme an den Versammlungen der Räte und Kommissionen in dem laut Absatz 3 festgesetzten Ausmaß zu.

3. Das Ausmaß der Amtsentschädigung und des Sitzungsgeldes wird zumindest am Anfang jeder kommunalen Verwaltungsperiode mit Beschluss der Landesregierung nach Anhören des Rates der Gemeinden, falls ein solcher errichtet wurde, oder - in dessen Abwesenheit - des jeweiligen Gemeindenverbandes unter Berücksichtigung der nachstehenden Kriterien festgelegt:

- a) Einheitliche Entschädigung für alle Verwalter je nach Kategorie;
- b) gestaffelte Entschädigung im Verhältnis zur Zahl der im Gebiet der Körperschaften ansässigen Einwohner, unter Berücksichtigung sowohl der saisonbedingten Bevölkerungsschwankungen als auch der gesellschaftlich-wirtschaftlichen Eigenheiten des Gebiets, der besonderen, von den Körperschaften übernommenen Funktionen und des Zeitaufwands für die Ausübung des Mandats und für die Wahrnehmung der damit verbundenen Verantwortungen;
- c) Gestaffelte Amtsentschädigung für den Vizebürgermeister und die Assessoren im Verhältnis zum Ausmaß der für den Bürgermeister vorgesehenen Amtsentschädigung, und zwar zwischen 20 und 80 Prozent der letzteren. Den Präsidenten und den Mitgliedern der ausführenden Organe von aufgrund der Zusammenarbeit unter Gemeinden zustande gekommenen Vereinigungen laut Kapitel IX des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 mit seinen späteren Änderungen werden Amtsentschädigungen in dem Ausmaß zuerkannt, das für die Gemeinde mit der höchsten Einwohnerzahl innerhalb des Gemeindenverbandes vorgesehen ist;
- d) Die Amtsentschädigung für den Vorsitzenden des Gemeinderates darf das Ausmaß der für die Gemeindeassessoren vorgesehenen Entschädigung nicht überschreiten;
- e) die für den Bürgermeister der Landeshauptstadt vorzusehende Amtsentschädigung entspricht der einem Landtagsabgeordneten entrichteten Entschädigung; die den Bürgermeistern der anderen Gemeinden zustehende Amtsentschädigung wird unter Anwendung der Kriterien laut den Buchstaben a), b), c) d) und im Verhältnis zu der für den Bürgermeister der Landeshauptstadt vorgesehenen Entschädigung nach unten abgestuft;
- f) Das Sitzungsgeld darf nicht weniger als die Summe betragen, die durch Dekret im Sinne des Artikels 82 Absatz 8 des Gesetzes vertretenden Dekrets vom 18. August 2000, Nr. 267 für die Gemeinden, die aufgrund ihrer Bevölkerungszahl der nächst höheren Klasse angehören, festgelegt wird; in den Gemeinden mit einer Bevölkerung von mehr als 30.000 Einwohnern darf das Ausmaß des Sitzungsgelds nicht weniger als die Summe betragen, die durch genanntes Dekret für die Gemeinden, die

aufgrund ihrer Bevölkerungszahl der höchsten Klasse angehören, festgelegt wird;

g) Festlegung einer Grenze für die Häufbarkeit der Entschädigungen für gleichzeitig ausgeübte Ämter.

4. Den Verwaltern, denen eine Amtsentschädigung zuerkannt wird, gebührt kein Sitzungsgeld für die Teilnahme an den Versammlungen der Kollegialorgane der Körperschaft.

5. Neben den Amtsentschädigungen dürfen Sitzungsgelder entrichtet werden, wenn sich letztere auf Wahlmandate beziehen, die von derselben Person bei verschiedenen Körperschaften ausgeübt werden.“

2. Die Bestimmungen des Absatzes 1 finden ab den ersten allgemeinen Wahlen Anwendung, die in der Region nach Inkrafttreten dieses Gesetzes abgehalten werden.

3. Bis zur Anwendung des Beschlusses der Landesregierung gemäß Artikel 1 Absatz 3 des Regionalgesetzes vom 7. Mai 1976, Nr. 4, ersetzt durch Absatz 1 dieses Artikels, sind die am Tag des Inkrafttretens dieses Gesetzes geltenden Bestimmungen betreffend die Amtsentschädigung und das Sitzungsgeld wirksam.

4. Das zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes in der Gemeindefassung vorgesehene Ausmaß des Sitzungsgelds bleibt unverändert, wenn es die Höhe des im Beschluss der Landesregierung festgelegten Betrags überschreitet.

5. Die Artikel 1 und 2 des Regionalgesetzes vom 14. August 1986, Nr. 4 mit seinen späteren Änderungen, Artikel 28-bis des mit Dekret des Präsidenten des Regionalausschusses vom 18. Jänner 1984, Nr. 6/L genehmigten Einheitstextes der Regionalgesetze über die Gemeindeordnung, der mit Artikel 3 des Regionalgesetzes vom 14. August 1986, Nr. 4 eingeführt wurde, Artikel 12 und Artikel 41-ter Absätze 8, 9 und 10 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 mit seinen späteren Änderungen sowie Artikel 16 Absatz 7, des Regionalgesetzes vom 23. Oktober 1998, Nr. 10 sind aufgehoben.

6. In Artikel 42 Absatz 10 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 mit seinen späteren Änderungen werden die Worte “Absatz 8, 9, 10 und” durch das Wort “ Absatz” ersetzt.

PRESIDENTE: C'è un emendamento, prot. n. 1635/6, a firma dei cons. Pöder e Klotz, che recita: l'art. 14 è soppresso.

PAHL: Art. 14 ist aufgehoben.

PRESIDENTE: I cons. Urzì e Leitner hanno fatto le stesse proposte.

Ci sono interventi su questi emendamenti soppressi? Prego, cons. Leitner.

LEITNER: Danke, Herr Präsident! Ohne all das zu wiederholen, was ich in der Generaldebatte und was auch meine Kollegin gesagt hat, möchten wir einfach grundsätzlich noch einmal wiederholen, dass die Festlegung der Amtsentschädigung für Bürgermeister ausschließliche Zuständigkeit des Gemeinderates ist. Davon sind wir felsenfest überzeugt. Wir haben bereits

angekündigt, dass wir sicher keine Obstruktion machen werden, aber wir möchten diesen grundsätzlichen Standpunkt der Freiheitlichen noch einmal in aller Deutlichkeit unterstreichen. Ich erinnere noch einmal an die europäische Charta der kommunalen Selbstverwaltungen, wo das deutlich abzulesen ist. Ich wundere mich, dass sich die Gemeinden diese Kompetenz überhaupt nehmen lassen. Ich verstehe die Diskussion nicht, die lautet, man kann den Gemeinderäten nicht zumuten, dass sie das Gehalt des Bürgermeisters festlegen. Reden Sie mit dem Bürgermeistern. Sie werden wenige finden, die diese Meinung teilen. Die Bürgermeister haben keine Probleme damit. Wer noch schöner, wenn sie im Interesse der Bevölkerung arbeiten, sollen sie dafür auch entlohnt werden. Warum soll das der Gesetzgeber machen und nicht das zuständige Gremium selber? Die Sitzungsgelder können in den Satzungen vorgeschrieben werden. Das mutet man den Gemeinderäten zu, aber die Gehälter der Bürgermeister nicht. Wo bitte ist hier der Unterschied? Das ist eine heiße Kartoffel nur für jene, die ein schlechtes Gewissen haben. Sonst ist das eine ganz normale Verwaltungsprozedur, wo man eine Lösung finden kann und auch in der Vergangenheit gefunden hat. Es hat nie Probleme gegeben mit der Ankoppelung an die Gehälter der Gemeindesekretäre. Jetzt wäre die Chance da, mit einer Neuregelung wirklich reinen Tisch zu machen, indem man sagt, das ist die Zuständigkeit der Gemeinderäte, die sollen sich damit auseinandersetzen. Der Rat der Gemeinden oder der Gemeindenverband kann selbstverständlich Empfehlungen machen oder in dessen Rahmen können selbstverständlich Lösungsvorschläge unterbreitet werden, so dass es einen bestimmten Angleichungsgrad zwischen den einzelnen Gemeinden gibt. Aber dass sich der Regionalrat diese Bestimmung einfach aneignet, dagegen sprechen wir uns mit aller Deutlichkeit aus und diese Abstufungen usw., die hier vorgeschlagen wurden, sind ein Versuch, eine bestimmte Bannbreite zu öffnen. Ich halte davon nichts. Das ist eine unübersichtliche Geschichte, die hier gemacht wird. Nur weil eine Gemeinde 100 Einwohner mehr hat, verdient der Bürgermeister dann 300 Euro mehr. Ich habe diese Rechnung jetzt nicht gemacht, nur um eine Ziffer zu nennen. Dann auch wieder die Teilzeit, die aufgeteilt werden kann: man verkompliziert die ganze Angelegenheit. Die wird wenig transparent dargelegt. Deshalb kann ich mich mit keiner anderen Regelung wirklich identifizieren, außer mit jener, die lautet, Zuständigkeit des Gemeinderates, nicht mehr und nicht weniger.

Deshalb halten wir auf jeden Fall den Streichungsantrag aufrecht.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Pöder. Ne ha facoltà.

PÖDER: Vielen Dank, Herr Präsident! Es war der am heftigsten umstrittene und auch diskutierte Punkt in diesem Regionalgesetz. Offenbar ist es ein sehr wichtiger Inhalt, den wir hier dabei sind zu diskutieren und zu beschließen. Allerdings erscheint er mir für das Funktionieren der Gemeindeverwaltungen nicht derart dringlich und wichtig zu sein. Wenn wir hier einen Gesetzentwurf behandeln, der offensichtlich von höchster Dringlichkeit ist und offensichtlich ist höchste Eile geboten, diesen Gesetzentwurf zu genehmigen, damit er noch rechtzeitig vor den nächsten Gemeinderatwahlen und vor Beginn der nächsten Amtsperiode in den Gemeinden in Kraft treten kann, dann muss ich ganz offen sagen, dass dieser Artikel ohne weiteres hätte heraußen und zu einem

späteren Zeitpunkt geregelt werden können. Denn das Überleben, die Existenz der Gemeinden hängt sicherlich nicht davon ab, wie viel nun die Bürgermeister verdienen und welche Regelung in welchem Zusammenhang getroffen wird und wer beschließt, wer festlegt, wer zuerst kommt in der Festlegung der Höhe der einzelnen Amtsentschädigungen und wer dann noch mitreden und mitentscheiden darf. Das ist nicht das Wichtigste, das wir dabei sind, zu diskutieren. Aber es hat in diesem Zusammenhang natürlich einige Auseinandersetzungen gegeben und auch einige Sitzungen und man scheint sich jetzt auf einen Kompromiss geeinigt zu haben, allerdings ist dies ein Kompromiss, der schlechter ist als die bisherige Regelung. Ich habe mit einigen Bürgermeistern auch von größeren Gemeinden geredet, die in keinsten Weise dafür sind, dass eine Regional- oder Landesregierung damit herumzupfuschen hat. Das ist entwürdigend, wenn die Bürgermeister auch in diesem Zusammenhang noch zu einem Landeshauptmann pilgern müssen, um eine anständige Amtsentschädigung zu erbetteln. Es ist eine Entwürdigung und mit Sicherheit ist es nicht der Wille der Bürgermeister in Südtirol, der hier diese Regelung einfügen hat lassen oder ausschlaggebend dafür war, dass man von Seiten des Regionalausschusses diese Regelung eingefügt hat. Ich denke nicht, dass die Bürgermeister dafür plädiert haben, dass sie in Hinkunft zum Landeshauptmann pilgern müssen, um die Gehälter in irgendeiner Weise festlegen zu lassen. Das mag zwar wahrscheinlich der Wille des Vorsitzenden des Gemeindenverbandes sein, aber der spricht in der Regel nicht immer für alle Bürgermeister, sondern der spricht in der Regel für den Landeshauptmann oder sagt das, was dieser gerne hören würde und nicht das, was die Bürgermeister gerne sagen würden. Ich denke, dass wir hier schon an einem Punkt angelangt sind, bei dem wir sagen müssen, dass der Kompromiss, der ausgehandelt wurde, der schlechtest mögliche und nicht der bestmögliche ist. Denn noch wird es wahrscheinlich einen Weg geben, der zum Abschluss dieses Gesetzentwurfes führt. Wir sind der Meinung, dass die bisherige Regelung durchaus in Ordnung war. Ich verstehe, dass man im Trentino eine andere will, aber in Südtirol wollte man diese Neuregelung nicht, zumindest was die Bürgermeister draußen in den Gemeinden angeht. Das einzige, was auch wir bereit waren zu diskutieren, war eine Frage des Übergangsgeldes, eine Frage der Pensionsregelung und die Frage der Amtsentschädigungen für die Assessoren in den Gemeinden bis zu 2.000 Einwohnern. Da sind und waren wir nicht dagegen. Wir sind auch nicht dagegen, eine Neuregelung in irgendeiner Weise der Bürgermeistergehälter vorzunehmen. Aber warum sollen nicht die Gemeinderäte entscheiden? Die Logik des Vorschlages der Regionalregierung und auch die Logik des Kompromisses ist jene, dass wir nicht alle Parameter im Gesetz festlegen können, sondern dass wir noch einen Spielraum lassen müssen, um dem Umstand Rechnung zu tragen, dass es in bestimmten Gemeinden für einen Bürgermeister mehr zu tun gibt und in bestimmten Gemeinden weniger, weil vielleicht viele Nächstigungen sind oder welche Problematiken oder zusätzliche Arbeitsfelder auch immer vorherrschen in einer Gemeinde. Diesem Umstand hätte man am besten damit Rechnung tragen können, dass man den Gemeinderat entscheiden lässt, weil der Gemeinderat doch am besten weiß, welche Arbeitslast auf einem Bürgermeister in der betreffenden Gemeinde lastet. Das hätte der Gemeinderat am besten entscheiden können und ich bin immer noch der Meinung, dass es der

Gemeinderat sein müsste, auch wenn wir auch in irgendeiner Weise dafür sind, dass hier ein Kompromiss geschlossen wurde. Aber die bestmögliche Lösung wird hier nicht vorangetrieben. Deshalb sind wir der Meinung – und das unterstreichen wir auch mit diesem Streichungsantrag –, dass dieser Artikel gestrichen werden sollte.

PRESIDENTE: Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione l'emendamento.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 6 voti di astensione, 4 voti favorevoli e tutti gli altri contrari, l'emendamento è respinto.

Passiamo all'emendamento prot. n. 1870, a firma dei cons. Lunelli ed altri, che recita: il comma 1 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

“1. L'articolo 1 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 4, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

“Art. 1
(Indennità di carica)

1. Al sindaco, al presidente del consiglio, ai componenti degli organi esecutivi del comune, delle sue articolazioni, delle forme collaborative di cui al Capo IX della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, e successive modifiche, nonché degli enti istituiti ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, è attribuita un'indennità mensile di carica fissata con le modalità indicate nel comma 3.

2. I consiglieri comunali, circoscrizionali, delle forme collaborative di cui al Capo IX della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, e successive modifiche, nonché degli enti istituiti ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal comma 3, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni.

3. La misura dell'indennità di carica e del gettone di presenza è determinata nel rispetto dei seguenti criteri con regolamento della Giunta regionale adottato, sentita la competente commissione legislativa regionale, d'intesa con le Giunte provinciali di Trento e di Bolzano, le quali acquisiscono il parere del rispettivo Consiglio dei Comuni ove istituito, ovvero, in sua assenza, del Consorzio dei Comuni,:

- a) articolazione delle indennità in rapporto alla dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, del numero delle frazioni dei comuni, delle particolari funzioni assunte dagli enti, nonché del fatto che le funzioni connesse alla carica siano svolte a tempo pieno o parziale;
- b) determinazione dell'indennità di carica dei sindaci dei
 - 1. comuni fino a 500 abitanti nella misura non inferiore al 10 per cento e non superiore al 16 per cento del trattamento economico lordo complessivo dei consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige,
 - 2. comuni da 501 fino a 2.000 abitanti nella misura non inferiore al 17 per cento e non superiore al 25 per cento del trattamento economico lordo complessivo dei consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige,

3. comuni da 2.001 fino a 3.000 abitanti nella misura non inferiore al 25 per cento e non superiore al 33 per cento del trattamento economico lordo complessivo dei consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige,
 4. comuni da 3.001 fino a 5.000 abitanti nella misura non inferiore al 27 per cento e non superiore al 35 per cento del trattamento economico lordo complessivo dei consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige,
 5. comuni da 5.001 fino a 7.000 abitanti nella misura non inferiore al 27 per cento e non superiore al 38 per cento del trattamento economico lordo complessivo dei consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige,
 6. comuni da 7.001 fino a 10.000 abitanti nella misura non inferiore al 33 per cento e non superiore al 50 per cento del trattamento economico lordo complessivo dei consiglieri della Regione autonoma Trentino- Alto Adige,
 7. comuni da 10.001 fino a 15.000 abitanti nella misura non inferiore al 55 per cento e non superiore al 60 per cento del trattamento economico lordo complessivo dei consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige,
 8. comuni da 15.001 fino a 30.000 abitanti nella misura non inferiore al 60 per cento e non superiore al 75 per cento della del trattamento economico lordo complessivo dei consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige,
 9. comuni da 30.001 fino a 50.000 abitanti nella misura non inferiore al 65 per cento e non superiore al 80 per cento del trattamento economico lordo complessivo dei consiglieri della Regione autonoma Trentino- Alto Adige,
 10. comuni con più di 50:000 abitanti nella misura non inferiore al 70 per cento e non superiore al 100 per cento del trattamento economico lordo complessivo dei consiglieri della Regione autonoma Trentino- Alto Adige;
- c) determinazione dell'indennità di carica dei vicesindaco dei
1. comuni fino a 10.000 abitanti nella misura non inferiore al 40 per cento e non superiore al 60 per cento dell'indennità di carica del rispettivo sindaco,
 2. comuni da 10.001 fino a 30.000 abitanti nella misura non inferiore al 50 per cento e non superiore al 65 per cento dell'indennità di carica del rispettivo sindaco,
 3. comuni con più di 30.000 abitanti nella misura non inferiore al 65 per cento o non superiore al 75 per cento dell'indennità di carica del rispettivo sindaco;
- d) determinazione dell'indennità di carica degli assessori di
1. comuni fino a 2.000 abitanti nella misura non superiore al 30 per cento dell'indennità di carica del rispettivo sindaco,
 2. comuni con più di 2.000 abitanti nella misura non superiore al 50 per cento dell'indennità di carica del rispettivo sindaco;
- e) determinazione dell'indennità degli amministratori di norma in misura non superiore a quella prevista per gli amministratori della classe superiore;
- f) determinazione dell'indennità di carica dei presidenti e dei componenti degli organi esecutivi delle forme collaborative di cui al Capo IX della legge regionale 4 gennaio 1993 n. 1 e successive modificazioni nella misura prevista per il comune avente maggiore popolazione fra quelli partecipanti;

- g) determinazione dell'indennità di carica dei presidenti dei consigli comunali in misura non superiore a quella prevista per i rispettivi assessori comunali;
- h) determinazione del gettone di presenza in misura non inferiore a quanto stabilito per i comuni di classe demografica immediatamente superiore dal decreto ministeriale di cui al comma 8 dell'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti la misura del gettone di presenza non può essere inferiore a quella prevista dal medesimo decreto per i comuni della classe demografica più elevata;
- i) definizione del limite di cumulabilità delle indennità relative alle cariche contemporaneamente rivestite.

4. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica non è dovuto alcun gettone per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali del medesimo ente.”.

PAHL: Änderungsantrag zum Gesetzentwurf Nr. 10 betreffend die „Reform der örtlichen Autonomien“

1. Absatz 1 des Artikels 14 wird durch den nachstehenden Absatz ersetzt:

„1. Im Regionalgesetz vom 7. Mai 1976, Nr. 4 wird Artikel 1 mit seinen späteren Änderungen durch den nachstehenden Artikel ersetzt:

„Art. 1

(Amtsentschädigung)

1. Dem Bürgermeister, dem Vorsitzenden des Gemeinderates und den Mitgliedern der ausführenden Organe der Gemeinde und deren Gliederungen, der aufgrund der Zusammenarbeit unter Gemeinden zustande gekommenen Vereinigungen laut Kapitel IX des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 mit seinen späteren Änderungen sowie der im Sinne des Artikels 7 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 22. März 1974, Nr. 279 errichteten Körperschaften wird eine monatliche Amtsentschädigung zuerkannt, deren Ausmaß nach den in Absatz 3 angeführten Modalitäten festgelegt wird.

2. Den Mitgliedern der Gemeinderäte, der Stadt- und Ortsviertelräte, der aufgrund der Zusammenarbeit unter Gemeinden zustande gekommenen Vereinigungen laut Kapitel IX des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 mit seinen späteren Änderungen sowie der im Sinne des Artikels 7 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 22. März 1974, Nr. 279 errichteten Körperschaften stehen Sitzungsgelder für die Teilnahme an den Versammlungen der Räte und Kommissionen in dem laut Absatz 3 festgesetzten Ausmaß zu.

3. Das Ausmaß der Amtsentschädigung und des Sitzungsgeldes wird unter Berücksichtigung der nachstehend angeführten Kriterien und nach Anhören der zuständigen regionalen Gesetzgebungskommission, im Einvernehmen mit den Landtagen der Provinzen Trient und Bozen, die eine Stellungnahme des jeweiligen Rates der Gemeinden, falls ein solcher eingerichtet wurde, oder – in dessen Abwesenheit - des Gemeindenverbandes einholen, mit Verordnung des Regionalausschusses festgelegt:

- a) Gestaffelte Entschädigung im Verhältnis zur Zahl der im Gebiet der Körperschaften ansässigen Einwohner, unter Berücksichtigung der

saisonbedingten Bevölkerungsschwankungen, der Anzahl der Fraktionen der Gemeinden, der besonderen, von den Körperschaften übernommenen Funktionen sowie der Tatsache, ob die mit dem jeweiligen Amt zusammenhängenden Aufgaben als Vollzeit- oder Teilzeitbeschäftigung ausgeübt werden;

b) Das Ausmaß der Amtsentschädigung der Bürgermeister von

1. Gemeinden bis zu 500 Einwohnern darf nicht weniger als 10 Prozent und nicht mehr als 16 Prozent der den Regionalratsabgeordneten der Autonomen Region Trentino-Südtirol entrichteten Bruttoentschädigung betragen;
2. Gemeinden zwischen 501 und 2.000 Einwohnern darf nicht weniger als 17 Prozent und nicht mehr als 25 Prozent der den Regionalratsabgeordneten der Autonomen Region Trentino-Südtirol entrichteten Bruttoentschädigung betragen;
3. Gemeinden zwischen 2.001 und 3.000 Einwohnern darf nicht weniger als 25 Prozent und nicht mehr als 33 Prozent der den Regionalratsabgeordneten der Autonomen Region Trentino-Südtirol entrichteten Bruttoentschädigung betragen;
4. Gemeinden zwischen 3.001 und 5.000 Einwohnern darf nicht weniger als 27 Prozent und nicht mehr als 35 Prozent der den Regionalratsabgeordneten der Autonomen Region Trentino-Südtirol entrichteten Bruttoentschädigung betragen;
5. Gemeinden zwischen 5.001 und 7.000 Einwohnern darf nicht weniger als 27 Prozent und nicht mehr als 38 Prozent der den Regionalratsabgeordneten der Autonomen Region Trentino-Südtirol entrichteten Bruttoentschädigung betragen;
6. Gemeinden zwischen 7.001 und 10.000 Einwohnern darf nicht weniger als 33 Prozent und nicht mehr als 50 Prozent der den Regionalratsabgeordneten der Autonomen Region Trentino-Südtirol entrichteten Bruttoentschädigung betragen;
7. Gemeinden zwischen 10.001 und 15.000 Einwohnern darf nicht weniger als 55 Prozent und nicht mehr als 60 Prozent der den Regionalratsabgeordneten der Autonomen Region Trentino-Südtirol entrichteten Bruttoentschädigung betragen;
8. Gemeinden zwischen 15.001 und 30.000 Einwohnern darf nicht weniger als 60 Prozent und nicht mehr als 75 Prozent der den Regionalratsabgeordneten der Autonomen Region Trentino-Südtirol entrichteten Bruttoentschädigung betragen;
9. Gemeinden zwischen 30.001 und 50.000 Einwohnern darf nicht weniger als 65 Prozent und nicht mehr als 80 Prozent der den Regionalratsabgeordneten der Autonomen Region Trentino-Südtirol entrichteten Bruttoentschädigung betragen;
10. Gemeinden mit mehr als 50.000 Einwohnern darf nicht weniger als 70 Prozent und nicht mehr als 100 Prozent der den Regionalratsabgeordneten der Autonomen Region Trentino-Südtirol entrichteten Bruttoentschädigung betragen;

c) Das Ausmaß der Amtsentschädigung der Vizebürgermeister von

1. Gemeinden bis zu 10.000 Einwohnern darf nicht weniger als 40 Prozent und nicht mehr als 60 Prozent der Amtsentschädigung des jeweiligen Bürgermeisters betragen;
 2. Gemeinden zwischen 10.001 und 30.000 Einwohnern darf nicht weniger als 50 Prozent und nicht mehr als 65 Prozent der Amtsentschädigung des jeweiligen Bürgermeisters betragen;
 3. Gemeinden mit mehr als 30.000 Einwohnern darf nicht weniger als 65 Prozent und nicht mehr als 75 Prozent der Amtsentschädigung des entsprechenden Bürgermeisters betragen;
- d) Das Ausmaß der Amtsentschädigung der Assessoren von
1. Gemeinden bis zu 2.000 Einwohnern darf nicht mehr als 30 Prozent der Amtsentschädigung des jeweiligen Bürgermeisters betragen;
 2. Gemeinden mit mehr als 2.000 Einwohnern darf nicht mehr als 50 Prozent der Amtsentschädigung des jeweiligen Bürgermeisters betragen;
- e) Die Amtsentschädigung der Verwalter darf in der Regel das Ausmaß der für die Verwalter der höheren Klasse vorgesehenen Entschädigung nicht überschreiten;
- f) Den Präsidenten und den Mitgliedern der ausführenden Organe von aufgrund der Zusammenarbeit unter Gemeinden zustande gekommenen Vereinigungen laut Kapitel IX des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 mit seinen späteren Änderungen werden Amtsentschädigungen in dem Ausmaß zuerkannt, das für die Gemeinde mit der höchsten Einwohnerzahl innerhalb des Gemeindenverbundes vorgesehen ist;
- g) Die Amtsentschädigung für den Vorsitzenden des Gemeinderates darf das Ausmaß der für die jeweiligen Gemeindeassessoren vorgesehenen Entschädigung nicht überschreiten;
- h) Das Sitzungsgeld darf nicht weniger als die Summe betragen, die durch Ministerialdekret im Sinne des Artikels 82 Absatz 8 des Gesetzes vertretenden Dekrets vom 18. August 2000, Nr. 267 für die Gemeinden, die aufgrund ihrer Bevölkerungszahl der nächsthöheren Klasse angehören, festgelegt wird; in den Gemeinden mit einer Bevölkerung von mehr als 30.000 Einwohnern darf das Ausmaß des Sitzungsgelds nicht weniger als die Summe betragen, die durch genanntes Dekret für die Gemeinden, die aufgrund ihrer Bevölkerungszahl der höchsten Klasse angehören, festgelegt wird;
- i) Festlegung einer Grenze für die Häufbarkeit der Entschädigungen für gleichzeitig ausgeübte Ämter.
4. Den Verwaltern, denen eine Amtsentschädigung zuerkannt wird, gebührt kein Sitzungsgeld für die Teilnahme an den Versammlungen der Kollegialorgane der Körperschaft.

Vizepräsident Denicolò übernimmt den Vorsitz
Assume la Presidenza il Vicepresidente Denicolò

PRÄSIDENT: Danke! Ich eröffne die Debatte zu diesem Antrag.
 Abg. Dello Sbarba, Sie haben das Wort.

DELLO SBARBA: Grazie, signor Presidente. Credo che questo emendamento all'art. 14 sia di particolare importanza, perché forse era l'ostacolo maggiore

che noi avevamo di fronte per sbloccare la discussione e l'approvazione di questa legge. Questo ostacolo è stato rimosso, grazie ad un confronto abbastanza lungo, ma produttivo e qui ringrazio l'assessore Amistadi per la disponibilità che ha dimostrato, un confronto costruttivo tra una parte dell'opposizione, in particolare anche il gruppo dei Verdi e la maggioranza nella persona dei colleghi Lunelli, Lamprecht, eccetera.

Noi siamo particolarmente soddisfatti di questo emendamento e vorrei sottolineare il suo valore politico, però qui non è vero che la situazione rimane sostanzialmente la stessa, la situazione cambia radicalmente.

Noi abbiamo questo emendamento, quindi la nuova versione dell'articolo ed abbiamo anche la vecchia versione ed in questi due testi stanno due filosofie completamente diverse, da un lato, nel testo originario, la competenza che veniva spostata di determinare gli stipendi dei sindaci e poi a cascata dei vicesindaci, degli assessori, eccetera, veniva spostata sulle due Giunte provinciali e quindi sui due Presidenti delle Giunte provinciali, i quali deliberavano gli stipendi di sindaci, assessori e vicesindaci sulla base di criteri generici, tra l'altro criteri che nella riscrittura dell'articolo originale nel tempo erano stati resi sempre più generici e sulla base di una possibile oscillazione che comprendeva una percentuale che andava dal 20% all'80%.

Quindi la decisione veniva messa in mano ai due Presidenti delle Giunte provinciali che si avrebbero visto davanti alla loro porta, in pellegrinaggio, i sindaci dei diversi comuni del Sudtirolo e del Trentino a cercare di dimostrare che in quella oscillazione tra il 20% e l'80% loro sarebbero stati più verso l'80% che verso il 20%, agganciandosi a tutti questi criteri che erano stati definiti tipo l'oscillazione della popolazione, problemi sociali ed economici del comune, eccetera e che erano criteri non quantificati e venivano lasciati all'arbitraria valutazione dei Presidenti delle due Giunte provinciali.

Questa era una filosofia, quindi competenza Giunte provinciali, Presidenti della Provincia e grandi elasticità nella definizione degli stipendi.

Dall'altra abbiamo questo emendamento che corrisponde in molte cose agli emendamenti che noi come gruppo Verde regionale avevamo proposto e per questo questi emendamenti cadranno e noi siamo contenti che cadano, perché qual è la logica di questo emendamento, su cui abbiamo trovato questo largo consenso, che va oltre la maggioranza e comprende una parte dell'opposizione ed in particolare noi del gruppo Verde? La filosofia è che la competenza è regionale, viene fissato un quadro regionale, quindi omogeneo rispetto alle due Province e vengono definiti già in legge dei criteri chiari, oggettivi. Questi criteri oggettivi sono quelli della popolazione e su questo criterio della quantità di abitanti viene articolato, in termini di percentuali fissate in legge, la determinazione dello stipendio di sindaci, vicesindaci, assessori, eccetera.

Qui vorrei specificare che non si trattava, per quanto riguarda lo stipendio dei sindaci, di penalizzare nessuno, credo che un sindaco di un comune come Bolzano e Trento meriti di ricevere quanto riceviamo noi consiglieri provinciali e quindi si trattava di definire un criterio oggettivo. L'unica goccia un po' amara di questo bicchiere di buon vino è che non è stato trovato un consenso sulla questione della cumulabilità che noi avremmo voluto fissare per legge. Pazienza, il grosso del risultato a noi pare positivo.

PRÄSIDENT: Danke! Der Abg. de Eccher hat das Wort.

de ECCHER: Penso che il collega Dello Sbarba non sia un enologo, perlomeno per le affermazioni che ha reso sulla qualità del vino.

Sul piano dei lavori continuano ad arrivare emendamenti, obiettivamente vi sono condizioni difficili anche sul piano operativo, peraltro emendamenti come quelli arrivati recentemente stravolgono il sistema dei lavori in aula, nel senso che, ove accolti, vanno a sostituire ed eliminare tutta una serie di altri emendamenti che avrebbero meritato sicuramente il necessario approfondimento.

Comunque esprimo la mia assoluta contrarietà all'emendamento prot. n. 1870 per due punti in particolare, il primo riguarda le indennità che sono stabilite per i sindaci, c'è la questione dell'aleatorietà delle indicazioni, in quanto si parte con riferimenti che dovrebbero riguardare le due province, però nel momento in cui si stabilisce un minimo ed un massimo si sa che la tendenza sarà comunque progressivamente verso il massimo e non certo verso il minimo. Quindi è un'apertura che rischia di avere dei costi di una certa rilevanza.

Peraltro si è riaffermata la percentuale del 100% come limite per i sindaci dei centri maggiori, noi sappiamo che questi sindaci hanno tutta una serie di altre indennità collegate, quindi veramente si va oltre quella che dovrebbe essere la moralità di cui abbiamo dato un segnale in altre occasioni. Spero che la stampa, sempre attenta, sappia rilevare anche questi contenuti.

Un altro punto della legge è quello della cumulabilità, vi erano degli emendamenti che avevamo presentato in forma congiunta con i colleghi del gruppo Verde, laddove si stabiliva un limite, veniva fissato uno 0,25 aggiuntivo ed anche questo aspetto non è stato preso in considerazione, si parla di definizione di un limite di cumulabilità delle indennità, ma non si entra nello specifico e si sa che poi questi limiti possono essere indicati anche con criteri poco affidabili e poco credibili.

Penso che il livello istituzionale abbia una sua gerarchia, penso che sia giusto che il parlamentare guadagni più del consigliere regionale, come ritengo giusto che il consigliere regionale debba avere riconoscimento economico superiore al sindaco e via, secondo una scala istituzionale che ha una sua logica, che ha un suo peso e che deve trovare una corrispondenza.

Questo sistema, a mio giudizio, rischia di determinare dei costi enormi, soprattutto per quanto riguarda la provincia di Trento, chiaro che per l'Alto Adige probabilmente il problema si presenta in altro modo – ripeto – andiamo ad approvare con questo emendamento un'apertura, per quanto riguarda la provincia di Trento, di cui le generazioni future rischiano di farsi carico. Attenzione, perché è un segnale che va contro la sobrietà, è un segnale pesante, è un segnale che io spero venga adeguatamente messo in evidenza. Grazie.

PRÄSIDENT: Danke! Der Abg. Pöder hat das Wort.

PÖDER: Vielen Dank, Herr Präsident! Wir waren an den Verhandlungen zu dieser Thematik beteiligt. Wir haben geholfen, ein Problem der Mehrheit zu lösen und nicht unser Problem und auch nicht unbedingt ein Problem zumindest

der Südtiroler Bürgermeister. Wir haben geholfen, ein Problem der Mehrheit zu lösen. Ich selbst habe einige Vorschläge gebracht, die auch teilweise eingearbeitet wurden, z.B. jenen einer Durchführungsverordnung, die doch einen bestimmten Bestand haben sollte und nicht wie vorher drinnen stand, dass mindestens einmal im Verlauf der Amtsperiode der Regionalausschuss bzw. die Landesregierung diese Amtsentschädigung festlegen sollte. Es ist also eine kleine Verbesserung, aber noch lange nicht genug. Auch wenn wir geholfen haben, diesen Text einigermaßen zu verbessern und zumindest in einer gewissen Art und Weise noch halbwegs akzeptabel zu gestalten, so werden wir ihn trotzdem nicht helfen zu genehmigen. Wir werden trotzdem nicht zustimmen, weil es unterm Strich immer noch eine Regelung ist, die in eklatanter Art und Weise in die Gemeindeautonomie eingreift. Bisher hatten die Gemeinden die Möglichkeit, den verschiedenen Gegebenheiten graphischer, demographischer, auch wirtschaftlicher Natur in der Gemeinde Rechnung zu tragen und die Amtsentschädigungen für ihre Gemeindeverwalter innerhalb einer bestimmten Grenze festzulegen. Jetzt wird ihnen das von oben aufdiktiert. Sie müssen pilgern, betteln, sei es beim Gemeindeverband, sei es beim Regionalausschuss, darum betteln, dass man innerhalb dieser Spanne - die immer noch drinnen steht, die zwar kleiner geworden ist und die in einer gewissen Weise auch vernünftiger geworden ist, weil wir darauf gedrängt und gedrückt haben - ihr Gehalt festsetzt, aber letztlich bleibt die Tatsache, dass die Gemeindeautonomie hier nicht mehr existiert in diesem Fall. Es erschien mir doch wesentlich, dass die Gemeinden, auch was die Amtsentschädigung ihrer Verwalter angeht, einen bestimmten Spielraum selbst haben. Es hieß, man muss das von den Gemeinden wegbringen, um die peinliche Situation für die Gemeinderäte hier aus der Welt zu schaffen? Welche peinliche Situation? Was ist jetzt weniger peinlich geworden? Im Prinzip sind wir in einer peinlicheren Situation angekommen, weil die Bürgermeister beim Allerhöchsten darum betteln müssen, wie viel sie bekommen. Das ist eine Tatsache. Vorher war es eine halbwegs vernünftige Entscheidung. Der Gemeinderat als gewähltes Organ hatte mitzureden bei der Festsetzung der Amtsentschädigungen von Ausschuss und Bürgermeister. Was war daran falsch? Der Gemeinderat soll seine Verantwortung übernehmen und soll dieser Verantwortung gerecht werden. Das ist nicht mehr der Fall in diesem Antrag, auch wenn – um es noch einmal zu sagen – das eine oder das andere durchaus verbessert wurde. Die Staffelungen sind derer viele. Man hat versucht, herumzurechnen und herumzuwursteln. Wir wissen alle, was der gesamten Thematik zugrunde liegt. Es gibt auch eine Parteienfinanzierungsfrage in dieser Sache. Die Assessoren oder Referenten - wie sie in Zukunft in Südtirol heißen sollen - und die Bürgermeister müssen, wenn sie der SVP angehören und in ihrer großen Masse tun sie das in Südtirol, ihrer Partei einen bestimmten Obolus abgeben und der wird hier erhöht. Das soll ja auch nicht verschwiegen werden. Wir sind hier dabei, ein indirektes Parteienfinanzierungsgesetz für die Südtiroler Volkspartei zu beschließen. Auch das machen wir natürlich nicht mit. Wir stehen insgesamt der weiteren Entwicklung und Genehmigung dieses Gesetzentwurfes mit Verzögerungstaktiken usw. nicht mehr im Wege, aber dass wir diesem doch letztlich faulen und schlechtest möglichen Kompromiss zustimmen, soweit gehen wir nun nicht.

PRÄSIDENT: Danke, Kollege Pöder.
Herr Morandini, Sie haben das Wort.

MORANDINI: Grazie, Presidente. Signor Presidente, devo rendere ragione a questo Consiglio del perché ho ritenuto di apporre questa firma, che si può definire sostanzialmente una firma di carattere tecnico e mi spiego.

Abbiamo condotto per tutte queste settimane una trattativa piuttosto intensa, con riferimento a vari problemi, fra i quali questo relativo alle indennità. Allora nel mentre è positivo l'emendamento su cui si è in buona parte concordato, che fissi il quadro regionale come competenza nel disciplinare questa materia, nel mentre è positivo che si fissino alcuni criteri oggettivi e per tutto questo ho dato il mio apporto, debbo dire che la formulazione del testo finale si discosta in parte rispetto all'accordo che qualche giorno fa si era convenuto fra maggioranza e minoranza, cioè quello relativo alla fissazione come limite massimo, per l'indennità dei sindaci comuni capoluogo del 90% riparametrato all'indennità del consigliere regionale e in particolare ancora che sia la legge regionale a fissare il limite delle cumulabilità delle cariche, si era convenuto sul 25% come limite massimo, particolarmente con riferimento ai sindaci dei comuni capoluogo.

Questo è venuto meno, per questa ragione la mia firma è squisitamente tecnica, faccio presente che in questo modo, man mano che si stanno facendo calcoli emerge un costo davvero esorbitante, per cui da questo punto di vista stento a riconoscermi. Grazie.

PRÄSIDENT: Danke! Der Abg. Lunelli hat das Wort.

LUNELLI: Grazie, signor Presidente. Credo che si debba dire che l'emendamento presentato all'art. 14 sia il frutto di una lunga mediazione da parte dei gruppi di maggioranza con i gruppi dell'opposizione. Eravamo partiti da un testo, presentato dalla Giunta regionale ed approvato dalla commissione competente, che stabiliva che l'indennità dei sindaci fosse stabilita dalle Giunte provinciali. Da parte delle opposizioni ci è stata osservata la necessità di mantenere in capo alla Regione questa materia, vale a dire l'indennità dei sindaci e degli amministratori comuni ed è quanto abbiamo cercato di fare. Non era facile, perché come è noto esiste una differenza sostanziale tra l'indennità dei sindaci del Trentino e l'indennità dei sindaci, del vicesindaco e degli assessori della Provincia di Bolzano.

Mantenere in una sede unica situazioni così differenti non era un esercizio semplice. Siamo riusciti a farlo, grazie alla collaborazione delle opposizioni, grazie all'impegno da parte dei gruppi di maggioranza.

Da dove siamo partiti? Contemperando il fatto che a decidere le indennità sia un regolamento varato dalla Giunta regionale, vale a dire a rimanere in capo alla Regione. Certo, abbiamo anche precisato che trattandosi di materie così differenti è opportuno e doveroso che ciò avvenga d'intesa con le due Giunte provinciali, le quali dovranno sentire i consorzi dei comuni, ma soprattutto per sottolineare questa dimensione regionale abbiamo previsto che la Giunta regionale, nel varare il regolamento, senta anche la competente commissione legislativa regionale.

Questo è un passaggio importante, al quale abbiamo fatto seguire un secondo passaggio, anche questo concertato, condiviso, un passaggio delicato, perché si tratta di situazioni differenti tra Trento e Bolzano. Allora noi abbiamo accettato il suggerimento delle opposizioni di mettere in questa legge anche l'indicazione di quanto andranno a percepire gli amministratori comunali, sindaco, vicesindaco e assessori, tenendo presente una situazione assolutamente differente tra le due province.

Allora noi non potevamo percentualizzare l'indennità dei sindaci, in riferimento alla nostra indennità, con una percentuale unica, perché in questa maniera avremmo dovuto o raddoppiare quella dei sindaci del Trentino o dimezzare quella dei sindaci di Bolzano e né l'una, né l'altra si sarebbe rivelata una strada possibile.

Abbiamo quindi deciso di prevedere in questo emendamento due limiti, un limite minimo che corrisponde a quanto oggi prendono i sindaci del Trentino ed un limite massimo che è quanto prendono i sindaci dell'Alto Adige, agganciati percentualmente all'indennità dei consiglieri che, come è noto, dal 1° gennaio aumenterà sulla base dell'Istat e non più in relazione all'andamento delle indennità parlamentari. Quindi cercando una ratio in tutto il sistema e soprattutto garantendo la differenziazione tra Trento e Bolzano in un disegno di legge, in un emendamento e mi auguro in una legge unica a livello regionale.

Credevo che questo emendamento sia un risultato importante che per la maggioranza è stato cercato con determinazione, perché avevamo posto una questione politica: trovare l'accordo su questa materia delle indennità per garantire l'approvazione della legge. Su questo c'è stato l'impegno nostro e delle opposizioni, io credo che se questo emendamento verrà approvato, tutta la strada per l'approvazione di questo disegno di legge n. 10 possa essere finalmente in discesa. Grazie.

PRÄSIDENT: Danke! Das Wort hat der Abg. Lamprecht.

LAMPRECHT: Danke, Herr Präsident! Dieser Vorschlag, der jetzt von vielen Kolleginnen und Kollegen auch in ihrer Funktion als Fraktionsvorsitzende unterschrieben worden ist, beweist, dass man nach jahrelangen Diskussionen, um diese Materie neu zu regeln, einen Konsens gefunden hat, der mehreren Aspekten Rechnung trägt. Ich erinnere daran, dass gerade noch in der letzten Legislaturperiode auch betreffend diesen Gesetzentwurf ein erbitterter Kampf zwischen den einzelnen politischen Gruppierungen ausgetragen wurde, weil man per Regionalgesetz eine Einheitsregelung erreichen wollte. Mit diesem Vorschlag trägt man der unterschiedlichen Realität der beiden autonomen Länder Rechnung, indem man einen Spielraum lässt, der aber auch klare, per Gesetz festgelegte Kriterien definiert und das war nicht nur der Wunsch der Vertreter der Minderheit, sondern auch die Mehrheit ist der Auffassung, dass man je nach Gemeindeklasse bestimmte Größen, Bannbreiten festlegen sollte, um einen Spielraum zu lassen auf der Grundlage von festgelegten Kriterien wie Gemeindegröße und auch Schwankung der Bevölkerung, Tourismus, Pendler, Anzahl der Fraktionen, Aufgabenbereiche, ob die Gemeinde auch die Funktion eines Bezirkshauptortes erfüllt. Dadurch soll die Zuerkennung von unterschiedlichen Amtsentschädigungen in den beiden Provinzen ermöglicht werden. Andererseits soll mit dem Vorschlag nicht eine Erhöhung herbeigeführt

werden, sondern ausgehend von der Situation in Südtirol und im Trentino wird diese Bannbereite im Gesetz festgelegt und danach wird mit Reglement der Regionalregierung im Einvernehmen mit den beiden Landesregierungen, nachdem diese ihrerseits die Gemeindenverbände oder den Rat der Gemeinden konsultiert haben und auch die zuständige Gesetzgebungskommission des Regionalrates ihr Gutachten dazu abgibt die Materie geregelt. Wir machen dadurch einerseits eine Regelung, die einen Spielraum lässt, die andererseits aber nicht eine komplett unterschiedliche Handhabung zwischen Trient und Bozen per Gesetz definiert, sondern es wird ausgegangen von der Minimalsituation bis zur Maximalsituation und somit besteht auch die Möglichkeit der Annäherung der jetzigen Amtsentschädigungen. Wir sind froh, dass wir in ausführlichen Verhandlungen, auch mit der Minderheit, diesen Kompromiss gefunden haben und ich bedanke mich bei allen dafür, die dazu beigetragen haben, vor allem beim Kollegen Morandini, der intensiv dazu beigetragen hat, dass hier ein Kompromissvorschlag, der von sehr vielen Parteien getragen wird, vorgelegt werden konnte.

PRÄSIDENT: Danke! Kollege Divina, Sie haben sich vorgemerkt.
Sie haben das Wort.

DIVINA: Presidente, le devo chiedere un attimo di cortesia, perchè per fare un ragionamento su questo emendamento, che non ha carattere di emendamento perché rivoluziona una legge, forse i tempi strettissimi per discutere di un emendamento non sono sufficienti, le chiedo se può essere cortese da lasciar finire un ragionamento, perché qui parliamo di una riforma del nostro sistema degli enti locali.

Presidente, se dovessi leggere questa proposta, che probabilmente domani diventerà articolo di legge, direi che sono tutti matti, siccome io faccio parte di voi devo essere un po' più generoso nell'esprimermi, ma non so quanti di voi abbiano letto e raffrontato la parola con quello che poi starà a significare il portato di queste norme.

Andiamo ad istituire una pletora di professionisti della politica, perché dico professionisti? Perché quando le retribuzioni sono tali da essere fuori dei parametri delle normali restituzioni, ci sarà la corsa a quella retribuzione, perché non è più parametrata a quelle delle altre attività economiche da lavoro dipendente, da libero professionista, da lavoratore autonomo.

Ho provato a trascrivere cosa stavano a significare dalla lettera b) in poi le determinazioni delle indennità, un sindaco domani di un comune fino a 500 abitanti, cioè la prima classe di sindaci, i più piccoli verrebbero a percepire in termini netti – lo dico in lire italiane perché fa più effetto – 3 milioni netti di lire. Questo andrebbe a salire fino ad arrivare al comune con più di 50 mila abitanti che per noi toccano solo i due comuni capoluogo, con delle retribuzioni di 18 milioni di vecchie lire nette al sindaco, che al 75%, come è stato scritto, la retribuzione del vicesindaco sarebbe superiore a 13 milioni. Al 50% che è la retribuzione che verrebbe concessa all'assessore, sarebbero 9 milioni netti, perché ho calcolato un 33-40% di detrazioni per ciascuno, in più considerando che faranno tutti parte di organismi partecipativi, ci sarà il cumulo, in quanto è stato anche scritto che chi parteciperà ad organi rappresentativi percepirà le

stesse indennità in funzione del comune maggiore che partecipa a questo tipo di consorzio.

Faccio un riferimento perché c'è un ex sindaco di Riva del Garda, per cui ci potrebbe dire quanto percepiva da ex sindaco, oggi, trovandosi il comune di Riva del Garda nella fascia tra i 10 e 15 mila abitanti, potrebbe percepire circa 10 milioni di vecchie lire nette e mi sta dicendo che è esattamente il doppio di quello che percepiva precedentemente.

Quando ha detto che il sindaco se li guadagna, io dico che l'unica cosa che mi fa specie di questo emendamento è che ci sono due firme che stonano, una è quella del collega Morandini e l'altra è quella del collega Dello Sbarba. Al cons. Morandini l'ho detto a tu per tu, al cons. Dello Sbarba sto chiedendo: credevo che aveste preso un percorso coerente con tutti gli emendamenti presentati, mi sembra che con questo non ci si rende più conto di cosa vuol dire spesa pubblica.

Può andare bene il riferimento del quadro regionale, però ormai qua abbiamo perso tutto e le briglie del quadro regionale non esistono più, richiamarci a dire almeno queste delle indennità ritorneranno a livello regionale, vuol dire una sola cosa, dal momento che c'è questo grosso divario fra sindaci della provincia di Bolzano e sindaci della provincia di Trento, determinando il tutto la Giunta regionale, non accadrà che i sindaci che hanno un'indennità più alta verranno parametrati, saranno i sindaci e gli assessori dei comuni di Trento che pretenderanno e la Giunta omogeneizzerà tutto verso l'alto. Per cui tutte le cifre che abbiamo scritto dobbiamo leggerle al valore più alto.

Lei dice che il sindaco di Trento e di Bolzano lo meritano, perché lavorano almeno quanto un consigliere regionale, posso convenire su questo, però caro collega tu dovresti convenire che un consigliere della Provincia di Trento e di Bolzano, nonché consigliere regionale probabilmente lavora più di un eurodeputato e sicuramente lavora di più di un deputato parlamentare che lavora 3, 4 giorni in settimana. Dico di più, un sindaco per quanto mi costa si rivolge alla sua popolazione, grande o piccola che sia e probabilmente la campagna elettorale è di una entità limitatissima, un collegio come tutta la provincia implica che il consigliere, come il candidato presidente, debba fare un investimento in termini finanziari di tutt'altra natura.

Per cui se c'è una gerarchia di retribuzioni, probabilmente c'è in funzione una serie di parametri, non del fatto di lavorare di più, perché sono convinto che esistono assessori di piccolissimi comuni che danno tutti se stessi e meriterebbero quello che merita un eurodeputato, però noi abbiamo capito dove va a finire il sistema della spesa pubblica.

Non so a Bolzano, qua si sta parlando di tassa sul nonno. Dove andranno a prendere tutti questi soldi i comuni? La provincia di Trento, ma ci arriverà anche la provincia di Bolzano, ha già invertito la rotta, siamo in fase recessiva, i trasferimenti dallo Stato sono in iperbole in senso negativo. Volete che si istituisca la tassa sul sindaco domani? E' vergognoso quello che facciamo. Abbiamo fatto i finti virtuosi un mese fa nel parlare delle retribuzioni nostre ed adesso non ci rendiamo conto che forse abbiamo chiuso un piccolo buco ed apriamo un'enorme falla a scapito di tutti i comuni che non so come faranno a farvi fronte, non avendo risorse sufficienti per far fronte alle spese ordinarie!

Se questo è un disegno – ho finito – per far chiudere tutti i piccoli comuni lo si dica che qua se la gente non avrà più servizi e dovrà solo pagare amministrazione per amministrazione, pretenderà che ci siano fusioni ed unioni, ma questo è per uccidere i campanili? Vi lascio un punto di domanda, ci sono tanti sindaci qua e sapranno cosa devono fare.

PRÄSIDENT: Danke, Kollege Divina! Ich ersuche die Kolleginnen und Kollegen sich hier im Plenum bitte zurückhaltend zu äußern, sonst muss ich ersuchen, die Aula zu verlassen.

Bitte, Kollege Leitner, Sie haben das Wort.

LEITNER: Danke, Herr Präsident! Ich habe gemeint, wir machen ein Gesetz, um die Zuständigkeiten des Gemeinderates aufzuwerten. Heraus kommt genau das Gegenteil. Ich weiß schon, dass das lästig ist und dass Sie diese Argumente nicht gerne hören, aber ich muss sie noch einmal vorbringen. Was wir hier machen, ist eine Entmachtung der Gemeinderäte. Der Regionalrat entmachtet die Gemeinderäte in einem ganz wesentlichen Teil. Was die Charta der europäischen Selbstverwaltungen den Gemeinden anheim stellt, das nehmen wir ihnen. Dass dieser Artikel der wichtigste ist, beweist auch seine Länge. Er ist bei weitem der umfangreichste Artikel des ganzen Gesetzes. Darum ist es euch gegangen, das sieht man auch am Umfang. Der Umfang sagt nicht immer alles über den Inhalt aus, aber in diesem Fall sehr wohl. Kollege Pöder hat es ein indirektes Parteienfinanzierungsgesetz genannt. Auch das wird zutreffen. Was wir mit diesem Gesetz aufführen, ist schlechter politischer Stil. Das heißt in Zukunft, eine Fraktion braucht, wenn sie etwas erreichen will, nur 400, 50 oder auch 30 Abänderungsanträge hier einzureichen und den Regionalrat einen ganzen Monat lang hinhalten um dann, nach erfolgtem Zugeständnis, alle anderen Anträge zurückzuziehen. Das ist ein Bazar, ein Kuhhandel, der hier aufgeführt wird. Wollen wir in Zukunft so Gesetze machen, ich bringe einen Stoß Abänderungsanträge und sag, einen müsst ihr mir genehmigen, dann ziehe ich alle anderen zurück? Wenn das in Zukunft Sitte wird, dann frage ich mich nach der Qualität von Gesetzen, die wir hier machen. Ich bringe ein Beispiel stellvertretend für mehrere und nicht, weil ich jetzt vielleicht den Grünen eines aufsetzen möchte, aber wichtige Dinge wie beispielsweise bei diesem Gesetz, wo der Vorschlag gelautet hätte, dass die Häufbarkeit der Entschädigungen für gleichzeitig ausgeübte Ämter beschränkt wird, dass die Gesamtsumme nicht mehr als die höchste Einzelentschädigung multipliziert mit dem Koeffizienten 1,25 ausmacht, das wäre ein guter Vorschlag gewesen. Was macht man jetzt? Jetzt ist eine Bestimmung, die alles offen lässt: Festlegung einer imaginären Grenze für die Häufbarkeit der Entschädigungen für gleichzeitig ausgeübte Ämter. Da ist der Willkür Tür und Tor geöffnet. Wir machen die Bürgermeister zu Bittstellern der Politik. Wir machen mit diesem Artikel die Tür für einen Beamtenapparat auf. Die Bürgermeister sind nicht mehr frei gewählte Bürger dieses Landes. Die sind Beamte auf diese Art und Weise, denn die Philosophie gerade der Südtiroler Politik lautet: wer zahlt, der schafft. Das ist der Ausdruck dieses „Fürstentums Durnwalder“. So versteht man Politik in Südtirol. Das hier ist der klassische Ausdruck dieser un guten Politik. Ich muss ganz ehrlich sagen, mich packt bei solchen Dingen die Wut und mich packt die Wut, dass kein einziger

Bürgermeister da oben sitzt. Wo sind diese ganzen Feiglinge, diese ganzen Memmen, die eigentlich das Volk auch in dieser Sache vertreten sollten. Hier sind sie nicht. Sie stehen lieber um 6.00 Uhr in der Früh beim Landhaus 1 vor der Tür und gehen betteln. Ich kann nur sagen: Pfui! So Politik zu machen, dann braucht man sich nicht zu wundern, wenn sich die Bevölkerung abwendet von so einer Art von Politik. Da wecke ich nicht das Interesse. Man versteckt sich hier hinter einer Diktion, die lautet: man kann den Gemeinderäten doch nicht zumuten, dass sie über das Gehalt des Bürgermeisters entscheiden. Sie müssen es eigentlich laut Gesetz. Aber wir machen es anders.

So einem Antrag können wir nie und nimmer zustimmen.

PRÄSIDENT: Danke, Kollege Leitner.

Kollege Bondi, Sie haben das Wort.

BONDI: Grazie, signor Presidente. Intervengo per dire che ovviamente c'è la soddisfazione rispetto al fatto che su questa materia si possa trovare un accordo, fermo restando che intervenendo la volta scorsa su questo tema avevamo stabilito, per quanto riguarda il nostro gruppo, il principio per cui, così come il Consiglio regionale aveva chiesto autonomia nel configurare la propria indennità rispetto ai parlamentari, anche loro collegati ad altri organismi si aumentavano l'indennità, questo era il principio sul quale avevamo stabilito che il nostro gruppo fermava la propria posizione, fermo restando che se poi si fosse riusciti a trovare una mediazione, questa poteva trovare anche il nostro consenso. A condizione, questa era la seconda questione, per quanto riguarda il Trentino, che non ci fosse un aumento di quella che è l'attuale situazione dell'indennità dei sindaci e degli altri che hanno incarichi a livello comunale.

Intervengo a nome del gruppo per chiedere all'assessore che ci illustri nello specifico e nel dettaglio, rispetto a questo emendamento, per la situazione del Trentino quali sono le conseguenze in termini di esborso reale, perché per quanto abbiamo potuto verificare, ma non avendo noi le tabelle che l'assessorato ha a disposizione, con questo meccanismo si stabilirebbe un principio per cui, se non abbiamo capito male quelle che possono essere le conseguenze, intanto vincoliamo tutti i consigli comunali del Trentino che oggi si differenziano tra minimi e massimi rispetto al proprio sindaco, a stabilire una cifra per cui comunque non potranno più scegliere cifre inferiori a quelle che sono i minimi stabiliti per legge e che in certi casi sarebbero molto maggiori.

Allora su questo punto l'assessore dovrebbe intervenire per dirci se effettivamente è così, non avendo gli strumenti non possiamo che rifarci all'esperienza di molti sindaci presenti in aula, che verificando le proprie indennità e quello che potrebbe essere l'esborso rispetto a questo nuovo emendamento ci troveremo a situazioni dove gli attuali sindaci di oggi avrebbero, pur accettando il minimo che la legge prevede, più del doppio di quello che hanno scelto come propria indennità.

Siccome immaginiamo che le tabelle ci siano, se non le ha l'assessore per rispondere direttamente si prenda il tempo necessario, ma ci dica che non è così, perché se fosse così noi avremo come conseguenza di questo emendamento un aumento generalizzato di tutte le indennità dei sindaci e portato, nel senso che un sindaco che ha diminuito al minimo la propria indennità per una ragione di rispetto agli elettori e di responsabilità che è il

motivo per cui all'inizio di questa nostra sessione abbiamo specificato che era quello il nostro principio, si troverebbe forzatamente ad avere un aumento che è pari quasi al doppio. Sarebbe come se, non avendo noi sganciato la nostra indennità da quella dei parlamentari e fossimo ancora agganciati a loro, decidessimo dopodomani di raddoppiare l'indennità dei parlamentari e noi ci troveremo a dover confrontarci con la popolazione, dicendo che invece che 6.700 euro al mese di colpo ne prendiamo, nonostante la nostra contrarietà, 9.000 euro.

Ora c'è una questione di principio sulla quale abbiamo già detto, c'è una questione di fatto sulla quale chiediamo all'assessore di rispondere se effettivamente è questo il punto, perché se è così, fermo restando che l'accordo trovato può essere un buon inizio, bisogna solo differenziare per il Trentino, dove il nostro gruppo è fermo a quella che era l'ipotesi iniziale, cioè che comunque se c'è accordo deve essere tale per cui per quanto riguarda il Trentino non vi siano aumenti di indennità per tutti i sindaci, anche forzatamente per coloro che non la vorrebbero.

PRÄSIDENT: Danke! Abg. Morandini, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten.

MORANDINI: Grazie, Presidente. Mi pare che alcune considerazioni fatte da alcuni colleghi in quest'aula, anche dal sottoscritto che ha posto questa firma tecnica, richiedano, proprio per dare dignità ad una trattativa che è arrivata a buon punto, di sospendere un attimo i lavori. E' questa la richiesta che faccio, signor Presidente, perché l'argomento è di una estrema importanza, proprio per i rilievi di tipo finanziario ed anche politico che ha.

Quindi su alcuni passaggi del contenuto di questo emendamento, fra l'altro sono stati adesso depositati un paio di subemendamenti che mirerebbero anche ad una maggiore sobrietà rispetto a quanto è contenuto nell'emendamento, sarei dell'idea, se i colleghi sono d'accordo, di chiedere una breve sospensione della seduta, necessaria per correggere un attimo il tiro. Grazie.

PRÄSIDENT: Es gibt Verständnis für diese Anträge. Ich denke, dass es dem Fortgang der Arbeiten nur gut tut, wenn hier von vornherein Klarheit geschaffen wird.

Ich nehme den Antrag an und unterbreche die Sitzung bis 17.45 Uhr.

(ore 17.28)

(ore 17.56)

**Assume la Presidenza il Presidente Magnani
Präsident Magnani übernimmt den Vorsitz**

PRESIDENTE: Riprendiamo i lavori.

Sono stati presentati due subemendamenti all'art. 14. Do lettura del subemendamento prot. n. 1877, a firma dei cons. De Eccher ed altri, che recita:

1. La lettera i) del comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 4, e successive modifiche, è sostituita dalla seguente:

“i) mantenimento del limite di cumulabilità delle indennità relative alle cariche contemporaneamente rivestite entro l'importo pari all'indennità tra queste più elevata moltiplicate per il coefficiente 1,25.”

PAHL: Buchstabe i) des 3. Absatzes des Art. 1 des RG vom 7. Mai 1976, Nr. 4 wird wie folgt abgeändert:

„i) Beibehaltung der Grenze für die Häufbarkeit der Entscheidungen für gleichzeitig ausgeübte Ämter, die den Betrag der höchsten Einzelentschädigung, multipliziert mit dem Koeffizienten 1,25, nicht überschreiten darf.“

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Parolari. Ne ha facoltà.

PAROLARI: Presidente, è in preparazione un subemendamento che andrebbe a modificare l'emendamento presentato dai cons. Lunelli ed altri. Con questo subemendamento, per quanto riguarda l'indennità dei sindaci, verrebbe ad essere eliminata quella parte di frase che si riferisce alla percentuale inferiore.

Per cui le chiedo, se possibile, di attendere qualche minuto, perché gli uffici stanno preparando il subemendamento per porlo poi in discussione.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Divina. Ne ha facoltà.

DIVINA: Ho preso la parola sull'ordine dei lavori, signor Presidente, per dirle, non so se lei è stato aggiornato di quello che è accaduto in quella conferenza informale, perché non aveva alcun carattere di ufficialità, comunque tutta la maggioranza ha convenuto che va riscritto il testo originario dell'emendamento, a qualcuno soddisfa, a qualcun altro non ancora, il problema diventa che mettere in discussione un subemendamento ad un emendamento in fase di riscrittura, tecnicamente è un aborto giuridico, bisogna fermare i lavori, ragionare su un nuovo testo, inserire gli emendamenti del cons. de Eccher nel nuovo riscritto articolo e poi secondo le procedure votarli. Altrimenti veramente mettiamo il carro davanti ai buoi con un pasticcio enorme.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Pöderi. Ne ha facoltà.

PÖDER: Herr Präsident! Ich stelle formell den Antrag, die Sitzung heute zu beenden. Ich begründe das folgendermaßen: Wir sind hier, weil die Mehrheit einen Gesetzentwurf heute abschließen will. Wir haben in den vergangenen Tagen über einzelne Teile dieses Gesetzentwurfes verhandelt, hatten ein Ergebnis erzielt, mit dem man einverstanden sein kann oder nicht. Aber wir hatten eines erzielt und jetzt kommen Teile der Mehrheit und ändern plötzlich die gesamten Voraussetzungen. Das hätten sie den ganzen Tag über tun können, auch in den letzten Tagen. Aber jetzt wird alles umgekrempelt und ich bin eigentlich sehr verwundert darüber, dass jetzt die Mehrheit selbst die

Arbeiten in die Länge zieht und ich sehe nicht ein, warum gerade wir alle hier noch weiterhin sitzen sollten, um einen Gesetzentwurf zu behandeln, von dem wir bislang einen sehr geringen Teil der Artikel abgeschlossen haben. Also die Mehrheit scheint nicht kompakt, ziemlich konfus zu sein in dieser gesamten Angelegenheit und ich denke nicht, dass wir heute diesen Gesetzentwurf so in dieser Form abschließen können. Die Mehrheit hat gezeigt, dass sie noch Diskussionsbedarf hat und diese Zeit dafür sollten wir ihr gewähren.

Ich beantrage deshalb den Abbruch der heutigen Sitzung.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Lunelli. Ne ha facoltà.

LUNELLI: Presidente, posso dire che noi siamo contrari a qualsiasi sospensione dei lavori. In effetti, sull'emendamento presentato rispetto all'art. 14 c'è stata una verifica, soprattutto dei consiglieri di parte trentina ed abbiamo trovato una soluzione che stiamo adesso predisponendo all'interno del subemendamento. Questo vuol dire che all'interno della maggioranza, sia trentina che altoatesina, c'è concorde convinzione che questo subemendamento possa essere approvato.

Quindi ritengo inutile alcuna sospensione se non tecnica, per consentire la predisposizione del subemendamento e la sua traduzione.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Leitner. Ne ha facoltà.

LEITNER: Herr Präsident! Ich spreche mich für diesen Antrag aus. Auch aus den Gründen, die Kollege Pöder genannt hat. Es ist wirklich eine Zumutung, wenn hier Vertreter der verschiedenen Parteien X Sitzungen abhalten, um zu einem Kompromiss zu kommen, wie immer der auch ausschauen mag, und dann während der Behandlung des zentralen Punktes oder des haarigsten Artikels, Vertreter der Mehrheit hergehen und wiederum Unterbrechungen verlangen. Also so eilig scheinen sie es nicht zu haben. Ich weiß nicht, wer hier die Urheber sind beim Formulieren, Kollegin Cogo offensichtlich, ich weiß nicht, wer noch alles mit dabei ist, aber die Art und Weise, wie hier gearbeitet wird, das ist einfach eine Zumutung. Das muss ich mit aller Entschiedenheit sagen. Deshalb unterstützen wir den Antrag auf Abbruch der Sitzung und ich frage Sie, Herr Präsident, ob in so einem Fall die geheime Abstimmung zulässig ist. Wenn ja, dann stelle ich den Antrag dazu.

PRESIDENTE: Pongo in votazione la sospensione dei lavori. E' stata chiesta la votazione a scrutinio segreto. Chi è favorevole alla sospensione vota sì, chi è contrario vota no.

Prego distribuire le schede per la votazione.

(segue votazione a scrutinio segreto)

PRESIDENTE: Comunico l'esito della votazione:

votanti	49
schede favorevoli	19
schede contrarie	29
schede bianche	1

Il Consiglio non approva e quindi i lavori proseguono.

Siccome si è deciso per la prosecuzione dei lavori, propongo all'aula di sospendere la seduta fino alle ore 19.00, per permettere di sistemare le proposte emendative alle quali stanno lavorando gli uffici.

(ore 18.18)

(ore 19.04)

**Vizepräsident Denicolò übernimmt den Vorsitz
Assume la Presidenza il Vicepresidente Denicolò**

PRÄSIDENT: Die Sitzung wird wieder aufgenommen. Ich ersuche um den Namensaufruf.

ANDREOTTI: (*segretario*):(*fa l'appello nominale*)
(*Sekretär*):(*ruft die Namen auf*)

PRÄSIDENT: Wir nehmen die Arbeiten wieder auf. Die zum Ersetzungsantrag eingebrachten Änderungsanträge liegen vor. Sie werden in folgender Reihenfolge behandelt und bitte kontrollieren Sie, dass Sie die Unterlagen alle haben. Zunächst kommt der Antrag Prot. Nr. 1881/1, dann der Antrag Prot. Nr. 1880, dann Prot. Nr. 1878, dann die Anträge Prot. Nr. 1877 und 1878. Ich verlese den Antrag Prot. Nr. 1881/1:

Nel comma 3 le parole "Fino all'applicazione della deliberazione delle Giunta provinciali prevista" sono sostituite dalle parole: "Fino all'entrata in vigore del regolamento previsto". – In Absatz 3 werden die Worte "Bis zur Anwendung des Beschlusses der Landesregierungen" durch folgende Worte ersetzt: "Bis zum Inkrafttreten der Verordnung.", eingebracht vom Abg. Lamprecht und anderen.

Wünscht von den Einbringern jemand das Wort?

Bitte, Morandini, zum Fortgang der Arbeiten.

MORANDINI: Grazie, Presidente. Ritengo doveroso fare un intervento sull'ordine dei lavori per questa ragione, naturalmente non metto in discussione la buona fede di nessuno, a partire dalla mia, signor Presidente. Abbiamo condotto una trattativa che non è durata poco e che a fasi alterne sta portando a buoni risultati.

Debbo dire, signor Presidente, che ho visto poco fa comparire tra le mani di alcuni colleghi, anche mie, una tabella, mi riferisco al quantum relativo agli amministratori comunali del Trentino e sarebbe stato quanto meno doveroso – non uso altri aggettivi – che nel corso delle trattative che hanno preceduto questa giornata fosse portata a conoscenza di tutti i consiglieri che in buona fede davano il proprio apporto, perché questa trattativa avesse un esito il più possibile veloce e positivo.

E' chiaro che se queste tabelle fossero state conosciute prima, qualche firma, penso non soltanto la mia, in calce all'emendamento che poco fa

è stato discusso e su cui sono stati apportati più subemendamenti non sarebbe stata posta, evidentemente non perché non si crede ed infatti abbiamo dimostrato che ci si crede a questa trattativa che vada avanti, perché evidentemente un minimo di riflessione in più questa richiedeva.

Quindi personalmente ritengo proprio in coscienza di ritirare la firma in calce a quell'emendamento, perché ritengo corretto che si sarebbe dovuto conoscere, da parte di tutti i consiglieri, tanto più di coloro che a questa trattativa hanno preso parte in maniera attiva e costruttiva, anche consiglieri di minoranza, che venissero edotti prima del quantum a cui queste tabelle fanno riferimento.

Lo dico per correttezza nei confronti dei colleghi, dell'aula, naturalmente non desisto dal porre il mio impegno affinché questa trattativa e la legge vada in porto il più velocemente possibile, però non posso non esprimere con amarezza questo passaggio, perché mi sarebbe parso quantomeno doveroso – ripeto – che in un contesto di discussione, di contributi di maggioranza e minoranza, per l'appunto di trattativa in cui ci si guardava negli occhi con le carte chiare davanti, questo tipo di conteggi fossero messi al corrente, sia in primis di coloro che attivamente hanno partecipato alla trattativa, sia dell'intero Consiglio regionale.

PRÄSIDENT: Danke, Kollege Morandini.
Abg. Dello Sbarba, bitte.

DELLO SBARBA: Anch'io ho da fare una dichiarazione simile a quella del collega Morandini e cioè che ritiro la firma dall'emendamento presentato un'ora fa, sull'art. 14.

Rispetto alle novità che sono intervenute, ai calcoli che sono stati presentati ed alle tabelle che per il solo Trentino sono pervenute a questo Consiglio, da parte del consiglio dei comuni, a me sembra che sia venuta meno la credibilità del tipo di accordo che è stato fatto oggi e che si basava sulle affermazioni fatte dalla maggioranza, quindi non sta all'opposizione calcolare quali sono gli attuali stipendi dei sindaci, vicesindaci, eccetera, sia della provincia di Trento che della provincia di Bolzano.

Allora in base alle dichiarazioni che sono state fatte nella discussione che ha visto poi coagularsi la soluzione dell'emendamento, era stato assicurato che con questo meccanismo non c'era un aumento della spesa e delle retribuzioni dei sindaci, vicesindaci ed assessori ed io non avevo alcun motivo per non credere a questa cosa, sia per quanto riguarda Trento, sia per quanto riguarda Bolzano.

A Bolzano la situazione forse è troppo compatta della maggioranza, per questo ci lamentiamo spesso, ma una delle cose che in questo momento mette fortemente in discussione la possibilità di aderire ad un accordo è anche il fatto di vedere la coalizione di governo trentina su interpretazioni ed ipotesi diverse. Quando mi misuro con una maggioranza, spero che questa maggioranza sia d'accordo, poi scoprire che invece non c'è l'accordo ed anzi ci sono valutazioni sui dati oggettivi, perché questo è il problema, non mi consente di conservare la mia firma nell'emendamento all'art. 14. Per questo ritiro la mia firma e verificherò le proposte che vengono fatte ed il grado di consenso e di credibilità che queste proposte hanno.

Devo dire che come ci sono delle tabelle ufficiali sulla situazione trentina, a questo punto sarei curioso di conoscere delle tabelle ufficiali sulla situazione dell'Alto Adige.

PRÄSIDENT: Kolleginnen und Kollegen, zum Fortgang der Arbeiten haben Sie drei Minuten Zeit.

Bitte. Abg. de Eccher.

de ECCHER: La seduta è stata sospesa mentre trattavamo l'emendamento prot. n. 1870, proposto dalla maggioranza. Su questo emendamento avevo depositato due subemendamenti, adesso mi pare che siamo passati all'emendamento prot. n. 1881/1. Volevo sapere qual è il sistema con il quale si procede e poi volevo sapere anche, nel momento in cui sono state ritirate delle firme, se viene meno il numero che è previsto dal regolamento. Grazie.

PRÄSIDENT: Abg. Parolari, zum Fortgang der Arbeiten?

PAROLARI: Sull'ordine dei lavori. Penso che prima di ritirare le firme, anche se questo naturalmente è una cosa comprensibile, ci sia bisogno di fare un po' di chiarezza su quanto sta succedendo. Credo che lavorare, in corso d'opera su una legge così complessa e su un argomento così impegnativo come quello delle indennità dei sindaci, sia una cosa estremamente difficile ed io non ho alcun dubbio che tutti qui abbiano lavorato in piena buona fede, nessuno sicuramente in malafede. Così come oggi si è cercato di modificare, di andare incontro anche alle esigenze delle minoranze con l'emendamento e successivamente di modificare quella parte dell'emendamento che probabilmente riservava delle brutte sorprese, cioè un aumento indiscriminato delle indennità dei sindaci del Trentino, ecco che lungo i lavori si è costruito un subemendamento che andrebbe a correggerlo.

Tutto questo non va a comportare nessuna modifica nell'impatto della legge, vorrei ricordare a quest'aula che questa è una legge estremamente importante, che è attesa non solo da tanti sindaci, ma anche da tanti consigli comunali, vorrei invitare quindi a procedere, secondo l'ordine dei lavori predisposto, in modo molto sereno e sicuramente tenendo presente l'obiettivo che ci eravamo posti, che è quello di costruire una legge adeguata per i comuni.

PRÄSIDENT: Abg. Divina, wozu bitte?

DIVINA: Sull'ordine dei lavori, Presidente. La questione l'ha già sollevata il collega de Eccher, non credo si possa continuare in questa maniera, Presidente, anche perché il tutto si è svolto attorno ad un emendamento, il prot. n. 1870 che modifica l'art. 14, emendamento che ha suggerito poi una serie di interventi correttivi con dei subemendamenti che lei dovrà porre in votazione, però avendo sentito i due colleghi Morandini e Dello Sbarba ritirare la firma all'emendamento, essendo stato un emendamento presentato in aula, questo decade automaticamente, decade tutto, casca la casa madre.

Presidente, rischiamo di fare una cosa inaudita, siccome qua non c'è una maggioranza con le idee chiare, si sta procedendo per rattoppi e rappezzi vari, è opportuno che su una materia come questa non si deliberi a quarti d'ora

di sospensione, a mezz'ora, perché tutti noi programmiamo, nessuno qua ha posto la questione di lavorare fino alle 20, 21 o fino mezzanotte, però questo non è il motivo.

E' meglio sospendere questa seduta, riaggiornare e trovare un quadro della situazione, un bandolo, perché abbiamo perso il bandolo e procedere in modo ordinato. Presidente, rischiamo veramente di far inciuciare una norma procedendo a pezzi, rappezzi e rattoppi.

PRÄSIDENT: Abg. Carli, bitte.

CARLI: Mi associo all'intervento che ha appena fatto il collega Divina, perché credo di essere una persona assolutamente pacifica sul piano dell'ordine dei lavori, perché non ho mai assunto atteggiamenti ostruzionistici od ostativi dell'attività legislativa o propositiva del governo, però questa è una legge di ordinamento e credo abbisogni di avere una sua completa quadratura ed una sua organicità. Temo, come è accaduto in qualche passaggio stamattina, che andando avanti, vuoi a colpi di quarti d'ora di sospensione, vuoi a colpi di emendamenti di cui magari sfugge anche la portata, alla fine si produca un testo che non è il testo migliore che si può avere.

Allora, siccome non credo di ravvisare nei comportamenti delle minoranze un atteggiamento ostruzionistico, perché oggi abbiamo fatto questi 7, 8 articoli che ci hanno portati all'art. 14, credo sarebbe più saggio e più opportuno, nell'interesse dei comuni che si va ad ordinamentare tramite questo intervento normativo, aspettare che arrivi martedì con la ripresa del Consiglio regionale e da qua a martedì concordare, all'interno della conferenza dei Capigruppo, quelle modifiche al testo che evitino situazioni non piacevoli, come quella di oggi.

Il rischio alternativo è, andando avanti ad oltranza, che si produca un testo sì, che si approvi una legge, ma una legge con magari dei buchi da un punto di vista della coerenza che poi possono rappresentare qualche difficoltà interpretativa.

Vorrei chiudere con un breve appello, siamo all'art. 14, la legge credo ne abbia 63 articoli, è sicuramente affascinante affrontare la notte in Consiglio, ma affrontando la notte con il realismo di una persona che ha i piedi per terra, credo che approvare 49 articoli nell'arco della notte, tenuto conto che poi domani mattina c'è la 3^a commissione permanente del Consiglio provinciale di Trento, che c'è la conferenza di informazione sull'industria in Provincia a Trento, forse varrebbe la pena pensare di sospendere i lavori, dare alla conferenza dei Capigruppo il tempo per lavorare ad un nuovo testo concordato, con gli emendamenti concordati e riprendere i lavori in aula martedì.

PRÄSIDENT: Die Wortmeldungen gelten zum Fortgang der Arbeiten.

Abg. Catalano, bitte.

CATALANO: Intervengo per associarmi alla richiesta di sospensione. Mi sembra evidente che si sta producendo un accordo di cui gli estensori dell'accordo stesso non avevano avuto la possibilità di valutarne gli effetti, per una mancanza di documentazione.

Rischiamo oggi di continuare a muoverci a vista e di combinare qualche altro guaio di questo tipo, fra l'altro non è che stiamo facendo una bella figura, quando tutti gli estensori di questo accordo dicono: non avevamo capito che cosa comportava questo accordo. Siccome credo nella buona fede degli estensori, mi rendo conto che bisogna maturare e poter avere il tempo per calcolare gli effetti di una legge.

Credo sia assolutamente necessario sospendere i lavori, se si vuole mantenere un tentativo di accordo fra maggioranza e minoranza ed arrivare ad un testo di cui si capisca anche nel concreto cosa esso viene a determinare.

Aggiungo la richiesta che è già stata fatta e le chiedo se il ritiro di due firme comporti la decadenza di quell'emendamento o meno. Grazie.

PRÄSIDENT: Abg. Odorizzi, bitte.

ODORIZZI: Sull'ordine dei lavori. Volevo informare che sottopongo la mia firma all'emendamento prot. n. 1870. A me pare, lo voglio dire all'aula, che si sia trattato di un errore, che però il subemendamento prot. n. 1880, che ci è appena pervenuto, ponga soluzioni a quelle che erano le questioni poste dai consiglieri. Non entro in merito rispetto alle sospensioni, però mi pare che la questione sia adesso chiara e mi pare non ci si debba nemmeno preoccupare sulla sostenibilità di questi emolumenti ai sindaci, in quanto si fa riferimento poi ad una successiva delibera che dovrebbero prendere le Giunte provinciali ed a quel punto credo sia lì la verifica rispetto alla portata di queste questioni. Grazie.

PRÄSIDENT: Kolleginnen und Kollegen, ich ersuche um Aufmerksamkeit. Vor der Unterbrechung hat das Plenum in geheimer Abstimmung darüber abgestimmt, ob die Arbeiten fortgesetzt werden sollen oder nicht. Die Mehrheit im Regionalrat hat entschieden, dass die Arbeiten fortgesetzt werden. Auf diesem Hintergrund wurde die Sitzung unterbrochen und um 19.00 Uhr wieder aufgenommen. Dies zum einen.

Zum zweiten: Es wurden aufgrund der Vorlage des entsprechenden Ersetzungsantrages Nr. 1870 Schwierigkeiten hier im Plenum aufgeworfen. Die Sitzung wurde unterbrochen, um eine Aussprache mit dem zuständigen Assessor herbeizuführen, um anhand von Zahlen bzw. Tabellen klar zu bekommen, wie die möglichen Auswirkungen sein könnten. Nach dieser Beratung wurden entsprechende Abänderungsanträge hier eingebracht und sie liegen vor.

Zum dritten: So wie Unterschriften unter einem Abänderungsantrag zurückgezogen werden können, können Kolleginnen und Kollegen aufstehen und öffentlich hier erklären, dass sie ihre Unterschrift darunter setzen. Tatsache ist, dass 10 Unterschriften notwendig sind, um einen Antrag im Plenum behandeln zu können. Der Ersetzungsantrag Nr. 1870 ist im Moment mit 10 Unterschriften gültig, weil auf der einen Seite Kollege Dello Sbarba erklärt hat, dass er die Unterschrift zurückzieht und andererseits hat Kollege Odorizzi erklärt, er setzt seine Unterschrift drauf.

Der Ersetzungsantrag Nr. 1870 – nur um zu erklären, damit Klarheit im Saal ist –, so wie er vorgelegen ist, hat Anlass gegeben, Abänderungsanträge einzubringen und ich habe sie vorgelesen. Es sind dies

die Abänderungsanträge Nr. 1877, 1878, 1881/1, 1881/2 und der Sub-Abänderungsantrag Nr. 1880, der aufgrund der Beratungen entstanden ist, die eben stattgefunden haben.

Zum Fortgang der Arbeiten: es liegt der Abänderungsantrag Prot. Nr. 1870 auf und dem folgen nun Sub-Abänderungsanträge in folgender Reihenfolge: zuerst der Antrag Nr. 1880, anschließend Nr. 1878, dann 1877, dann 1881/1 und 1881/2. Diese Reihenfolge ergibt sich aus der Logik der behandelnden Themen und aus der Logik der nachfolgenden Argumentationen. Soweit damit Sie Bescheid wissen, wie die entsprechenden anderen Änderungsanträge hier aufliegen und zur Bearbeitung anstehen.

Kollege Lenzi, Sie haben das Wort.

LENZI: Signor Presidente, anche se dalle sue dichiarazioni credo sia superfluo, comunque volevo dichiarare che aggiungo anch'io la firma all'emendamento prot. n. 1870. Grazie.

PRÄSIDENT: Kollege Seppi, zum Fortgang der Arbeiten?

SEPPI: Grazie, Presidente. Sono stato silenzioso fino adesso, perchè obiettivamente abbiamo cercato davvero, a livello di capigruppo e di minoranze di portare avanti un disegno di legge, sapendo benissimo, con il massimo senso di responsabilità di tutte le minoranze, che il popolo trentino aspetta un disegno di legge ed il popolo altoatesino pure.

Questo è stato l'alto significato politico ed istituzionale che le minoranze hanno dato a questa maggioranza. Mi chiedo, Presidente, da chi è composta questa maggioranza, mi chiedo davvero se il cons. Parolari invece di mandare segnali di distensione o di capire ciò che sta succedendo in quest'aula non cerca di capire cosa sta succedendo nel suo gruppo consiliare. Caro cons. Parolari, in che gruppo consiliare vivi? Le imboscate non si fanno!

Voi siete partigiani in questa azione, imboscate che sparano nella schiena ad una maggioranza che vuol fare un disegno di legge, ad una minoranza che ha discusso quattro anni un disegno di legge, che è arrivata ad una conclusione, che è arrivata a mediare, che è arrivata al compromesso, che è arrivata a dare una risposta alle esigenze dei sindaci del Trentino e voi tirate le imboscate!

Questa è una realtà storica ed allora mi chiedo con quale maggioranza stiamo discutendo, con una maggioranza che preferisce parlare con i giornalisti o con una maggioranza che preferisce dare leggi al Trentino? Questo è quello che mi chiedo, cari D.S., perché se avevate qualcosa da dire dovevate dirlo in camera caritatis, dovevate fare ciò che qualsiasi alleato leale fa nella vita. Non si tirano le imboscate sul campo di battaglia! Dovete vergognarvi politicamente per questi gesti e sia chiaro che la responsabilità politica, se non si giungerà alla conclusione di questo disegno di legge questa sera, è esclusivamente vostra. Questo deve essere chiaro all'opinione pubblica, ai giornalisti, a quest'aula, perché siete veramente vergognosi in questa azione politica!

PRÄSIDENT: Frau Kury, bitte. Wozu?

KURY: Zum Fortgang der Arbeiten. Herr Präsident, Sie haben vorher den Verlauf der Arbeiten erklärt. Sie haben erklärt, dass aufgrund der Tabellen, die jetzt für das Trentino vorliegen, die Probleme geklärt werden konnten. Leider liegen für Südtirol keine Tabellen vor. Auf indirekte Weise bin ich langsam jetzt auch in den Besitz über die effektive Situation von Südtirol gekommen, habe daraus entnehmen können, dass wir unsere Maximalsummen auf Einzelfälle zurechtschneiden, die bereits jetzt sehr viel bekommen und als Folge dieser Änderung würden also alle Bürgermeister, die in diese Kategorie fallen, automatisch auch eine gesalzene Gehaltsvorrückung bekommen. Insofern habe ich große Probleme mit dem Vorschlag. Ich habe das bereits in den Verhandlungen erzählt. Weiters haben Sie gesagt, Herr Präsident, dass das Plenum beschlossen hat, weiterzuarbeiten, allerdings mit 29 Zustimmungen hat das das Plenum beschlossen. Ich nehme den Beschluss zur Kenntnis, möchte aber nur darauf hinweisen, dass 29 Menschen alleine kein Gesetz verabschiedet werden. Wenn wir wollen, dass das Gesetz verabschiedet wird, wäre es ganz gut, sich zusammzusetzen und gemeinsam einen Abschluss der Arbeiten festzusetzen, auf dass alle motiviert sind zu arbeiten, denn diese Art zu arbeiten, ohne klaren Hinweis was die Mehrheit heute überhaupt will, ist eher dazu angetan, die Stimmung hoch aufschaukeln zu lassen und nicht zu arbeiten.

Ich schließe mit dem Ersuchen, eine Fraktionssprechersitzung einzuberufen, wo wir, wenn möglich konsensuell einen Zeitplan aufstellen, wie lange wir heute arbeiten wollen und wie wir das Gesetz fertig bearbeiten wollen. Ich denke, das wäre sinnvoll, wenn wir den Konsens suchen.

PRÄSIDENT: Frau Kollegin, ich gehe davon aus, dass der Abänderungsantrag Prot. Nr. 1880 hier den Mehrheitswillen zum Ausdruck bringt.

Kollege de Eccher, wozu?

de ECCHER: Sull'emendamento. Colgo l'occasione per invitare la maggioranza, in particolare l'assessore di merito a valutare il quadro politico. A volte l'intelligenza delle situazioni che si determinano induce a capire che vi sono dei momenti in cui si può accelerare il lavoro d'aula e dei momenti in cui è meglio invece arrivare ad una pausa di riflessione. Credo che la situazione attuale non consenta obiettivamente di procedere nel modo migliore.

Vado un pochino oltre. Abbiamo quasi l'impressione che la troppa vicinanza per lungo tempo dei consiglieri della Margherita con quelli della SVP abbia determinato fenomeni quasi di osmosi che abbiamo registrato in Commissione, abbiamo registrato nel corso delle votazioni dove ormai il capogruppo della Margherita alza il pollice o lo abbassa per comandare il proprio gruppo e non vorrei che fosse arrivata anche l'idea di trasferire quello che è stato chiamato il finanziamento della SVP attraverso gli amministratori locali, anche nella realtà della nostra provincia.

Queste tabelle, che qualcuno evidentemente ha avuto modo di leggere per tempo e che noi abbiamo in questo momento, possano aver rappresentato qualche elemento di riflessione per qualcuno, non so come sono arrivate oggi, probabilmente qualcuno le ha visionate prima, però parliamoci chiaro, se non ci fossero state le minoranze a sollevare il problema passava l'emendamento come lo avevate depositato, come lo avevate presentato

addirittura a qualche capogruppo di maggioranza e di minoranza che in buona fede lo hanno raccolto ed avremmo avuto una situazione di questo genere, indecente, vergognosa.

Allora un momento di riflessione credo si renda opportuno. Non è sufficiente provvedere con un emendamento su misura, concordato nell'ambito di una situazione così come si è determinata, non per volontà vostra, credo che effettivamente sia il caso di fermare un attimo la situazione, ragionare con calma e ripartire.

Questo lo dico con spirito costruttivo, perché sono il primo ad avere la consapevolezza che questo disegno di legge comunque deve essere portato a compimento, però credo che oggi non ci siano le condizioni per andare avanti.

Quindi invito l'assessore competente, la maggioranza nel suo complesso a fare un passo indietro.

PRÄSIDENT: Danke! Kollege Bondi, bitte.

BONDI: Sull'ordine dei lavori, signor Presidente. Mi sono consultato con il gruppo per quanto è successo e per il fatto che se avessimo avuto queste tabelle questa mattina o lunedì alla riunione dei capigruppo, ovviamente avremmo potuto constatare che veniva meno uno dei requisiti che avevamo chiesto e cioè che non fossero aumentate le indennità dei sindaci.

Non c'è in aula il cons. Seppi che ha attaccato il nostro gruppo, al quale faccio presente che non c'è stata alcuna imboscata, semplicemente queste tabelle, che non erano nelle nostre mani, configurano una situazione sulla quale non avremmo mai potuto dare il via libera ad un emendamento come quello che, pur non avendolo sottoscritto, avevamo concordato come mediazione possibile.

Visto che quello che possiamo fare oggi lo possiamo fare martedì prossimo quando ci ritroviamo, forse è il caso di sospendere la seduta, trovare un momento di confronto per cui tutte le forze di maggioranza abbiano i documenti che a noi non sono stati dati e sulla base di questo ridiscutere ed approvare la legge.

A me spiace che il consigliere della SVP se la prenda, ma lui sa benissimo che questi documenti non sono stati messi a disposizione del gruppo della SDR, se non tramite il sottoscritto che li ha recuperati oggi dal consorzio dei comuni.

Assume la Presidenza il Presidente Magnani Präsident Magnani übernimmt den Vorsitz

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Divina. Ne ha facoltà.

DIVINA: Presidente, invito la Presidenza a dare esecuzione al regolamento. Qui cinque consiglieri hanno chiesto di sospendere questa farsa, capisco che qualcun altro ha interessi diversi, però la Presidenza deve mettere in votazione, questo prevede il regolamento.

Altra cosa, Presidente, non credo che gli emendamenti si possano presentare, sottoscrivere, ritirare le firme ed a risultati a catena ottenuti poter

dire: mi aggrego. No, è depositato, o c'è o non c'è, se viene ritirato decade ed il gioco si rimette, siamo punto ed a capo.

Presuppongo che piuttosto di compromettere il tutto è meglio fermarsi a ragionare, qualsiasi cosa scappasse non potremmo più effettuare una votazione che ha avuto un esito di un certo tipo, se ci sbagliamo nel percorso casca tutta una legge. E' il caso di procedere così? Non lo so.

Presidente, metta in votazione questa richiesta di sospensione, i più responsabili, secondo me, voterebbero per una sospensione. La legge non è compromessa, la riprenderemo non appena possibile.

Dirò di più, devo ringraziare i colleghi Morandini e Dello Sbarba e devo ammettere tutta la loro buona fede, perché caro cons. Bondi queste tabelle non le avevo, ma mentalmente queste tabelle le ho fatte, mi ero accorto che qua scappavano i buoi, perché il sindaco di Rovereto che oggi percepisce lordi 3.800 euro, domani percepirebbe 10.300 euro, triplicherebbe addirittura.

Probabilmente, siccome queste sono le cifre che grosso modo percepiscono i sindaci di pari grado in provincia di Bolzano, la motivazione è una unica, che in provincia di Bolzano la legge parametrata sulla retribuzione dei segretari comunali, le indennità aggiuntive di bilinguismo e tutto quello che accade in Alto Adige si ripercuote a catena anche sugli amministratori.

Provate a pensare ad una legge che distingua per Bolzano e per Trento, gli amministratori di Trento avrebbero pienamente i diritti ad essere trattati, con una legge regionale, alla stregua di quelli di Bolzano. Per cui la colonna minimo non esiste, esisterà solo la colonna massimo, perché è quello che percepiscono oggi i colleghi di Bolzano.

Presidente, metta in votazione, fermiamo il carro prima che arrivi nel burrone.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Leitner. Ne ha facoltà.

LEITNER: Danke, Herr Präsident! Zum Fortgang der Arbeiten. So langsam mutiere ich zum Befürworter für Kinderbetreuungseinrichtungen und ich möchte, dass der Regionalrat als solcher deklariert wird. Ich verstehe jetzt wirklich nicht mehr, wie viele Leute die Unterschrift zurückgezogen haben, wie viele sie dazu gesetzt haben, sind diese Anträge noch aufrecht? Da kommt man jetzt um 20.00 Uhr abends drauf, wenn ich in der Früh gewusst hätte, wie viel das ausmacht, dann hätte ich nicht unterschrieben. Ich denke schon, dass man von einem Abgeordneten des Regionalrates verlangen kann, dass er weiß, wie viel 17 Prozent und 35 Prozent von X sind. Also für blöd verkaufen lasse ich mich hier nicht. Entweder es gibt eine Einigung in der Mehrheit und man weiß, wer zur Mehrheit überhaupt gehört, ansonsten ist das hier eine Regierungskrise, an der wir jetzt live teilnehmen oder aber es ist ein Kasperltheater. Das, was hier passiert, ist nicht nur kindisch, das ist eine Zumutung. Gott sei Dank sehen uns die Leute nicht. Entweder gibt es eine Mehrheit und einen klaren Vorschlag, wo man ja oder nein sagen kann, aber hier zirkulieren Dinge während der Sitzungen innerhalb der Mehrheit selber. Diese Vorgangsweise habe ich noch nie erlebt. Zumindest hat man sonst gewusst, wo ist die Mehrheit und wo ist die Opposition, so dass man auch die eigene Position darlegen konnte. Da kennt sich wirklich keiner mehr aus. Wir haben vorhin abgestimmt, ob wir die Arbeiten unterbrechen – Ja oder nein. Eine

Mehrheit hat gesagt, wir wollen weiterarbeiten. Fünf Sekunden später erklärt der Präsident, dass die Arbeiten ausgesetzt werden. Will man nun arbeiten oder will man nicht arbeiten? Wir haben eine Einberufung, wo es geheißen hat, bis zur Beendigung der Arbeiten. Es ist nicht absehbar, dass man dieses Gesetz beenden kann, infolge dessen hat es keinen Sinn, hier bis weiß Gott wie lange hinauszuziehen, sondern ich ersuche noch einmal, die Arbeiten zu unterbrechen, bis ein klarer Vorschlag der Mehrheit da ist, wo man 10 Unterschriften ablesen kann, wo man weiß, das ist ein Antrag, der steht oder auch nicht, denn so zu arbeiten, finde ich wirklich eine Zumutung. Hier wird man an der Nase herumgeführt und das mag ich nicht.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Pöder. Ne ha facoltà.

PÖDER: Ich habe nur eine Frage: Hat es den formellen Antrag gegeben, die Sitzung abzubrechen? Das war doch ein formeller Antrag des Kollegen Bondi? Wenn es den Antrag gegeben hat, dann würde ich mich dafür aussprechen. Es kann ja in der Regel einer dafür und einer dagegen Stellung nehmen. Hat es diesen formellen Antrag gegeben? Meiner Meinung nach hat Kollege Bondi den formellen Antrag gestellt, die Sitzung abzubrechen.

PRESIDENTE: A me risulta che è stata votata la prosecuzione dei lavori nella votazione fatta poco tempo fa, ho sentito qualche richiesta di una riunione dei Capigruppo, non so se questa c'è o non c'è, eventualmente valutiamo, perché dobbiamo fare il punto della situazione. Mi rendo conto che un momento di riflessione forse vada fatto.

PÖDER: Herr Präsident, Ich habe präzise die Frage gestellt: Hat es hier einen formellen Antrag gegeben auf Unterbrechung der Sitzung? Meiner Meinung nach hat Kollege Bondi formell den Antrag gestellt, die Sitzung abzubrechen. In diesem Fall kann ein Abgeordneter für und einer gegen den Antrag Stellung nehmen. Ich würde mich dafür zu Wort melden.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire la cons. Kury. Ne ha facoltà.

KURY: Presidente, il cons. Bondi prima aveva chiesto l'interruzione e così forse si può dare una risposta al cons. Pöder che sta chiedendo disperatamente se il cons. Bondi aveva chiesto l'interruzione.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Lamprecht. Ne ha facoltà.

LAMPRECHT: Danke, Herr Präsident! Wir sind gegen eine Unterbrechung der Sitzung. Wir haben vor der letzten Unterbrechung ...(*Interruzione – Unterbrechung*)

...Ich bin gegen eine Unterbrechung der Regionalratssitzung.

PRESIDENTE: A questo punto credo sia opportuno fare una riunione dei Capigruppo, per decidere come proseguire i lavori.

La seduta è sospesa per dieci minuti.

(ore 19.49)

(ore 20.38)

**Vizepräsident Denicolò übernimmt den Vorsitz
Assume la Presidenza il Vicepresidente Denicolò**

PRÄSIDENT: Kolleginnen und Kollegen! Im Fraktionssprecherkollegium ist man übereingekommen, die Sitzung für heute zu schließen. Il Collegio dei Capigruppo ha deciso di chiudere la seduta e di riconvocarci per il 30 novembre.

Chiudo la seduta di oggi. Ich schließe die Sitzung.

(ore 20.40)

INDICE	INHALTSANGABE
---------------	----------------------

<p>DISEGNO DI LEGGE N. 10: Riforma dell'ordinamento delle autonomie locali – <i>presentato dalla Giunta regionale</i></p> <p style="text-align: right;">pag. 2</p>	<p>GESETZENTWURF NR. 10: Reform der Ordnung der örtlichen Autonomien - <i>eingbracht vom Regionalausschuss;</i></p> <p style="text-align: right;">Seite 2</p>
<p>INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE</p> <p style="text-align: right;">pag. 76</p>	<p>ANFRAGEN UND INTERPELLATIONEN</p> <p style="text-align: right;">Seite 76</p>

INDICE DEGLI ORATORI INTERVENUTI
VERZEICHNIS DER REDNER

LAMPRECHT Seppi (SVP - SÜDTIROLER VOLKSPARTEI)	pag.	2-6-30-57-74
DELLO SBARBA Riccardo (VERDI - GRÜNE - VĚRC)	"	3-41-52-66
KURY Cristina Anna Berta (VERDI - GRÜNE - VĚRC)	"	5-7-8-15-25-27-38-71-74
KLOTZ Eva (UNION FÜR SÜDTIROL)	"	8
PÖDER Andreas (UNION FÜR SÜDTIROL)	"	10-46-54-63-74
PAROLARI Giuseppe (SINISTRA DEMOCRATICA E RIFORMISTA DEL TRENINO PER L'ULIVO)	"	10-24-26-40-63-67
MORANDINI Pino (U.D.C. - UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO)	"	12-16-27-33-34-35-56-62-65
de ECCHER Cristiano (ALLEANZA NAZIONALE)	"	15-18-54-67-71
MOSCONI Flavio (FORZA ITALIA)	"	16
URZÍ Alessandro (ALLEANZA NAZIONALE)	"	17-22-26-29-30-35-39-41
AMISTADI Adelino (CIVICA MARGHERITA)	"	18-21-23-24-31-34-37-40-41
GIOVANAZZI Nerio (FORZA ITALIA PER L'ALTO ADIGE)	"	19-21-22
PINTER Roberto (SINISTRA DEMOCRATICA E RIFORMISTA DEL TRENINO PER L'ULIVO)	"	20
MOLINARI Claudio (CIVICA MARGHERITA)	"	27
DIVINA Sergio (LEGA NORD - TRENINO - PADANIA)	"	36-40-58-63-67-72

LEITNER Pius (DIE FREIHEITLICHEN)	"	45-60-64-73
LUNELLI Giorgio (CIVICA MARGHERITA)	"	56-64
BONDI Mauro (SINISTRA DEMOCRATICA E RIFORMISTA DEL TRENINO PER L'ULIVO)	"	61-72
CARLI Marcello (U.D.C. - UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO)	"	68
CATALANO Agostino (MISTO)	"	68
ODORIZZI Tiziano (CIVICA MARGHERITA)	"	69
LENZI Giovanni Battista (MARGHERITA A.A.)	"	70
SEPPI Donato (MISTO)	"	70